



Area Infrastrutture – Servizio Linee metropolitane urbane

**Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, relativo all'intervento denominato:**

**AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI  
MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI  
LOCALITÀ PISCINOLA**

**CIG: - - CUP: B61E16000790007**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (appalto integrato)**

**Contratto a corpo**

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavorazioni	65.424.049,52
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	1.611.714,69
<b>A</b>	<b>Totale lavori (1 + 2)</b>	<b>66.878.218,15</b>
P	Importo servizi (progettazione esecutiva e sondaggi)	689.859,55
<b>TOT</b>	<b>Totale appalto (A + P)</b>	<b>69.337.338,45</b>

<i>Il Dirigente</i>	<i>Il progettista del progetto definitivo</i>
<b>Dott. Ing. Serena Riccio</b>	<b>RTI:</b> <b>Integra Consorzio Stabile</b> di Architettura e Ingegneria Integrata, Ingegneria del Territorio S.R.L., Euro Engineering, Geolog Studio di Geologia, C.M.G. Testing S.R.L., Dott. Geol. Andrea Rondinara, Ing. Andrea Romani

**Integratore delle Prestazioni Specialistiche**  
Arch. Amedeo Schiattarella

## Sommario

<b>CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (APPALTO INTEGRATO)</b>	<b>1</b>
<b>ABBREVIAZIONI</b>	<b>27</b>
<b>PARTE PRIMA</b>	<b>29</b>
<b>DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO</b>	<b>29</b>
<b>TITOLO I – DEFINIZIONE ECONOMICA E RAPPORTI CONTRATTUALI</b>	<b>29</b>
<b>CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO</b>	<b>29</b>
ART. 0. PREMESSE	29
ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO	31
ART. 2. AMMONTARE DELL'APPALTO	32
ART. 3. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	32
ART. 4. MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	32
ART. 5. CATEGORIE DEI LAVORI E PROGETTAZIONE	34
ART. 6. CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI	37
<b>CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE</b>	<b>38</b>
ART. 7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	38
ART. 8. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO	38
ART. 9. DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO	39
ART.10. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	40
ART. 11. RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE	40
ART. 12. NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE	41
ART. 12.1 CRITERI AMBIENTALI MINIMI	42
ART. 13. CONVENZIONI IN MATERIA DI VALUTA E TERMINI	42
<b>CAPO 3. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE</b>	<b>43</b>
ART. 14. PROGETTAZIONE DEFINITIVA	43
ART. 15. PROGETTAZIONE ESECUTIVA: GRUPPO DI LAVORO, MODALITÀ, TERMINI E PRESCRIZIONI VINCOLANTI	43
ART. 16. RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	49
ART. 17. APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	50
ART. 18. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI	51
ART. 19. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	52
ART. 20. PROROGHE	52
ART. 21. SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI	53
ART. 22. SOSPENSIONI ORDINATE DAL R.U.P.	54
ART. 23. PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE	55
ART. 24. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA	58
ART. 25. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	59
ART. 26. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI	61

<b>CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI</b>	<b>62</b>
ART. 27. LAVORI A CORPO	62
ART. 28. EVENTUALI LAVORI A MISURA	62
ART. 29. EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA	63
ART. 30. VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÙ D'OPERA	63
<b>CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA</b>	<b>64</b>
ART. 31. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO	64
ART. 32. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER SERVIZI	65
ART. 33. PAGAMENTI IN ACCONTO DEI LAVORI	65
ART. 34. PAGAMENTI A SALDO DEI LAVORI	67
ART. 35. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO	68
ART. 36. RITARDI NEL PAGAMENTO DELLA RATA DI SALDO	68
ART. 37. REVISIONE PREZZI E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO	68
ART. 38. ANTICIPAZIONE DEL PAGAMENTO DI TALUNI MATERIALI	70
ART. 39. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	70
<b>CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE</b>	<b>70</b>
ART. 40. CAUZIONE PROVVISORIA	70
ART. 41. CAUZIONE DEFINITIVA	71
ART. 42. RIDUZIONE DELLE GARANZIE	72
ART. 43. OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'IMPRESA	73
ART. 44. ASSICURAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	74
<b>CAPO 7. DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE</b>	<b>74</b>
ART. 45. VARIAZIONE DEI LAVORI	74
ART. 46. VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	75
ART. 47. PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI	76
<b>CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA</b>	<b>78</b>
ART. 48. ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA	78
ART. 49. NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE	79
ART. 50. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	80
ART. 51. MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	80
ART. 52. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	81
ART. 53. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA	82
<b>CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO</b>	<b>83</b>
ART. 54. SUBAPPALTO	83
ART. 55. RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	85
ART. 56. PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	86

<b>CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO</b>	<b>87</b>
ART. 57. ACCORDO BONARIO E TRANSAZIONE	87
ART. 58. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	87
ART. 59. CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	87
ART. 60. DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)	89
ART. 61. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	89
<b>CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE</b>	<b>93</b>
ART. 62. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE	93
ART. 63. TERMINI PER IL COLLAUDO	93
ART. 64. PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	95
<b>CAPO 12. NORME FINALI</b>	<b>96</b>
ART. 65. ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	96
ART. 66. OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	100
ART. 67. PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI SCAVO E DI DEMOLIZIONE	101
ART. 68. UTILIZZO DI MATERIALI RECUPERATI O RICICLATI	101
ART. 69. TERRE E ROCCE DA SCAVO	102
ART. 70. CUSTODIA DEL CANTIERE	103
ART. 71. CARTELLO DI CANTIERE	104
ART. 72. EVENTUALE SOPRAVVENUTA INEFFICACIA DEL CONTRATTO	104
ART. 73. TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI	104
ART. 74. SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	106
ART. 75. PROPRIETÀ DEI PROGETTI E DEGLI ELABORATI	106
ART. 76. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	107
ART. 77. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	107
ART. 78. PATTO D'INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO	107
ART. 79. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	108
ART. 80. FORMA E DOMICILIO DELLE COMUNICAZIONI	108
ART. 81. ALLEGATI	108
<b>A1 - INQUADRAMENTO GENERALE</b>	<b>112</b>
ELENCO ELABORATI	112
-	112
PIS-D-001-EG01-GEN-EE01_H	112
RELAZIONE GENERALE DELL'INTERVENTO	112
-	112
PIS-D-001-EG01-GEN-RE01_F	112
COROGRAFIA GENERALE DI INQUADRAMENTO	112
1:5000	112
PIS-D-001-EG01-GEN-CO01_A	112
COROGRAFIA GENERALE DI INQUADRAMENTO	112
1:25000	112
PIS-D-001-EG01-GEN-CO02_A	112
PLANIMETRIA GENERALE	112
1:2000	112

<b>PIS-D-001-EG01-GEN-PG01_A</b>	<b>112</b>
<b>PLANIMETRIA GENERALE SU ORTOFOTO</b>	<b>112</b>
<b>1:2000</b>	<b>112</b>
<b>PIS-D-001-EG01-GEN-PO01_A</b>	<b>112</b>
<b>INQUADRAMENTO DELL'OPERA SUGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA</b>	<b>112</b>
<b>1:5000</b>	<b>112</b>
<b>PIS-D-001-EG01-GEN-PU01_A</b>	<b>112</b>
<b>INQUADRAMENTO DELL'OPERA SUL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI</b>	<b>112</b>
<b>1:4000</b>	<b>112</b>
<b>PIS-D-001-EG01-GEN-PU02_B</b>	<b>112</b>
<b>CARTA DEI VINCOLI E DELLE TUTELE</b>	<b>112</b>
<b>1:5000</b>	<b>112</b>
<b>PIS-D-001-EG01-GEN-CV01_B</b>	<b>112</b>

<b>A4 - DOCUMENTAZIONE PER L'ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA</b>	<b>112</b>
--	------------

<b>RELAZIONE DI VARIANTE</b>	<b>112</b>
<b>PIS-D-001-EG04-GEN-RE01_B</b>	<b>112</b>
<b>INQUADRAMENTO DELL'OPERA SULLA TAVOLA P.06 DEL PTCP DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI</b>	<b>112</b>
<b>1:5.000</b>	<b>112</b>
<b>PIS-D-001-EG04-GEN-PU01_A</b>	<b>112</b>
<b>STRALCIO DELLE NTA ALLEGATE AL PTCP VIGENTE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI RELATIVE ALLA DISCIPLINA URBANISTICA PREVISTA NELLA ZONA INTERESSATA DALL'INTERVENTO</b>	<b>112</b>
<b>-</b>	<b>112</b>
<b>PIS-D-001-EG04-GEN-RE02_A</b>	<b>112</b>
<b>INQUADRAMENTO DELL'OPERA SUL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI</b>	<b>112</b>
<b>1:1.000</b>	<b>112</b>
<b>PIS-D-001-EG04-GEN-PU02_A</b>	<b>112</b>
<b>INQUADRAMENTO DELL'OPERA SUL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI NAPOLI - ZONIZZAZIONE</b>	<b>112</b>
<b>1:4.000</b>	<b>112</b>
<b>PIS-D-001-EG04-GEN-PU03_A</b>	<b>112</b>
<b>NUOVA ZONIZZAZIONE A SEGUITO DI VARIANTE</b>	<b>112</b>
<b>1:4.000</b>	<b>112</b>
<b>PIS-D-001-EG04-GEN-PU04_A</b>	<b>112</b>
<b>STRALCIO DELLE NTA ALLEGATE AL PRG VIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI RELATIVE ALLA DISCIPLINA URBANISTICA PREVISTA NELLA ZONA INTERESSATA DALL'INTERVENTO</b>	<b>112</b>
<b>-</b>	<b>112</b>
<b>PIS-D-001-EG04-GEN-RE03_A</b>	<b>112</b>
<b>STRALCIO DELLE NTA ALLEGATE AL PRG VIGENTE DEL COMUNE DI NAPOLI RELATIVE ALLA DISCIPLINA URBANISTICA PREVISTA DALLA VARIANTE</b>	<b>112</b>
<b>-</b>	<b>112</b>
<b>PIS-D-001-EG04-GEN-RE04_A</b>	<b>112</b>

<b>B.1 - RILIEVI CELERIMETRICI</b>	<b>112</b>
------------------------------------	------------

<b>RELAZIONE SUI RILIEVI PLANO-ALTIMETRICI</b>	<b>112</b>
<b>-</b>	<b>112</b>
<b>PIS-D-001-SI01-RIL-RE01_A</b>	<b>112</b>
<b>MONOGRAFIE DEI PUNTI DI RIFERIMENTO</b>	<b>112</b>
<b>-</b>	<b>112</b>
<b>PIS-D-001-SI01-RIL-SC01_A</b>	<b>112</b>

PLANIMETRIA STATO DI FATTO - TAV 1	112
1:500	112
PIS-D-001-SI01-RIL-PV01_B	112
PLANIMETRIA STATO DI FATTO - TAV 2	112
1:500	112
PIS-D-001-SI01-RIL-PV02_B	112
<b>B.2 - INDAGINI GEOGNOSTICHE</b>	<b>112</b>
FASCICOLO INDAGINI - RELAZIONE E ALLEGATI	112
-	112
PIS-D-001-SI02-GEG-RE01_A	112
PLANIMETRIE UBICAZIONE INDAGINI	112
-	112
PIS-D-001-SI02-GEG-PU01_A	112
<b>B.3 - GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA</b>	<b>112</b>
RELAZIONE GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA E IDROGEOLOGICA	112
-	112
PIS-D-001-SI03-GEL-RE01_B	112
CARTA GEOLOGICA	112
1:5000	112
PIS-D-001-SI03-GEL-CG01_B	112
PROFILO GEOLOGICO	112
1:1000	112
PIS-D-001-SI03-GEL-FG01_A	112
<b>B.4 - GEOTECNICA</b>	<b>112</b>
RELAZIONE GEOTECNICA GENERALE	112
-	112
PIS-D-001-SI04-GET-RE01_B	112
PROFILO GEOTECNICO	112
1:1000	112
PIS-D-001-SI04-GET-FG01_A	112
<b>B.5 IDROLOGIA</b>	<b>112</b>
RELAZIONE IDROLOGICA E IDRAULICA	112
-	112
PIS-D-001-SI05-IDL-RE01_B	112
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO - CARTA DELLA PERICOLOSITÀ	112
1:5000	112
PIS-D-001-SI05-IDL-CO01_B	112
PIANO ASSETTO IDROGEOLOGICO - CARTA DEL RISCHIO	112
1:5000	112
PIS-D-001-SI05-IDL-CO02_B	112

<b>B.6 IDRAULICA</b>	<b>112</b>
PLANIMETRIA GENERALE FOSSI DISPERDENTI E PARTICOLARI	112
1:200	112
PIS-D-001-SI06-IDR-DI01_A	112
<b>B.7 SISMICA</b>	<b>112</b>
RELAZIONE SISMICA	113
-	113
PIS-D-001-SI07-SMS-RE01_B	113
<b>B.8 BONIFICA ORDIGNI BELLCI</b>	<b>113</b>
RELAZIONE BONIFICA ORDIGNI BELLCI	113
-	113
PIS-D-001-SI08-BOB-RE01_A	113
PLANIMETRIA DI PROGETTO BONIFICA ORDIGNI BELLCI	113
1:1000	113
PIS-D-001-SI08-BOB-PL01_A	113
<b>B.9 STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE</b>	<b>113</b>
RELAZIONE DESCRITTIVA	113
-	113
PIS-D-001-SI09-AMB-RE01_B	113
<b>B.10 STUDIO ACUSTICO</b>	<b>113</b>
STUDIO ACUSTICO - RELAZIONE	113
-	113
PIS-D-001-SI10-ACU-RE01_B	113
STUDIO ACUSTICO - ALLEGATI	113
VAR	113
PIS-D-001-SI10-ACU-RE02_A	113
STUDIO ACUSTICO - VALUTAZIONE PREVENTIVA DELLE PRESTAZIONI ACUSTICHE	113
-	113
PIS-D-001-SI10-ACU-RE03_A	113
<b>B.11 ARCHEOLOGIA</b>	<b>113</b>
RELAZIONE ARCHEOLOGICA	113
-	113
PIS-D-001-SI11-ARC-RE01_A	113
<b>B.12 AGRONOMIA</b>	<b>113</b>
RELAZIONE AGRONOMICA	113

-	113
PIS-D-001-SI12-AGR-RE01_A	113
PLANIMETRIA ZONIZZAZIONE	113
VAR	113
PIS-D-001-SI12-AGR-PL01_A	113
CARTA DELLA VEGETAZIONE	113
VAR	113
PIS-D-001-SI12-AGR-PL02_A	113
 <b>C.1 - TRACCIATO FERROVIARIO</b>	 <b>113</b>
 RELAZIONE TECNICA	 113
-	113
PIS-D-001-PF01-TRA-RE01_C	113
PLANIMETRIA DI PROGETTO	113
1:500	113
PIS-D-001-PF01-TRA-PP01_B	113
BINARI METROPOLITANA - PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO E PROFILO LONGITUDINALE	113
1:1000	113
PIS-D-001-PF01-TRA-PT01_B	113
BINARI METROPOLITANA - PLANIMETRIA DI TRACCIAMENTO E PROFILO LONGITUDINALE	113
1:1000	113
PIS-D-001-PF01-TRA-PT02_B	113
SEZIONI TRASVERSALI - TAV. 1/3	113
1:50	113
PIS-D-001-PF01-TRA-SZ01_C	113
SEZIONI TRASVERSALI - TAV. 2/3	113
1:50	113
PIS-D-001-PF01-TRA-SZ02_B	113
SEZIONI TRASVERSALI - TAV. 3/3	113
1:50	113
PIS-D-001-PF01-TRA-SZ03_B	113
SEZIONI TIPO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI ARMAMENTO	113
VAR	113
PIS-D-001-PF01-TRA-ST01_B	113
 <b>D.1 - VIABILITA' DI ACCESSO E COLLEGAMENTI ESTERNI</b>	 <b>113</b>
 RELAZIONE TECNICA VIABILITÀ DI ACCESSO	 113
-	113
PIS-D-001-PS01-TRA-RE01_B	113
PLANIMETRIE DI PROGETTO, TRACCIAMENTO E PROFILO LONGITUDINALE - ASSE A	113
1:500/50	113
PIS-D-001-PS01-TRA-PP01_C	113
SEZIONI TRASVERSALI - ASSE A	113
1:200	113
PIS-D-001-PS01-TRA-SZ01_A	113
PLANIMETRIE DI PROGETTO, TRACCIAMENTO E PROFILO LONGITUDINALE - ASSE B	113
1:500/50	113
PIS-D-001-PS01-TRA-PP02_D	113
SEZIONI TRASVERSALI - ASSE B	113



1:200	113
PIS-D-001-PS01-TRA-SZ02_B	113
PLANIMETRIE DI PROGETTO, TRACCIAMENTO E PROFILO LONGITUDINALE - ASSE C	113
1:500/50	113
PIS-D-001-PS01-TRA-PP03_C	113
SEZIONI TRASVERSALI - ASSE C	113
1:200	113
PIS-D-001-PS01-TRA-SZ03_A	113
SEZIONI TIPO TAV 1/4	113
1:50	113
PIS-D-001-PS01-TRA-ST01_B	113
SEZIONI TIPO TAV 2/4	113
1:50	113
PIS-D-001-PS01-TRA-ST02_B	113
SEZIONI TIPO TAV 3/4	113
1:50	113
PIS-D-001-PS01-TRA-ST03_B	113
SEZIONI TIPO TAV 4/4	113
1:50	113
PIS-D-001-PS01-TRA-ST04_A	113

<b>D.2 - PIAZZALE</b>	<b>113</b>
-----------------------	------------

PLANIMETRIA DI PROGETTO	113
1:500	113
PIS-D-001-PS02-TRA-PP01_C	113
PLANIMETRIA PIAZZALE CON MANOVRE AUTOMEZZI	113
1:500	113
PIS-D-001-PS02-TRA-PP02_B	113
SEZIONI TRASVERSALI PARCHEGGIO, VIABILITÀ INTERNE E SISTEMAZIONI A VERDE - TAV. 1	113
1:200/500	113
PIS-D-001-PS02-TRA-SZ01_C	113
SEZIONI TRASVERSALI PARCHEGGIO, VIABILITÀ INTERNE E SISTEMAZIONI A VERDE - TAV. 2	113
1:200/500	113
PIS-D-001-PS02-TRA-SZ02_C	113
SCAVI - PLANIMETRIA GENERALE	113
VAR	113
PIS-D-001-PS02-TRA-PS01_B	113
SCAVI - SEZIONI PIAZZALE	113
1:200	113
PIS-D-001-PS02-TRA-SZ03_A	113
SCAVI - SEZIONI ASSI A E B	113
1:200	113
PIS-D-001-PS02-TRA-SZ04_A	113
PLANIMETRIA DELLE DEMOLIZIONI	113
VAR	113
PIS-D-001-PS02-TRA-DM01_B	113

<b>D.3 - RETI</b>	<b>114</b>
-------------------	------------

PLANIMETRIA GENERALE RETI IDRAULICHE - LIVELLO COPERTURE	114
--	-----

<b>1:500</b>	<b>114</b>
<b>PIS-D-001-PS03-IDR-PL01_B</b>	<b>114</b>
<b>PLANIMETRIA GENERALE RETI IDRAULICHE - LIVELLO PIANO FERRO</b>	<b>114</b>
<b>1:500</b>	<b>114</b>
<b>PIS-D-001-PS03-IDR-PL02_B</b>	<b>114</b>
<b>PLANIMETRIA CONDOTTE DI SCARICO</b>	<b>114</b>
<b>1:1000</b>	<b>114</b>
<b>PIS-D-001-PS03-IDR-PL03_A</b>	<b>114</b>
<b>PLANIMETRIA FOGNA ACQUE BIANCHE - TAVOLA 01 DI 03</b>	<b>114</b>
<b>1:200</b>	<b>114</b>
<b>PIS-D-001-PS03-IDR-DI01_B</b>	<b>114</b>
<b>PLANIMETRIA FOGNA ACQUE BIANCHE - TAVOLA 02 DI 03</b>	<b>114</b>
<b>1:200</b>	<b>114</b>
<b>PIS-D-001-PS03-IDR-DI02_B</b>	<b>114</b>
<b>PLANIMETRIA FOGNA ACQUE BIANCHE - TAVOLA 03 DI 03</b>	<b>114</b>
<b>1:200</b>	<b>114</b>
<b>PIS-D-001-PS03-IDR-DI03_B</b>	<b>114</b>
<b>PLANIMETRIA RACCOLTA ACQUE COPERTURE - LIVELLO COPERTURA</b>	<b>114</b>
<b>1:200</b>	<b>114</b>
<b>PIS-D-001-PS03-IDR-DI04_B</b>	<b>114</b>
<b>PLANIMETRIA RACCOLTA ACQUE COPERTURE - LIVELLO PIANO FERRO</b>	<b>114</b>
<b>1:200</b>	<b>114</b>
<b>PIS-D-001-PS03-IDR-DI05_B</b>	<b>114</b>
<b>PLANIMETRIA FOGNA ACQUE NERE</b>	<b>114</b>
<b>1:200</b>	<b>114</b>
<b>PIS-D-001-PS03-IDR-DI06_B</b>	<b>114</b>
<b>PARTICOLARI COSTRUTTIVI</b>	<b>114</b>
<b>VAR</b>	<b>114</b>
<b>PIS-D-001-PS03-IDR-PC01_B</b>	<b>114</b>
 <b>D.4 - OPERE DI CONTENIMENTO</b>	 <b>114</b>
 <b>RELAZIONE DESCRITTIVA E DI CALCOLO OPERE DI SOSTEGNO - H=10.5M</b>	 <b>114</b>
<b>-</b>	<b>114</b>
<b>PIS-D-001-PS04-STR-RC01_C</b>	<b>114</b>
<b>RELAZIONE DESCRITTIVA E DI CALCOLO OPERE DI SOSTEGNO - H=7M</b>	<b>114</b>
<b>-</b>	<b>114</b>
<b>PIS-D-001-PS04-STR-RC02_C</b>	<b>114</b>
<b>RELAZIONE DESCRITTIVA E DI CALCOLO OPERE DI SOSTEGNO - H=4M</b>	<b>114</b>
<b>-</b>	<b>114</b>
<b>PIS-D-001-PS04-STR-RC03_C</b>	<b>114</b>
<b>RELAZIONE DESCRITTIVA E DI CALCOLO OPERE DI SOSTEGNO - H=2M</b>	<b>114</b>
<b>-</b>	<b>114</b>
<b>PIS-D-001-PS04-STR-RC04_C</b>	<b>114</b>
<b>RELAZIONE DESCRITTIVA E DI CALCOLO MURI AD U</b>	<b>114</b>
<b>-</b>	<b>114</b>
<b>PIS-D-001-PS04-STR-RC05_C</b>	<b>114</b>
<b>RELAZIONE DESCRITTIVA E DI CALCOLO MURI IN TERRA RINFORZATA</b>	<b>114</b>
<b>-</b>	<b>114</b>
<b>PIS-D-001-PS04-STR-RC06_B</b>	<b>114</b>
<b>PIANTA, PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI TIPO OPERA DI CONTENIMENTO - ASSE A</b>	<b>114</b>
<b>1:100</b>	<b>114</b>

PIS-D-001-PS04-TRA-MU01_B	114
PIANTA, PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI TIPO OPERA DI CONTENIMENTO - ASSE C	114
1:100	114
PIS-D-001-PS04-TRA-MU02_B	114
PIANTA, PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI TIPO OPERA DI CONTENIMENTO SUD - PIAZZALE- TAV.1	114
1:100	114
PIS-D-001-PS04-TRA-MU03_B	114
PIANTA, PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI TIPO OPERA DI CONTENIMENTO SUD - PIAZZALE- TAV.2	114
1:100	114
PIS-D-001-PS04-TRA-MU04_B	114
PIANTA, PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI TIPO OPERA DI CONTENIMENTO SUD - PIAZZALE- TAV.3	114
1:100	114
PIS-D-001-PS04-TRA-MU05_B	114
PIANTA, PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI TIPO OPERA DI CONTENIMENTO SUD - PIAZZALE- TAV.4	114
1:100	114
PIS-D-001-PS04-TRA-MU06_B	114
PIANTA, PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI TIPO OPERA DI CONTENIMENTO SUD - PIAZZALE- TAV.5	114
1:100	114
PIS-D-001-PS04-TRA-MU07_B	114
PIANTA, PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI TIPO OPERA DI CONTENIMENTO NORD - PIAZZALE- TAV.1	114
1:100	114
PIS-D-001-PS04-TRA-MU08_B	114
PIANTA, PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI TIPO OPERA DI CONTENIMENTO NORD - PIAZZALE- TAV.2	114
1:100	114
PIS-D-001-PS04-TRA-MU09_B	114
PIANTA, PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI TIPO MURO IN TERRA RINFORZATA - TAV. 1	114
1:100	114
PIS-D-001-PS04-TRA-MU10_A	114
PIANTA, PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI TIPO MURO IN TERRA RINFORZATA - TAV. 2	114
1:100	114
PIS-D-001-PS04-TRA-MU11_A	114
PIANTA, PROFILO LONGITUDINALE E SEZIONI TIPO MURO IN TERRA RINFORZATA - TAV. 3	114
1:100	114
PIS-D-001-PS04-TRA-MU12_A	114
PARTICOLARI COSTRUTTIVI TERRE RINFORZATE	114
1:100	114
PIS-D-001-PS04-TRA-PC01_A	114
TABELLE MATERIALI E INCIDENZA OPERE DI CONTENIMENTO	114
VAR	114
PIS-D-001-PS04-TRA-MU13_A	114

---

<b>E.1 - GENERALE</b>	<b>114</b>
-----------------------	------------

RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE	114
-	114
PIS-D-001-ED01-ARC-RE01_D	114
PLANIMETRIA GENERALE - PIANO TERRA E PROFILI	114
1:500	114
PIS-D-001-ED01-ARC-DI01_C	114
PLANIMETRIA GENERALE - COPERTURE	114
1:500	114
PIS-D-001-ED01-ARC-DI02_C	114

ABACO DELLE MURATURE	114
1:10	114
PIS-D-001-ED01-ARC-DI03_C	114
ABACO E PIANTE DEI MASSETTI	114
VAR	114
PIS-D-001-ED01-ARC-DI04_C	114
PIANTA DEI CONTROSOFFITTI	114
1:200	114
PIS-D-001-ED01-ARC-DI05_C	114
ABACO DEGLI INFISSI 1/5	114
1:20	114
PIS-D-001-ED01-ARC-DI06_C	114
ABACO DEGLI INFISSI 2/5	114
1:20	114
PIS-D-001-ED01-ARC-DI07_C	114
ABACO DEGLI INFISSI 3/5	114
1:20	114
PIS-D-001-ED01-ARC-DI08_C	114
ABACO DEGLI INFISSI 4/5	114
1:50	114
PIS-D-001-ED01-ARC-DI09_C	114
ABACO DEGLI INFISSI 5/5	114
1:50	114
PIS-D-001-ED01-ARC-DI10_C	114
PARTICOLARI COSTRUTTIVI	114
VAR	114
PIS-D-001-ED01-ARC-PC01_C	114
VISTE 3D	114
-	114
PIS-D-001-ED01-ARC-VI01_C	114
 <b>E.2 - EDIFICIO OFFICINA - MAGAZZINO - SERVIZI</b>	 <b>114</b>
 PIANTA PIANO TERRA	 114
1:200	114
PIS-D-001-ED02-ARC-DI01_C	114
PIANTA PIANO PRIMO	115
1:200	115
PIS-D-001-ED02-ARC-DI02_C	115
PIANTA PIANO COPERTURA	115
1:200	115
PIS-D-001-ED02-ARC-DI03_C	115
BLOCCO SERVIZI – PIANTE PIANO TERRA E PIANO PRIMO	115
1:100	115
PIS-D-001-ED02-ARC-DI04_C	115
BLOCCO SERVIZI – PROSPETTI E SEZIONI	115
1:100	115
PIS-D-001-ED02-ARC-DI05_C	115
PROSPETTI	115
1:200	115
PIS-D-001-ED02-ARC-PP01_C	115
SEZIONI	115

1:200	115
PIS-D-001-ED02-ARC-SZ01_C	115
<b>E.3 - EDIFICI ACCESSORI</b>	<b>115</b>
GUARDIANIA – TETTOIA RACCOLTA RIFIUTI	115
1:100	115
PIS-D-001-ED03-ARC-DI01_D	115
<b>F.1 - EDIFICIO OFFICINA</b>	<b>115</b>
RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO EDIFICIO	115
-	115
PIS-D-001-ED01-STR-RC01_B	115
RELAZIONE DI CALCOLO FOSSE DI ISPEZIONE E COLONNINE	115
-	115
PIS-D-001-ED01-STR-RC02_B	115
RELAZIONE DI CALCOLO PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE	115
-	115
PIS-D-001-ED01-STR-RC03_A	115
TABELLA MATERIALI E INCIDENZA STRUTTURE	115
-	115
PIS-D-001-ED01-STR-SC01_A	115
PLANIMETRIA DI INQUADREMENTO GENERALE	115
1:500	115
PIS-D-001-ED01-STR-PL01_A	115
PLANIMETRIA E SEZIONE DI SCAVO	115
1:200	115
PIS-D-001-ED01-STR-PL02_A	115
CARPENTERIA FONDAZIONE A QUOTA -1,40 M - TAVOLA DI INSIEME	115
1:200	115
PIS-D-001-ED01-STR-DI01_A	115
CARPENTERIE FONDAZIONE A QUOTA -1,40 M - TAV. 1/2	115
1:100	115
PIS-D-001-ED01-STR-CP01_A	115
CARPENTERIE FONDAZIONE A QUOTA -1,40 M - TAV. 2/2	115
1:100	115
PIS-D-001-ED01-STR-CP02_A	115
CARPENTERIA FONDAZIONE A QUOTA -0,50 M - TAVOLA DI INSIEME	115
1:200	115
PIS-D-001-ED01-STR-DI02_A	115
CARPENTERIE FONDAZIONE A QUOTA -0,50 M - TAV. 1/2	115
1:100	115
PIS-D-001-ED01-STR-CP03_A	115
CARPENTERIE FONDAZIONE A QUOTA -0,50 M - TAV. 2/2	115
1:100	115
PIS-D-001-ED01-STR-CP04_A	115
CARPENTERIA PIANTE ALLO SPICCATO - TAVOLA DI INSIEME	115
1:200	115
PIS-D-001-ED01-STR-DI03_A	115
CARPENTERIA PIANTE ALLO SPICCATO - TAV. 1/2	115

1:100	115
PIS-D-001-ED01-STR-CP05_A	115
CARPENTERIA PIANTA ALLO SPICCATO - TAV. 2/2	115
1:100	115
PIS-D-001-ED01-STR-CP06_A	115
CARPENTERIA PIANTA PASSERELLA IMPERIALE - TAVOLA DI INSIEME	115
1:200	115
PIS-D-001-ED01-STR-DI04_A	115
CARPENTERIA PIANTA PASSERELLA IMPERIALE - TAV. 1/2	115
1:100	115
PIS-D-001-ED01-STR-CP07_A	115
CARPENTERIA PIANTA PASSERELLA IMPERIALE - TAV. 1/2	115
1:100	115
PIS-D-001-ED01-STR-CP08_A	115
CARPENTERIA PIANTA COPERTURA A QUOTA +9.60 E +11,50 - TAVOLA DI INSIEME	115
1:200	115
PIS-D-001-ED01-STR-DI05_A	115
CARPENTERIA PIANTA COPERTURA A QUOTA +9,60 - TAV. 1/2	115
1:100	115
PIS-D-001-ED01-STR-CP09_A	115
CARPENTERIA PIANTA COPERTURA A QUOTA +9,60 - TAV. 2/2	115
1:100	115
PIS-D-001-ED01-STR-CP10_A	115
CARPENTERIA PIANTA COPERTURA A QUOTA +11,50 - TAV. 1/2	115
1:100	115
PIS-D-001-ED01-STR-CP11_A	115
CARPENTERIA PIANTA COPERTURA A QUOTA +11,50 - TAV. 2/2	115
1:100	115
PIS-D-001-ED01-STR-CP12_A	115
CARPENTERIA PIANTA COPERTURA A QUOTA +14,50 - TAVOLA DI INSIEME	115
1:200	115
PIS-D-001-ED01-STR-DI06_A	115
CARPENTERIA PIANTA COPERTURA A QUOTA +14,50 - TAV. 1/2	115
1:100	115
PIS-D-001-ED01-STR-CP13_A	115
CARPENTERIA PIANTA COPERTURA A QUOTA +14,50 - TAV. 2/2	115
1:100	115
PIS-D-001-ED01-STR-CP14_A	115
SEZIONI TRASVERSALI	115
1:100	115
PIS-D-001-ED01-STR-SZ01_A	115
SEZIONI LONGITUDINALI - TAV.1/2	115
1:100	115
PIS-D-001-ED01-STR-SZ02_A	115
SEZIONI LONGITUDINALI - TAV.2/2	115
1:100	115
PIS-D-001-ED01-STR-SZ03_A	115
CARPENTERIA PLINTI DI FONDAZIONE	115
1:100	115
PIS-D-001-ED01-STR-PC01_B	115
CARPENTERIA FOSSA	115
VARIE	115

PIS-D-001-ED01-STR-PC02_B	115
DETTAGLI COLLEGAMENTO COLONNINO-FOSSA	115
VARIE	115
PIS-D-001-ED01-STR-PC03_B	115
DETTAGLI PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE	115
VARIE	115
PIS-D-001-ED01-STR-PC04_A	115

<b>F.2 - EDIFICIO UFFICI E MAGAZZINO CON PENSILINA</b>	<b>115</b>
--	------------

RELAZIONE DI CALCOLO EDIFICIO	115
-	115
PIS-D-001-ED02-STR-RC01_B	115
RELAZIONE DI CALCOLO PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE	115
-	115
PIS-D-001-ED02-STR-RC02_A	115
TABELLA MATERIALI E INCIDENZA STRUTTURE	116
-	116
PIS-D-001-ED02-STR-SC01_A	116
PLANIMETRIA DI INQUADREMENTO GENERALE	116
1:500	116
PIS-D-001-ED02-STR-PL01_A	116
PLANIMETRIA E SEZIONE DI SCAVO	116
1:200	116
PIS-D-001-ED02-STR-PL02_A	116
CARPENTERIA FONDAZIONE A QUOTA -0,50 M - TAVOLA DI INSIEME	116
1:200	116
PIS-D-001-ED02-STR-DI01_A	116
CARPENTERIE FONDAZIONE A QUOTA -0,50 M	116
1:100	116
PIS-D-001-ED02-STR-CP01_A	116
CARPENTERIA PIANTA ALLO SPICCATO - TAVOLA DI INSIEME	116
1:200	116
PIS-D-001-ED02-STR-DI02_A	116
CARPENTERIA PIANTA ALLO SPICCATO	116
1:100	116
PIS-D-001-ED02-STR-CP02_A	116
CARPENTERIA PIANTA SOLAIO INTERMEDIO - TAVOLA DI INSIEME	116
1:200	116
PIS-D-001-ED02-STR-DI03_A	116
CARPENTERIA PIANTA SOLAIO INTERMEDIO	116
1:100	116
PIS-D-001-ED02-STR-CP03_A	116
CARPENTERIA PIANTA COPERTURA - TAVOLA DI INSIEME	116
1:200	116
PIS-D-001-ED02-STR-DI04_A	116
CARPENTERIA PIANTA COPERTURA	116
1:100	116
PIS-D-001-ED02-STR-CP04_A	116
SEZIONI TRASVERSALI	116
1:100	116
PIS-D-001-ED02-STR-SZ01_A	116

SEZIONI LONGITUDINALI - TAV. 1/2	116
1:100	116
PIS-D-001-ED02-STR-SZ02_A	116
SEZIONI LONGITUDINALI - TAV. 2/2	116
1:100	116
PIS-D-001-ED02-STR-SZ03_A	116
CARPENTERIA PLINTI DI FONDAZIONE	116
VARIE	116
PIS-D-001-ED02-STR-PC01_B	116
PARTICOLARI COSTRUTTIVI	116
PIS-D-001-ED02-STR-PC02_A	116
DETTAGLI PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE	116
VARIE	116
PIS-D-001-ED02-STR-PC03_A	116
 <b>F.3 - PENSILINA COPERTURA BINARI DI STAZIONAMENTO E DI LAVAGGIO</b>	 <b>116</b>
 RELAZIONE DI CALCOLO EDIFICIO	 116
-	116
PIS-D-001-ED03-STR-RC01_B	116
TABELLA MATERIALI E INCIDENZA STRUTTURE	116
-	116
PIS-D-001-ED03-STR-SC01_A	116
PLANIMETRIA DI INQUADREMENTO GENERALE	116
1:500	116
PIS-D-001-ED03-STR-PL01_A	116
PLANIMETRIA E SEZIONE DI SCAVO	116
1:200	116
PIS-D-001-ED03-STR-PL02_A	116
CARPENTERIA FONDAZIONE - TAVOLA DI INSIEME	116
1:200	116
PIS-D-001-ED03-STR-DI01_A	116
CARPENTERIE FONDAZIONE - TAV. 1/2	116
1:100	116
PIS-D-001-ED03-STR-CP01_A	116
CARPENTERIE FONDAZIONE - TAV. 2/2	116
1:100	116
PIS-D-001-ED03-STR-CP02_A	116
CARPENTERIA PIANTA ALLO SPICCATO - TAVOLA DI INSIEME	116
1:200	116
PIS-D-001-ED03-STR-DI02_A	116
CARPENTERIA PIANTA ALLO SPICCATO - TAV. 1/2	116
1:100	116
PIS-D-001-ED03-STR-CP03_A	116
CARPENTERIA PIANTA ALLO SPICCATO - TAV. 2/2	116
1:100	116
PIS-D-001-ED03-STR-CP04_A	116
CARPENTERIA PIANTA COPERTURA - TAVOLA DI INSIEME	116
1:200	116
PIS-D-001-ED03-STR-DI03_A	116
CARPENTERIA PIANTA COPERTURA	116
1:100	116



PIS-D-001-ED03-STR-CP05_A	116
SEZIONI TRASVERSALI	116
1:100	116
PIS-D-001-ED03-STR-SZ01_A	116
SEZIONI LONGITUDINALI	116
1:100	116
PIS-D-001-ED03-STR-SZ02_A	116
PARTICOLARI COSTRUTTIVI	116
VARIE	116
PIS-D-001-ED03-STR-PC01_B	116

#### **F.4 - EDIFICI ACCESSORI** 116

TETTOIA RIFIUTI - RELAZIONE GEOTECNICA E DI CALCOLO STRUTTURALE	116
-	116
PIS-D-001-ED04-STR-RC01_B	116
TETTOIA RIFIUTI - CARPENTERIE FONDAZIONE, ELEVAZIONI E COPERTURA	116
1:50	116
PIS-D-001-ED04-STR-CP01_B	116
GUARDIANIA - RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE ELEVAZIONE	116
-	116
PIS-D-001-ED04-STR-RC02_C	116
GUARDIANIA - RELAZIONE GEOTECNICA E DI CALCOLO FONDAZIONE	116
-	116
PIS-D-001-ED04-STR-RC03_C	116
GUARDIANIA - CARPENTERIE FONDAZIONE, ELEVAZIONI E COPERTURA	116
1:50	116
PIS-D-001-ED04-STR-CP02_B	116

#### **F.5 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA** 116

RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE	116
-	116
PIS-D-001-ED05-STR-RE01_B	116
TABELLA MATERIALI E INCIDENZA STRUTTURE	116
-	116
PIS-D-001-ED05-STR-SC01_A	116
PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO DELL'OPERA	116
VAR	116
PIS-D-001-ED05-STR-PL01_A	116
CARPENTERIA - TAV 1/2	116
VAR	116
PIS-D-001-ED05-STR-CP01_A	116
CARPENTERIA - TAV 2/2	116
VAR	116
PIS-D-001-ED05-STR-CP02_A	116
PARTICOLARI COSTRUTTIVI	117
VAR	117
PIS-D-001-ED05-STR-PC01_B	117

#### **G.1 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO** 117

RELAZIONE DESCRITTIVA E DI CALCOLO	117
PIS-D-001-IM01-IFV-RE01_B	117
SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO FOTOVOLTAICO	117
PIS-D-001-IM01-IFV-SC01_A	117
PLANIMETRIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO	117
PIS-D-001-IM01-IFV-PL01_A	117

<b>G.2 - IMPIANTI MECCANICI</b>	<b>117</b>
---------------------------------	------------

G.2.0 ELABORATI GENERALI	117
RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI	117
-	117
PIS-D-001-IM00-MEC-RE01_C	117
RELAZIONE CALCOLO TERMICO DELL'EDIFICIO	117
-	117
PIS-D-001-IM00-MEC-RE02_C	117
RELAZIONE CALCOLO IMPIANTO IDRONICO	117
-	117
PIS-D-001-IM00-MEC-RE03_C	117
RELAZIONE CALCOLO IMPIANTO AEREAULICO	117
-	117
PIS-D-001-IM00-MEC-RE04_C	117
RELAZIONE CALCOLO IMPIANTO IDRICO SANITARIO	117
-	117
PIS-D-001-IM00-MEC-RE05_A	117
RELAZIONE CALCOLO IMPIANTO IDRICO INDUSTRIALE	117
-	117
PIS-D-001-IM00-MEC-RE06_A	117
RELAZIONE CALCOLO IMPIANTO ARIA COMPRESSA	117
-	117
PIS-D-001-IM00-MEC-RE07_B	117
RELAZIONE CALCOLO RETI DI SCARICO	117
-	117
PIS-D-001-IM00-MEC-RE08_A	117
IMPIANTO DEPURAZIONE PER ACQUE DI LAVAGGIO	117
-	117
PIS-D-001-IM00-MEC-DI01_A	117
G.2.1 EDIFICIO OFFICINA - MAGAZZINO - SERVIZI	117
RETE IDRONICA ZONA MAGAZZINO SERVIZI E UFFICI	117
1:100	117
PIS-D-001-IM01-MEC-LA01_B	117
RETE IDRONICA ZONA OFFICINA	117
1:200	117
PIS-D-001-IM01-MEC-LA02_B	117
RETE AEREAULICA ZONA MAGAZZINO SERVIZI E UFFICI	117
1:100	117
PIS-D-001-IM01-MEC-LA03_B	117
RETE IDRICO SANITARIA ADDUZIONE	117
1:200	117
PIS-D-001-IM01-MEC-LA04_A	117
RETE IDRICO SANITARIA SCARICHI ZONA MAGAZZINO SERVIZI E UFFICI	117
1:100	117

<b>PIS-D-001-IM01-MEC-LA05_C</b>	<b>117</b>
RETE ADDUZIONE ACQUA INDUSTRIALE, ALLACCIO GAS ED ARIA COMPRESSA	117
<b>1:200</b>	<b>117</b>
<b>PIS-D-001-IM01-MEC-LA06_B</b>	<b>117</b>
RETE IDRICO INDUSTRIALE SCARICHI OFFICINA	117
<b>1:200</b>	<b>117</b>
<b>PIS-D-001-IM01-MEC-LA07_B</b>	<b>117</b>
RETE IDRICO ANTINCENDIO	117
<b>1:200</b>	<b>117</b>
<b>PIS-D-001-IM01-MEC-LA08_B</b>	<b>117</b>
<b>G.2.2 LOCALI TECNICI</b>	<b>117</b>
IMPIANTI MECCANICI LAYOUT E SCHEMA DI CENTRALE	117
-	117
<b>PIS-D-001-IM02-MEC-LA01_C</b>	<b>117</b>
RETE IDRICO ANTINCENDIO LAYOUT E SCHEMA DI CENTRALE	117
-	117
<b>PIS-D-001-IM02-MEC-LA02_B</b>	<b>117</b>
 <b>G.3 IMPIANTI LFM</b>	 <b>117</b>
 <b>G.3.0 RELAZIONI E TIPOLOGICI</b>	 <b>117</b>
RELAZIONE TECNICA GENERALE IMPIANTI ELETTRICI	117
-	117
<b>PIS-D-001-IM00-LFM-RE01_B</b>	<b>117</b>
RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI	117
-	117
<b>PIS-D-001-IM00-LFM-RE02_A</b>	<b>117</b>
RELAZIONE DI CALCOLO ILLUMINOTECNICO	117
-	117
<b>PIS-D-001-IM00-LFM-RE03_A</b>	<b>117</b>
RELAZIONE DI VERIFICA PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE	117
-	117
<b>PIS-D-001-IM00-LFM-RE04_A</b>	<b>117</b>
<b>G.3.1 CABINA MT.BT</b>	<b>117</b>
SCHEMA UNIFILARE GENERALE	117
-	117
<b>PIS-D-001-IM01-LFM-SC01_A</b>	<b>117</b>
SCHEMA A BLOCCHI DELLE ALIMENTAZIONI E DISTRIBUZIONE BT	117
-	117
<b>PIS-D-001-IM01-LFM-SC02_A</b>	<b>117</b>
PLANIMETRIA LAYOUT APPARECCHIATURE DI CABINA	117
<b>1:50</b>	<b>117</b>
<b>PIS-D-001-IM01-LFM-PL01_A</b>	<b>117</b>
PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE E CANALIZZAZIONI PRINCIPALI	117
<b>1:50</b>	<b>117</b>
<b>PIS-D-001-IM01-LFM-PL02_A</b>	<b>117</b>
PLANIMETRIA IMPIANTO DI TERRA	117
<b>1:50</b>	<b>117</b>
<b>PIS-D-001-IM01-LFM-PL03_A</b>	<b>117</b>
PLANIMETRIA DISTRIBUZIONE CAVI DORSALI	117
<b>1:50</b>	<b>117</b>
<b>PIS-D-001-IM01-LFM-PL04_A</b>	<b>117</b>

PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE E IMPIANTI SPECIALI	117
1:50	117
PIS-D-001-IM01-LFM-PL05_A	117
SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE QUADRO MT	117
-	117
PIS-D-001-IM01-LFM-SC03_A	117
SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE QUADRO QGBT	117
-	117
PIS-D-001-IM01-LFM-SC04_A	117
<b>G.3.2 EDIFICIO OFFICINA</b>	<b>117</b>
PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ZONA UFFICI E MAGAZZINO	117
1:100	117
PIS-D-001-IM02-LFM-PL01_A	117
PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ZONA UFFICI E SPOGLIATOI	118
1:100	118
PIS-D-001-IM02-LFM-PL02_B	118
PLANIMETRIA IMPIANTO DI FORZA MOTRICE ZONA UFFICI E MAGAZZINO	118
1:100	118
PIS-D-001-IM02-LFM-PL03_B	118
PLANIMETRIA IMPIANTO DI FORZA MOTRICE ZONA SPOGLIATOI	118
1:100	118
PIS-D-001-IM02-LFM-PL04_A	118
SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI	118
-	118
PIS-D-001-IM02-LFM-SC01_A	118
<b>G.3.3 EDIFICI MAGAZZINO E SERVIZI</b>	<b>118</b>
PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ZONA UFFICI E MAGAZZINO	118
1:50	118
PIS-D-001-IM03-LFM-PL01_A	118
PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE ZONA UFFICI E SPOGLIATOI	118
1:50	118
PIS-D-001-IM03-LFM-PL02_A	118
PLANIMETRIA IMPIANTO DI FORZA MOTRICE ZONA UFFICI E MAGAZZINO	118
1:50	118
PIS-D-001-IM03-LFM-PL03_A	118
PLANIMETRIA IMPIANTO DI FORZA MOTRICE ZONA SPOGLIATOI	118
1:50	118
PIS-D-001-IM03-LFM-PL04_A	118
SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI	118
-	118
PIS-D-001-IM03-LFM-SC01_A	118
<b>G.3.4 LOCALI TECNICI</b>	<b>118</b>
PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE LOCALI TECNICI P1 ZONA UFFICI E MAGAZZINO	118
1:50	118
PIS-D-001-IM04-LFM-PL01_A	118
PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE LOCALI TECNICI P1 ZONA UFFICI E SPOGLIATOI	118
1:50	118
PIS-D-001-IM04-LFM-PL02_A	118
SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI	118
-	118
PIS-D-001-IM04-LFM-SC01_A	118
<b>G.3.5 PIAZZALE</b>	<b>118</b>

PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PENSILINA SUD	118
1:200	118
PIS-D-001-IM05-LFM-PL01_A	118
PLANIMETRIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE LOCALE GUARDIANIA	118
1:200	118
PIS-D-001-IM05-LFM-PL02_A	118
PLANIMETRIA CAVIDOTTI ESTERNI IMPIANTI ELETTRICI	118
1:200	118
PIS-D-001-IM05-LFM-PL03_A	118
PLANIMETRIA IMPIANTO DI TERRA GENERALE	118
1:200	118
PIS-D-001-IM05-LFM-PL04_A	118
SCHEMA UNIFILARE QUADRO ELETTRICO QE-G	118
1:200	118
PIS-D-001-IM05-LFM-SC01_A	118

#### **G.4 IMPIANTI SPECIALI** **118**

<b>G.4.0 RELAZIONI E TIPOLOGICI</b>	<b>118</b>
<b>RELAZIONE TECNICA IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO (FONIA E DATI)</b>	<b>118</b>
-	<b>118</b>
<b>PIS-D-001-IM00-SPC-RE01_A</b>	<b>118</b>
<b>RELAZIONE TECNICA IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI ED EVAC</b>	<b>118</b>
-	<b>118</b>
<b>PIS-D-001-IM00-SPC-RE02_A</b>	<b>118</b>
<b>G.4.1 EDIFICIO OFFICINA</b>	<b>118</b>
<b>PLANIMETRIA E LAY-OUT APPARECCHIATURE IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO (FONIA E DATI)</b>	<b>118</b>
<b>1:50</b>	<b>118</b>
<b>PIS-D-001-IM01-SPC-PL01_B</b>	<b>118</b>
<b>PLANIMETRIA E LAY-OUT APPARECCHIATURE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI</b>	<b>118</b>
<b>1:50</b>	<b>118</b>
<b>PIS-D-001-IM01-SPC-PL02_A</b>	<b>118</b>
<b>PLANIMETRIA E LAY-OUT APPARECCHIATURE IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA DI EMERGENZA (EVAC)</b>	<b>118</b>
<b>1:50</b>	<b>118</b>
<b>PIS-D-001-IM01-SPC-PL03_A</b>	<b>118</b>
<b>PLANIMETRIA E LAY-OUT APPARECCHIATURE IMPIANTO TVCC, ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI</b>	<b>118</b>
<b>1:50</b>	<b>118</b>
<b>PIS-D-001-IM01-SPC-PL04_A</b>	<b>118</b>
<b>G.4.2 EDIFICIO MAGAZZINO, SERVIZI E LOCALI TECNICI</b>	<b>118</b>
<b>G.4.2.1 SPOGLIATOI E UFFICI PIANO TERRA - LOCALI TECNICI PIANO PRIMO</b>	<b>118</b>
<b>PLANIMETRIA E LAY-OUT APPARECCHIATURE IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO (FONIA E DATI)</b>	<b>118</b>
<b>1:50</b>	<b>118</b>
<b>PIS-D-001-IM02-SPC-PL01_A</b>	<b>118</b>
<b>PLANIMETRIA E LAY-OUT APPARECCHIATURE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI</b>	<b>118</b>
<b>1:50</b>	<b>118</b>
<b>PIS-D-001-IM02-SPC-PL02_A</b>	<b>118</b>
<b>PLANIMETRIA E LAY-OUT APPARECCHIATURE IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA DI EMERGENZA (EVAC)</b>	<b>118</b>
<b>1:50</b>	<b>118</b>
<b>PIS-D-001-IM02-SPC-PL03_A</b>	<b>118</b>
<b>PLANIMETRIA E LAY-OUT APPARECCHIATURE IMPIANTO TVCC, ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI</b>	<b>118</b>
<b>1:50</b>	<b>118</b>
<b>PIS-D-001-IM02-SPC-PL04_A</b>	<b>118</b>

<b>G.4.2.2 UFFICI E MAGAZZINO PIANO TERRA - LOCALI TECNICI PIANO PRIMO</b>	<b>118</b>
PLANIMETRIA E LAY-OUT APPARECCHIATURE IMPIANTO CABLAGGIO STRUTTURATO (FONIA E DATI)	118
01:50	118
PIS-D-001-IM02-SPC-PL05_A	118
PLANIMETRIA E LAY-OUT APPARECCHIATURE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI	118
01:50	118
PIS-D-001-IM02-SPC-PL06_A	118
PLANIMETRIA E LAY-OUT APPARECCHIATURE IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA DI EMERGENZA (EVAC)	118
01:50	118
PIS-D-001-IM02-SPC-PL07_A	118
PLANIMETRIA E LAY-OUT APPARECCHIATURE IMPIANTO TVCC, ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI	118
01:50	118
PIS-D-001-IM02-SPC-PL08_A	118
<b>G.4.3 PIAZZALE</b>	<b>118</b>
PLANIMETRIA E LAY-OUT APPARECCHIATURE IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA DI EMERGENZA (EVAC) - PENSILINA	118
1:100	118
PIS-D-001-IM03-SPC-PL01_A	118
PLANIMETRIA E LAY-OUT APPARECCHIATURE IMPIANTO TVCC, ANTINTRUSIONE E CONTROLLO ACCESSI - PENSILINA	118
1:100	118
PIS-D-001-IM03-SPC-PL02_A	118
PLANIMETRIA E LAY-OUT APPARECCHIATURE IMPIANTI SPECIALI - GUARDIANIA	118
1:50	118
PIS-D-001-IM03-SPC-PL03_A	118
PLANIMETRIA CAVIDOTTI ESTERNI IMPIANTI SPECIALI	118
1:200	118
PIS-D-001-IM03-SPC-PL04_A	118
 <b>H.1 SEGNALEMENTO E TELECOMUNICAZIONI</b>	 <b>119</b>
 RELAZIONE TECNICA IS	 119
PIS-D-001-IS01-IS0-RE01_C	119
PRESCRIZIONI TECNICHE IS	119
PIS-D-001-IS01-IS0-RE02_A	119
PIANO SCHEMATICO IS	119
PIS-D-001-IS01-IS0-PS01_A	119
TABELLA DELLE CONDIZIONI IS	119
PIS-D-001-IS01-IS0-TC01_B	119
PIANO CAVI IS	119
PIS-D-001-IS01-IS0-PC01_A	119
LAYOUT FABBRICATO TECNOLOGICO	119
PIS-D-001-IS01-IS0-PL01_B	119
RELAZIONE TECNICA DI MANUTENZIONE	119
PIS-D-001-IS01-IS0-RE03_C	119
INDICI RAMS	119
PIS-D-001-IS01-IS0-RE04_A	119
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO IS	119
PIS-D-001-IS01-IS0-CM01_B	119
SOMMARIO IS	119
PIS-D-001-IS01-IS0-SM01_A	119
INCIDENZA MANODOPERA	119
PIS-D-001-IS01-IS0-ET01_A	119

<b>H.2 TRAZIONE ELETTRICA</b>	<b>119</b>
<b>CAPITOLATO DI APPALTO TE (REDATTO SULLA BASE DEL CAPITOLATO TECNICO TE 2014 DI RFI)</b>	<b>119</b>
PIS-D-001-ST01-TRE-CA01_A	119
SEZIONI TIPOLOGICHE DELL'IMPIANTO	119
PIS-D-001-ST01-TRE-ST01_B	119
FABBISOGNO MATERIALI (RIFERIMENTO A CATEGORICI IN USO PRESSO ITALFERR/RFI CON PREZZIARIO MACeP. 2020)	119
PIS-D-001-ST01-TRE-DI01_A	119
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (RIFERIMENTO A TARIFFE IN USO PRESSO ITALFERR/RFI CON PREZZIARIO EC 2020)	119
PIS-D-001-ST01-TRE-CM01_C	119
SOMMARIO	119
PIS-D-001-ST01-TRE-SM01_C	119
INCIDENZA MANODOPERA	119
PIS-D-001-ST01-TRE-ET01_A	119
RELAZIONE SPECIALISTICA TE	119
PIS-D-001-ST01-TRE-RE01_A	119
PIANO DI ELETTRIFICAZIONE E CPRTE FINALE	119
PIS-D-001-ST01-TRE-PL01_A	119
PIANO CAVI SEZIONATORI FINALE	119
PIS-D-001-ST01-TRE-PL02_A	119
SCHEMA DI ALIMENTAZIONE TE FINALE	119
PIS-D-001-ST01-TRE-SC01_A	119
RELAZIONE DI CALCOLO PER SOSTEGNO E RELATIVO BLOCCO DI FONDAZIONE	119
PIS-D-001-ST01-TRE-RE02_B	119
DISEGNO COSTRUTTIVO RELATIVO A N°1 FONDAZIONE	119
PIS-D-001-ST01-TRE-PC01_A	119
<b>I.1 - CENSIMENTO E RISOLUZIONE INTERFERENZE</b>	<b>119</b>
RELAZIONE DESCRITTIVA DELLE INTERFERENZE	119
PIS-D-001-IN01-GEN-RE01_A	119
PLANIMETRIA CENSIMENTO INTERFERENZE SU SATO ATTUALE	119
PIS-D-001-IN01-GEN-PP01_A	119
PLANIMETRIA CENSIMENTO INTERFERENZE SU PLANIMETRIA DI PROGETTO	119
PIS-D-001-IN01-GEN-PP02_A	119
PLANIMETRIA RISOLUZIONE INTERFERENZE	119
PIS-D-001-IN01-GEN-PP03_A	119
PARTICOLARI COSTRUTTIVI	119
PIS-D-001-IN01-GEN-PC01_A	119
<b>J.1 - PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO</b>	<b>119</b>
RELAZIONE GIUSTIFICATIVA INDENNITÀ DI ESPROPRIO	119
PIS-D-001-ES01-GEN-RE01_E	119
ELENCO DITTE	119
PIS-D-001-ES01-GEN-EE01_D	119
PLANIMETRIA PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO	119
PIS-D-001-ES01-GEN-PC01_D	119
VISURE CATASTALI - BOOK A4	119
PIS-D-001-ES01-GEN-VC01_A	119

<b>K.1 - CANTIERIZZAZIONE</b>	<b>119</b>
RELAZIONE DI CANTIERIZZAZIONE	119
-	119
PIS-D-001-CA01-CAN-RE01_A	119
PLANIMETRIA AREE DI CANTIERE E PISTE DI ACCESSO - FASE 1	119
1:500	119
PIS-D-001-CA01-CAN-PL01_B	119
PLANIMETRIA AREE DI CANTIERE E PISTE DI ACCESSO - FASE 2	119
1:500	119
PIS-D-001-CA01-CAN-PL02_B	119
PLANIMETRIA AREE DI CANTIERE E PISTE DI ACCESSO - FASE 3	119
1:500	119
PIS-D-001-CA01-CAN-PL03_B	119
LAYOU CANTIERE BASE - FASI 1 E 2	119
1:200	119
PIS-D-001-CA01-CAN-PL04_B	119
LAYOU CANTIERE BASE - FASE 3	119
1:200	119
PIS-D-001-CA01-CAN-PL05_B	119
PIANO DI GESTIONE DELLE MATERIE	120
-	120
PIS-D-001-CA01-CAN-RE02_B	120
CAVE, DISCARICHE, IMPIANTI DI RECUPERO E IMPIANTI DI BETONAGGIO	120
1:50.000	120
PIS-D-001-CA01-CAN-CO01_A	120
CRONOPROGRAMMA	120
-	120
PIS-D-001-CA01-CAN-CR01_B	120
FASI ESECUTIVE INTERVENTO	120
1:2000	120
PIS-D-001-CA01-CAN-FE01_A	120
<b>K.2 - PROGETTO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE</b>	<b>120</b>
RELAZIONE DESCRITTIVA DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE	120
PIS-D-001-CA02-AMB-RE01_B	120
PLANIMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE	120
PIS-D-001-CA02-AMB-PL01_A	120
TIPOLOGICI DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE	120
PIS-D-001-CA02-AMB-TP01_A	120
PREVENZIONE INCENDI - RELAZIONE	120
PIS-D-001-PI01-GEN-RE01_B	120
PREVENZIONE INCENDI - INQUADRAMENTO E PLANIMETRIE	120
1:200	120
PIS-D-001-PI01-GEN-DI01_B	120
PREVENZIONE INCENDI - COMPARTIMENTI - PIANTE E SEZIONI	120
1:200	120
PIS-D-001-PI01-GEN-DI02_B	120
<b>N.1 - DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA</b>	<b>120</b>



PLANIMETRIA DELLE WBS	120
1:1000	120
PIS-D-001-CM01-COM-PP01_A	120
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	120
-	120
PIS-D-001-CM01-COM-ET01_D	120
SOMMARIO	120
-	120
PIS-D-001-CM01-COM-ET02_D	120
ANALISI NUOVI PREZZI	120
-	120
PIS-D-001-CM01-COM-ET03_C	120
ELENCO PREZZI UNITARI	120
-	120
PIS-D-001-CM01-COM-ET04_C	120
QUADRO ECONOMICO	120
-	120
PIS-D-001-CM01-COM-ET05_D	120
INCIDENZA MANODOPERA	120
-	120
PIS-D-001-CM01-COM-ET06_A	120
<b>O.1 PIANO DI SICUREZZA</b>	<b>120</b>
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO	120
-	120
PIS-D-001-SC01-SIC-RE01_B	120
VALUTAZIONE DEI COSTI DELLA SICUREZZA	120
-	120
PIS-D-001-SC01-SIC-CM01_B	120
ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE	120
-	120
PIS-D-001-SC01-SIC-RE02_B	120
FASCICOLO DELL'OPERA	120
-	120
PIS-D-001-SC01-SIC-RE03_B	120
<b>O.2 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</b>	<b>120</b>
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE GENERALE	120
-	120
PIS-D-001-CT01-GEN-RE01_B	120
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA - 01 BONIFICA ORDIGNI BELLCI	120
-	120
PIS-D-001-CT01-GEN-RE02_A	120
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA - 02 DEMOLIZIONI	120
-	120
PIS-D-001-CT01-GEN-RE03_A	120
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA - 03 OPERE IN TERRA E SCAVI	120
-	120
PIS-D-001-CT01-GEN-RE04_B	120

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA - 04 OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO E IN ACCIAIO	120
-	120
PIS-D-001-CT01-GEN-RE05_B	120
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA - 05 PAVIMENTAZIONI STRADALI, PIAZZALE	120
-	120
PIS-D-001-CT01-GEN-RE06_B	120
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA - 06 ARMAMENTO	120
-	120
PIS-D-001-CT01-GEN-RE07_B	120
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA - 07 TRAZIONE ELETTRICA	120
-	120
PIS-D-001-CT01-GEN-RE08_A	120
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA - 08 SEGNALEMENTO	120
-	120
PIS-D-001-CT01-GEN-RE09_C	120
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA - 09 OPERE ARCHITETTONICHE	120
-	120
PIS-D-001-CT01-GEN-RE10_C	120
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA - 10 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	120
-	120
PIS-D-001-CT01-GEN-RE11_A	120
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA - 11 IMPIANTI MECCANICI	120
-	120
PIS-D-001-CT01-GEN-RE12_A	120
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA - 12 IMPIANTI FOTOVOLTAICI	120
-	120
PIS-D-001-CT01-GEN-RE13_A	120
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA - 13 IMPIANTI SMALTIMENTO E TRATTAMENTO ACQUE	120
-	120
PIS-D-001-CT01-GEN-RE14_A	120
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA - 14 OPERE A VERDE	120
-	120
PIS-D-001-CT01-GEN-RE15_A	120
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA - 15 GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO	120
-	120
PIS-D-001-CT01-GEN-RE16_A	120
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - PARTE TECNICA - 16 GESTIONE INFORMATIVA BIM	120
-	120
PIS-D-001-CT01-GEN-RE17_B	120

## ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti – decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- DM 154/2017 – decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 22 agosto 2017, n. 154 – *Regolamento concernente gli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*;
- Decreto legislativo n. 81/2008 – decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Regolamento – decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – per la parte ancora vigente;
- Capitolato generale d'appalto – decreto ministeriale (lavori pubblici) 19 aprile 2000, n. 145, per gli articoli non abrogati dal D.P.R. n. 207 del 2010;
- R.U.P. – Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del Codice dei contratti decreto legislativo n. 50 del 2016;
- DM (Giustizia) 17 giugno 2016 – Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- DURC (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestante la regolarità contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dall'art. 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 – per la parte ancora vigente;
- Codice Civile;
- Stazione Appaltante: il soggetto giuridico che indice l'appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione Appaltante si intende l'Amministrazione aggiudicatrice, l'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell'articolo 32 del Nuovo Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
- Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell'articolo 45 del Nuovo Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
- DL: l'ufficio di Direzione dei lavori, di cui è titolare la DL, tecnico incaricato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 101 co. 3° del Nuovo Codice dei contratti e delle linee guida dell'ANAC di cui all'art. 111 co. 2° Nuovo Codice dei contratti (D.M. 49/2018);
- CSP: Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del vigente D. Lgs. n. 81/2008;
- CSE: Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del vigente D. Lgs. n. 81/2008;
- SOA: l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale n° 207/2010 (*Fino all'adozione delle linee guida indicate all'articolo 83, comma 2 del Nuovo Codice dei contratti*);
- PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
- POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
- Costo del personale: il costo del personale impiegato nei lavori (art. 30 co 4° Nuovo Codice dei contratti) a cui è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 95 co. 10° Nuovo Codice dei contratti);
- Oneri di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'Appaltatore, connesse direttamente alla propria attività

lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26 comma 6, del Decreto n. 81 del 2008. Tali oneri sono aggiuntivi rispetto a quanto già previsto nel PSC e comunque riconducibili alle spese generali. Detti oneri aziendali sono contenuti nella quota parte delle spese generali previste dall' art.32 del D.P.R.207/2010 (*Fino alla data di entrata in vigore del Decr. Min. Infr. e Trasp. di cui all'articolo 23, comma 3 del D. Lgs. 50/2016*) e non sono riconducibili ai costi stimati per le misure previste al punto4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;

- Costi di sicurezza: i costi che derivano per l'attuazione del PSC ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs.81/2008 s.m.i.)-o dall'analisi della Stazione Appaltante anche per tramite del RUP quando il PSC non sia previsto –rif.punto4.1.2.- secondo le indicazioni dell'allegato XV punto4 del D.Lgs.81/2008 s.m.i.. A tali costi l'Appaltatore è vincolato contrattualmente (costi contrattuali) in quanto rappresentano "l'ingerenza" del Stazione Appaltante nelle scelte esecutive della stessa; in essi si possono considerare, in relazione al punto 4.1.1. dell'allegato XV, esclusivamente le spese connesse al coordinamento delle attività nel cantiere, alla gestione delle interferenze o sovrapposizioni, nonché quelle degli apprestamenti, dei servizi e delle procedure necessarie per la sicurezza dello specifico cantiere secondo le scelte di discrezionalità tecnica del CSP /Stazione Appaltante, valutate attraverso un computo metrico estimativo preciso;

**Le citazioni contenute nel presente Capitolato di articoli di legge abrogati, modificati o sostituiti per effetto di disposizioni legislative vigenti al momento dell'indizione dell'appalto si intendono automaticamente aggiornate e integrate alle disposizioni vigenti, ivi incluse Linee guida/DM/DPCM in attuazione del Codice dei contratti.**

## **PARTE PRIMA**

### **Definizione tecnica ed economica dell'appalto**

#### **Titolo I – Definizione economica e rapporti contrattuali**

#### **CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO**

##### **Art. 0. Premesse**

Il presente documento si propone di fornire le indicazioni necessarie per la realizzazione dell'ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della Linea 1 della metropolitana di Napoli – località Piscinola.

Con deliberazione di Giunta comunale n. 94 dell'8 marzo 2018 l'Amministrazione ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP) dell'intervento complesso denominato “Ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1 – Località Piscinola”.

Con determinazione dirigenziale n. 5 del 24 aprile 2018, registrata all'Indice Generale in data 30 aprile 2018 al n. 562, si è definito di procedere, mediante indizione di gara unica, all'individuazione del professionista cui affidare l'incarico per la progettazione definitiva dell'intero ampliamento del deposito, nonché della progettazione esecutiva della prima parte dell'intervento;

Con determinazione dirigenziale n. 5 dell'11 marzo 2019, registrata all'Indice Generale al n. 371 in data 25 marzo 2019, si è preso atto degli atti di gara e dell'efficacia dell'aggiudicazione, comunicata da Invitalia in qualità di centrale di committenza con comunicazione pec del 21 febbraio 2019, della gara relativa all'affidamento della “Progettazione definitiva ed esecutiva relativa all'ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea 1 della metropolitana di Napoli – Località Piscinola (lotto 1)” a favore R.T.P. costituendo: INTEGRA CONSORZIO STABILE DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INTEGRATA (mandataria) (con consorziate esecutrici PRO.GE.77 S.R.L., STUDIO SCHIATTARELLA E ASSOCIATI S.R.L., TERRITORIA S.R.L.) – INGEGNERIA DEL TERRITORIO S.R.L., GEOLOG Studio di Geologia, dott. geol. ANDREA RONDINARA, C.M.G. TESTING S.R.L., ING. ANDREA ROMANI, EURO ENGINEERING (mandanti).

Con contratto rep. 86333 del 25 settembre 2019 è stata affidata ad Integra Consorzio Stabile di Architettura e Ingegneria Integrata la “Progettazione definitiva ed esecutiva relativa all'ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della Linea 1 della metropolitana di Napoli – località Piscinola (lotto 1)” e le attività progettuali sono state avviate come da verbale di inizio delle prestazioni del 24 ottobre 2019.

Con nota prot. 20-065-FP del 23 luglio 2020, acquisita al prot. PG/2020/0504340 in pari data, il R.T.P. Integra ha trasmesso il progetto definitivo di che trattasi e, con nota prot. n. 18580 del 6 agosto 2020 acquisita al prot. PG/2020/0536433 in data 7 agosto 2020, il Direttore di Esecuzione del Contratto ne ha dichiarato la completezza.

Con determinazione n. 11 del 27 ottobre 2020, registrata all'Indice Generale al n. 327 in data 24 novembre 2020,

si è concluso positivamente il procedimento di conferenza di servizi decisoria indetta in data 7 agosto 2020 in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14-bis della legge 241/1990 così come modificata dal D.Lgs. 127/2016, relativa all'acquisizione dei pareri o atti di assenso comunque denominati propedeutici all'approvazione del progetto definitivo per l'ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della linea 1 della metropolitana di Napoli – Località Piscinola.

Successivamente è intervenuta la formale condivisione del progetto definitivo con il Servizio Strade e grandi reti tecnologiche - su aspetti progettuali non evidenziati precedentemente - ed è stato acquisito il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli in merito al progetto dell'impianto antincendio;

In data 21 aprile 2021 al prot. PG/2021/0326650 è stata acquisita la revisione finale del progetto definitivo in parola, conforme agli esiti della suddetta conferenza di servizi, redatta dal R.T.P. Consorzio Integra, per un importo complessivo a quadro economico generale di euro 57.000.000,00 di cui euro 42.883.609,25 per lavori ed euro 1.155.254,04 per oneri della sicurezza, oltre IVA.

Il progetto definitivo è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 21 marzo 2022 e, con n. 1 emendamento, con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 15 aprile 2022. Con detta approvazione si è adottata la variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 19, c.2, del D.P.R. 327/01 con la perimetrazione dell'area corrispondente all'intero ampliamento del deposito di Piscinola; ciò ha comportato l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (i cui effetti per cinque anni rimangono sospensivamente condizionati all'acquisizione di efficacia della variante urbanistica), nonché la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto.

Le fonti di finanziamento che concorrono a dare integrale copertura per le varie annualità all'intervento complesso denominato "Ampliamento deposito mezzi e officina di manutenzione della Linea 1 – Località Piscinola" per complessivi euro 57.000.000,00 sono le seguenti:

Descrizione	Capitolo spesa	Codice bilancio	Importo
PATTO PER NAPOLI - AMPLIAMENTO DEPOSITO MEZZI E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 LOCALITA' PISCINOLA - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA M1 - VINCOLO CAP. ENTRATA 452300	256150/5	10.02- 2.02.01.09.013	9.638.463,61
COMPLETAMENTO ED INTEGRAZIONE DEPOSITO OFFICINA - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - ENTRATA CAP. 536055	236055/4	10.02- 2.02.01.09.019	4.140.000,00
METROPOLITANA DI NAPOLI LINEA 1 - AMPLIAMENTO DEPOSITO OFFICINA DI PISCINOLA - FINANZIAMENTO MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI - VINCOLO ENTRATA CAP 452301	256151	10.02- 2.02.01.09.019	1.460.000,00
AMPLIAMENTO DEPOSITO MEZZI E OFFICINA DELLA LINEA 1 LOCALITA' PISCINOLA (LOTTO 2) – PNRR M2C2 – 4.2 SVILUPPO TRASPORTO RAPIDO DI MASSA – ENTRATA CAP. 452407	252407	10.02- 2.02.01.01.999	41.761.536,39

Il corrispettivo per le attività di cui al presente capitolato risulta integralmente coperto dalle suddette fonti di finanziamento, tra cui quello concesso con decreto del MIMS n. 448 del 16 novembre 2021, divenuto efficace con la registrazione alla Corte dei Conti in data 20 dicembre 2021, nell'ambito del "Trasporto rapido di massa - Riparto delle risorse afferenti la misura M2C2 - 4.2 del PNRR".

### Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. Ai sensi del decreto Sblocca Cantieri (D.L. 32 del 18 aprile 2019), l'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione esecutiva e nell'esecuzione dei lavori, necessari per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3.

2. L'intervento è così individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione Appaltante:

**Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo relativo all'intervento denominato: AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI LOCALITÀ PISCINOLA;**

b) ubicazione: Località Piscinola – Napoli.

3. Sono compresi nell'appalto:

a) il completamento dei sondaggi geotecnici e geognostici che non sono stati effettuati in fase di stesura del progetto definitivo;

b) la ricognizione archeologica analitica dell'area oggetto d'intervento, l'esecuzione di carotaggi geoarcheologici, la redazione del piano degli scavi e l'esecuzione dei saggi di scavo archeologico, secondo le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli;

c) la redazione della progettazione esecutiva, da redigere a cura dell'Appaltatore nel rispetto dell'articolo 23, comma 8, del Codice dei contratti, in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione Appaltante e da approvare da parte di quest'ultima prima dell'inizio dei lavori; nel seguito del presente contratto ogni qualvolta ricorrano le parole «progettazione esecutiva» si intende la prestazione di cui alla presente lettera c);

d) l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza, nonché dagli elaborati e dalla documentazione di cui alla lettera b).

4. La progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori sono sempre e comunque effettuate secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione l'articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice Unico di Progetto (CUP)	Codice Identificativo Gara (CIG)
<b>B61E16000790007</b>	-

## **Art. 2. Ammontare dell'appalto**

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

1	Importo esecuzione lavoro a corpo soggetto a ribasso	65.424.049,52
2	Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza lavori a corpo non soggetti a ribasso	1.611.714,69
<b>A</b>	<b>IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO DI LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA</b> (1 + 2)	<b>66.878.218,15</b>
<b>P</b>	Importo per servizi (progettazione esecutiva e sondaggi) a corpo soggetto a ribasso	689.859,55
<b>TOT</b>	<b>IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO</b> (A + P)	<b>69.337.338,45</b>

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, formulato sul progetto definitivo posto a base gara ed applicato agli importi base:

- a) di cui al rigo 1, relativo all'esecuzione del lavoro a corpo;
- b) di cui al rigo P, relativo al corrispettivo per i servizi (progettazione esecutiva e sondaggi).

3. Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2.

## **Art. 3. Modalità di svolgimento della gara e criterio di aggiudicazione**

1. L'appalto sarà interamente gestito con modalità telematica, ai sensi dell'art. 58 del Codice. Pertanto, le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla Stazione Appaltante esclusivamente per mezzo della Piattaforma digitale per la gestione dell'Elenco Fornitori e delle Gare Telematiche del Comune di Napoli, accessibile all'indirizzo: <https://acquistitelematici.comune.napoli.it>.
2. L'affidamento avverrà mediante gara ad evidenza pubblica con procedura aperta, settori ordinari, ai sensi dell'art. 60 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara. Le offerte tecniche non possono prevedere varianti al progetto posto a base di gara, fatta eccezione per i miglioramenti allo stesso ammessi nel disciplinare di gara.

## **Art. 4. Modalità di stipulazione del contratto**

1. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.
2. Il contratto è stipulato “**a corpo**” ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. dddd) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'articolo 43, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010. L'importo del contratto è calcolato come al precedente articolo 2 comma 2, a seguito delle risultanze di gara in cui si è valutata l'offerta tecnico-economica prodotta dal concorrente come previsto nel disciplinare di gara. Tale importo deve considerarsi fisso e invariabile,



senza che possa essere invocata alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle singole attività indicate nel progetto definitivo posto a base di gara, o riconoscimento di ulteriori compensi o oneri a qualunque titolo, per l'espletamento della prestazione secondo la tempistica scandita nel presente Capitolato, compresa la sospensione della prestazione, in regime di validità del contratto, già prevista a decorrere dalla consegna del progetto esecutivo completo sino all'approvazione dello stesso nelle forme di rito.

3. L'Appaltatore dà atto che il prezzo "a corpo" dell'appalto indicato nella sua offerta è stato determinato sulla base degli elementi progettuali da lui verificati e ritenuti validi e che si intende comprensivo di ogni e qualsiasi onere generale e particolari previsti nel presente capitolato speciale di appalto e comunque ogni onere necessario a dare l'opera finita a regola d'arte e, pertanto, comprendente l'eventuale esecuzione, fornitura e posa in opera di tutti i lavori e le forniture non indicati in progetto ma necessari per la piena funzionalità dell'opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche delle parti componenti. Pertanto, l'Appaltatore espressamente riconosce che il corrispettivo forfetario come sopra determinato remunera tutti gli oneri diretti e indiretti che sosterrà per realizzare l'opera a regola d'arte, restando a carico dell'Appaltatore medesimo ogni maggiore spesa e alea.

In particolare, a mero titolo esemplificativo, sono già ricompensate tra le opere previste ed a totale carico dell'Appaltatore, che ne dovrà tenere conto nella formulazione dell'offerta:

- a) le spese per indagini su sottoservizi ed opere impiantistiche interferenti con i lavori, determinazione dello stato di consistenza di opere da demolire e/o ristrutturare e rilievi di qualsiasi genere;
- b) tutte le spese per la bonifica bellica sistematica terrestre sulla base di valutazione del rischio effettuata dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi della Legge 177/2012 ed a seguito di presentazione di apposita istanza al 5° Reparto Infrastrutture – Reparto BCM dell'Esercito Italiano; la bonifica dovrà poi essere affidata ad imprese regolarmente iscritte all'Albo delle imprese specializzate istituito dal Ministero della Difesa;
- c) le spese per il completamento delle indagini geognostiche e geotecniche;
- d) le spese per le indagini, i sondaggi geoarcheologici, i saggi e le relazioni, secondo la procedura prescritta dall'allora Mi.B.A.C.T. – S.A.B.A.P. per il Comune di Napoli nel corso dell'intervenuta Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona ex art. 14-bis della legge 241/1990;
- e) quanto necessario per dare attuazione alle disposizioni riguardanti l'esecuzione delle opere e l'organizzazione del cantiere;
- f) le spese per opere provvisorie (delimitazioni delle aree di lavoro, ecc.);
- g) le spese per la deviazione del traffico (pedonale, ciclabile, veicolare e delle linee del trasporto pubblico) da eseguire in conformità alle indicazioni della Stazione Appaltante;
- h) le spese per il controllo di qualità e relative certificazioni;
- i) le spese relative alla realizzazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'opera, previste dalle leggi vigenti in materia, nessuna esclusa;

- j) le spese per gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamento, interferenza, ecc. interessato dalle opere;
  - k) gli oneri di ricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche che private;
  - l) gli oneri derivanti dalla istituzione e lo svolgimento delle attività del Collegio Consultivo Tecnico, di cui all'Art.48bis, per la parte in carico all'Appaltatore ex D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.
4. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 5, si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.
5. I prezzi unitari di cui al comma 4, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del Codice dei contratti, e che siano estranee ai lavori già previsti, nonché agli eventuali lavori in economia di cui all'articolo 29.
6. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3.
7. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione Appaltante.
8. Per quanto al punto precedente non sarà aggiornato il corrispettivo pattuito per la progettazione esecutiva e per il coordinamento alla sicurezza per la progettazione, nonché per la realizzazione delle opere anche in caso di aumento dell'importo dei lavori rispetto a quanto previsto nel progetto definitivo, ad eccezione di modifiche consistenti richieste dalla Stazione Appaltante.
9. Eventuali oneri aggiuntivi di qualsiasi natura derivanti da modifiche del progetto esecutivo proposte dall'Appaltatore ed approvate dalla Stazione Appaltante rimarranno a carico dell'Appaltatore stesso.

#### **Art. 5. Categorie dei lavori e progettazione**

- 1. L'importo dei lavori, soggetto a ribasso di gara, è pari ad euro 65.424.049,52 € ed include la stima del costo per la manodopera, valutato in euro 9.175.250,32 (con incidenza sull'importo dei lavori pari a 14,024%).
- 2. Ai sensi dell'articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010 e in conformità all'allegato «A» al predetto d.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali «OG3» - “STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI” – classifica VIII (oltre euro 15.494.000).
- 3. L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 2, al netto degli importi delle categorie scorporabili di cui all'articolo 6, ammonta ad euro 24.907.143,48 (con incidenza sul totale del

38,07%).

4. Sono previste categorie scorporabili ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera oo-ter) del D.Lgs. 50/2016

5. L'importo dei servizi, soggetto a ribasso di gara, è pari ad euro 689.859,55 è così determinato:

- completamento indagini geotecniche: euro 34.836,42;
- indagini geoarcheologiche: euro 30.000,00;
- compenso progettazione esecutiva: euro 606.818,57;
- spese progettazione esecutiva: euro 18.204,56

Detto importo compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidati all'Appaltatore, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza alla verifica, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

6. Il corrispettivo per la redazione della progettazione esecutiva, costituito dal compenso e dalle spese, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali richieste applicando i parametri generali per la determinazione del compenso così come previsto dal decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.

Si riporta di seguito la tabella recante la stima del quadro economico dell'opera, con riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal D.M. 17 giugno 2016. Nessun corrispettivo verrà riconosciuto, oltre a quello previsto nel presente Capitolato, per eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, per rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché per qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile alla Stazione Appaltante.

In allegato, si riporta la scheda per la determinazione del corrispettivo.

Categoria d'opera	Destinazione funzionale dell'opera ID	Identificazione delle opere	Valore dell'opera (V)	Grado di complessità (G)	Parametro sul valore dell'opera (P)	Livello prog.
EDILIZIA	E.01	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quali tettoie, depositi, e ricoveri) - Edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base	4.667.478	0,50	5,149647%	QbIII.01
	E.01		4.667.478	0,50	5,149647%	QbIII.02
	E.01		4.667.478	0,50	5,149647%	QbIII.03
	E.01		4.667.478	0,50	5,149647%	QbIII.05
	E.01		4.667.478	0,50	5,149647%	QbIII.06
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative	28.829.220	0,75	4,037688%	QbII.01
	S.04		28.829.220	0,75	4,037688%	QbIII.02
	S.04		28.829.220	0,75	4,037688%	QbIII.03
	S.04		28.829.220	0,75	4,037688%	QbIII.05
	S.04		28.829.220	0,75	4,037688%	QbIII.06

IMPIANTI (A)	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio	1.326.819	0,75	6,555292%	QbIII.01
	IA.01		1.326.819	0,75	6,555292%	QbIII.02
	IA.01		1.326.819	0,75	6,555292%	QbIII.03
	IA.01		1.326.819	0,75	6,555292%	QbIII.05
	IA.01		1.326.819	0,75	6,555292%	QbIII.06
IMPIANTI (A)	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffreddamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	693.177	0,85	7,609592%	QbIII.01
	IA.02		693.177	0,85	7,609592%	QbIII.02
	IA.02		693.177	0,85	7,609592%	QbIII.03
	IA.02		693.177	0,85	7,609592%	QbIII.05
	IA.02		693.177	0,85	7,609592%	QbIII.06
	V.02		20.787.322	0,45	4,182716%	QbIII.01
	V.02		20.787.322	0,45	4,182716%	QbIII.02
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	20.787.322	0,45	4,182716%	QbIII.03
	V.02		20.787.322	0,45	4,182716%	QbIII.05
	V.02		20.787.322	0,45	4,182716%	QbIII.06
IMPIANTI (A)	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	7.776.484	1,30	4,752616%	QbIII.01
	IA.04		7.776.484	1,30	4,752616%	QbIII.02
	IA.04		7.776.484	1,30	4,752616%	QbIII.03
	IA.04		7.776.484	1,30	4,752616%	QbIII.05
	IA.04		7.776.484	1,30	4,752616%	QbIII.06
IDRAULICA	D.04	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordinario	1.343.549	0,65	6,537517%	QbIII.01
	D.04		1.343.549	0,65	6,537517%	QbIII.02
	D.04		1.343.549	0,65	6,537517%	QbIII.03
	D.04		1.343.549	0,65	6,537517%	QbIII.05
	D.04		1.343.549	0,65	6,537517%	QbIII.06

**Art. 6. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili**

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 6 e 7 del D.P.R. n. 207 del 2010, del DM 49/2018 e all'articolo 27 del presente Capitolato speciale, sono indicate nella seguente tabella:

Descrizione delle categorie e sottocategorie di lavorazioni omogenee		Importo	Incidenza importi sul relativo totale
OG1	Edifici civili e industriali	€ 9.983.549,99	15,26%
OG3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane	€ 24.907.143,48	38,07%
OG6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	€ 1.399.894,93	2,14%
OG11	Impianti tecnologici	€ 3.422.414,71	5,23%
OG12	Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale	€ 129.088,66	0,20%
OG13	Opere di ingegneria naturalistica	€ 303.277,11	0,46%
OS1	Lavori in terra	€ 1.177.642,30	1,80%
OS18 A	Componenti strutturali in acciaio	€ 15.494.685,70	23,68%
OS19	Segnalamento e telecomunicazioni	€ 3.608.184,10	5,52%
OS21	Opere strutturali speciali	€ 2.232.287,27	3,41%
OS27	Impianti per la trazione elettrica	€ 2.270.930,34	3,47%
OS28	Impianti termici e di condizionamento	€ 494.950,93	0,76%
<b>TOTALE LAVORAZIONI - EURO</b>		<b>€ 65.424.049,52</b>	<b>100,00%</b>

2. I lavori che formano oggetto dell'appalto sono descritti negli elaborati del progetto definitivo approvato, salvo più precise indicazioni che all'atto della progettazione esecutiva potranno essere impartite dalla Stazione Appaltante.
3. Salvo quando espressamente indicato, nessuna delle opere risultanti dagli elaborati progettuali è esclusa dall'appalto.

## **CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE**

### **Art. 7. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto**

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Qualora risultassero discordanze tra le prescrizioni di Capitolato, gli elaborati di progetto ad esso allegati ed in particolare non fossero state considerate alcune parti di impianto o di tipi di materiali, resta insindacabile facoltà della Direzione lavori decidere il tipo e le dimensioni delle opere necessarie alla funzionalità degli impianti, senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
5. L'Appaltatore ha inoltre obbligo di esaminare il progetto definitivo ai fini di una corretta formulazione dell'offerta ed avere precisa cognizione di passaggi, modalità di posa, finiture, e quant'altro necessario ad una realizzazione completa in ogni sua parte.

### **Art. 8. Documenti che fanno parte del contratto**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
  1. il presente Capitolato Speciale d'Appalto, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
  2. tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara, come elencati nell'allegato «B», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
  3. l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3;
  4. il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
  5. il cronoprogramma dei lavori, con le eventuali migliorie proposte dall'Appaltatore in fase di gara;
  6. le polizze di garanzia di cui agli articoli 41, 42 e 43;
  7. Protocollo di legalità ai fini della prevenzione della criminalità organizzata;
  8. Patto d'integrità e codice di comportamento.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
  - a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  - b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
  - c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati;
  - d) il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
  - a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
  - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori;
  - c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, i documenti, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta.

#### **Art. 9. Disposizioni particolari riguardanti l'appalto**

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. L'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono l'immediata esecuzione dei lavori.
3. Tenuto conto della particolarità dell'opera e dell'affidamento congiunto della progettazione esecutiva (comprensiva del completamento dei sondaggi geotecnici, dell'esecuzione dei sondaggi geoarcheologici e conseguenti saggi) e della realizzazione dell'opera mediante appalto integrato, come previsto all'art.59 c.1 del D.Lgs.50/2016, possibile ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n.120 del 2020, istituito non compiutamente disciplinato nel D. lgs. 50/2016 e nel DM 49/2018, si precisa che la Stazione Appaltante prevede di individuare una figura di Direttore dei lavori prima dell'avvio dei lavori e pertanto solo successivamente allo svolgimento della gara per l'appalto integrato e che pertanto non è possibile adempiere a quanto previsto dall'art.4 del DM 49/2018, in merito all'attestazione



dello stato dei luoghi da parte del direttore dei lavori, da redigere prima dell'avvio della procedura di scelta del contraente.

Si precisa che le aree oggetto d'intervento sono prevalentemente di proprietà private; per dette aree è in corso un procedimento espropriativo, avviato in data 21 giugno 2021 con l'avviso di avvio del procedimento per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità (ex artt. 10, 11, 16 e 19 del D.P.R. n. 327/2001) dell'opera pubblica denominata "Ampliamento del deposito mezzi di trazione e officina di manutenzione della Linea 1 della metropolitana di Napoli – Località Piscinola (Lotto 1)" e contestuale approvazione del progetto definitivo.

Con l'approvazione del progetto definitivo e contestuale adozione della variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 19, c.2, del D.P.R. 327/01, è stato apposto il vincolo preordinato all'esproprio (i cui effetti per cinque anni rimangono sospensivamente condizionati all'acquisizione di efficacia della variante urbanistica), ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 327/01.

Pertanto, si attesta che le aree oggetto dei lavori non sono attualmente libere da persone o cose, ma che per le stesse aree sono attive tutte le procedure previste dalla legge e, in particolare, se del caso anche quella di cui all'art. 15 del D.P.R. n. 327/2001, per la loro piena disponibilità in tempo utile per l'avvio delle attività affidate.

#### **Art.10. Fallimento dell'Appaltatore**

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'articolo 110 del Codice dei contratti.
2. Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

#### **Art. 11. Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere**

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi previsti dalle legislazioni vigenti, indicando la casella di posta elettronica certificata presso la quale intende ricevere qualsiasi tipo di comunicazione; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L'Appaltatore deve altresì comunicare, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
3. Qualora l'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal legale rappresentante dell'Appaltatore, questi deve essere un dipendente dell'Appaltatore stessa o ad essa legato mediante contratto d'opera professionale regolarmente registrato (art. 13, DM



154/2017). L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

Per i lavori relativi alla categoria OG3 i soggetti indicati dall'Appaltatore ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico, ai sensi dell'art 13, comma 3 del DM 154/2017, devono essere dotati di laurea magistrale in architettura, iscritto all'albo professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, Sezione A, o in possesso di laurea magistrale in conservazione dei beni culturali. I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 svolgevano la funzione di direttore tecnico, possono conservare l'incarico presso lo stesso Appaltatore; Il soggetto o i soggetti designati nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire, per la durata dell'appalto, analogo incarico per conto di altre imprese (art. 13, comma 2, DM 154/2017).

4. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. In caso di appalto affidato a raggruppamento temporaneo di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione tecnica di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le funzioni attribuite al direttore tecnico anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

#### **Art. 12. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sottosistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici delle progettazioni definitiva ed esecutiva e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le norme del D.M. n.145/2000 e le altre legislazioni tecniche/normative vigenti in materia.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al DPR n.246/1993 recante "Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106/CEE relativo ai

prodotti da costruzione”, come modificato ed integrato dal DPR n. 499/1997, e che l’esecuzione delle opere sia conforme alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con decreto Ministero delle Infrastrutture il 14 gennaio 2008 e successivi aggiornamenti.

4. Ai sensi dell’art.101 del D.Lgs. n.50/2016 il Direttore dei Lavori, con l’ufficio di direzione lavori, ove costituito, ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti.
5. Ai sensi dell’art 5 comma 2 del DM n.145/2000, l’Appaltatore deve provvedere ai materiali ed ai mezzi d’opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati nel contratto.
6. L’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle “Norme tecniche per le costruzioni” approvate con il D.M. infrastrutture 17.01.2018.

#### **Art. 12.1 Criteri Ambientali Minimi**

1. Ai fini del rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al DM 11/01/2017, come previsto dall’art. 34 comma 2 Codice degli appalti di cui al D.Lgs 50/2016 coordinato col testo correttivo di cui al D.Lgs 56/2017, l’appaltatore è obbligato ad accettarsi della corrispondenza ai criteri CAM come dettagliatamente esplicitato nella “Relazione descrittiva delle opere architettoniche - capitolo 3.5 Indicazioni in materia di Criteri Ambientali Minimi” del progetto definitivo.
2. Sarà onere dell’operatore economico a cui sarà affidata la progettazione esecutiva la verifica della validità dei criteri CAM edilizia di cui al D.M. 23 giugno 2022 che entrerà in vigore il 04.12.2022.

#### **Art. 13. Convenzioni in materia di valuta e termini**

1. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.
2. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione Appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

### **CAPO 3. TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE**

#### **Art. 14. Progettazione definitiva**

1. La progettazione definitiva posta a base di gara, come redatta dal progettista per conto della Stazione Appaltante, verificata da soggetto terzo, validata e approvata dalla stessa Stazione Appaltante, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui all'articolo 15, nonché per l'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 15. Progettazione esecutiva: gruppo di lavoro, modalità, termini e prescrizioni vincolanti**

##### **Gruppo di lavoro:**

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mettere a disposizione della Stazione Appaltante, per tutta la durata del servizio, il gruppo di progettazione offerto in sede di gara. Dal momento della consegna dell'offerta, secondo le modalità di cui al disciplinare di gara, e per tutto lo svolgimento dell'incarico non sono ammesse variazioni nella composizione del gruppo di progettazione offerto, salvo i casi previsti dalla legge. Le variazioni dovranno, in ogni caso, essere autorizzate dalla Stazione Appaltante previa tempestiva presentazione da parte dell'Appaltatore di motivata richiesta e i tecnici facenti parte del gruppo di progettazione offerto potranno essere sostituiti esclusivamente da tecnici con comprovata esperienza e professionalità analoga o superiore. Si precisa che saranno autorizzate modifiche esclusivamente se supportate da oggettive motivazioni, non conosciute all'atto dell'offerta, che impediscano in generale lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del professionista sostituito; non saranno accolte giustificazioni legate ad una riorganizzazione dei carichi di lavoro interni o analoghe.
2. Il gruppo di progettazione è composto sia dai tecnici responsabili delle prestazioni specialistiche necessarie per la redazione del PE e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente capitolato, individuati di seguito, sia da quelli responsabili di prestazioni specialistiche aggiuntive offerte in sede di gara.
3. Le figure professionali che dovranno essere presenti all'interno del gruppo di progettazione sono:

<b>Prestazione/Figura professionale</b>	<b>Requisiti</b>
Coordinatore del gruppo di Progettazione	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale con anzianità di iscrizione all'albo professionale da almeno dieci anni
Responsabile della Progettazione Architettonica, paesaggistica, urbanistica, acustica, archeologica e del verde	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Laurea equipollente che consenta l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sezione A (art. 52 del R.D. 23/10/1925 n. 2537), iscritto nel relativo Albo professionale
Responsabile della Progettazione Strutturale	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale da almeno dieci anni
Responsabile della Progettazione Impianti Meccanici e Elettrici e Speciali (antincendio, informatica, automazione, telecomunicazioni, segnalamento, trazione elettrica)	Professionista tecnico in possesso dei requisiti previsti dall'art.5 del DM 22/01/2008 n.37 e D.lgs.139/2006 (ex L 818/84)

Responsabile della Progettazione Strade, ferrovie e strade ferrate (compreso sistemi e sovrastrutture ferroviarie e materiale rotabile)	Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Architettura o Ingegneria, iscritto nel relativo Albo professionale con anzianità di iscrizione all'albo professionale da almeno cinque anni
Esperto con qualifica di Coordinatore della Sicurezza	Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) ad indirizzo tecnico attinente alle prestazioni richieste, iscritto nel relativo Albo professionale, in possesso di abilitazione ai sensi del Titolo IV, d.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii. (in particolare deve possedere i requisiti previsti dall'art. 98 del T.U. sulla Sicurezza), in regola con gli aggiornamenti previsti dalla legislazione vigente
Esperto con qualifica di Geologo, responsabile dell'indagine geologica e geotecnica	Laurea in Scienze Geologiche, abilitato all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo Albo Professionale alla sezione A
Giovane professionista (per i soggetti partecipanti in R.T.)	Laurea in ingegneria o architettura e iscrizione all'Albo Professionale da meno di cinque anni. Tale professionista non può coprire uno dei ruoli su indicati.

Per lo svolgimento del Servizio oggetto del presente capitolato è richiesto un Gruppo di progettazione minimo di otto (8) unità che dovranno, in sede di gara, essere nominativamente individuate con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, estremi di iscrizione al relativo Ordine Professionale ove previsto, indicazione del possesso delle abilitazioni necessarie allo svolgimento della specifica prestazione in attuazione alle relative norme di settore.

Il gruppo di lavoro minimo può essere ridotto a sette (7) unità, nel caso in cui il Coordinatore del gruppo di lavoro nonché incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche, sia responsabile anche di una delle prestazioni che vanno dal punto 2 al punto 7.

Si precisa che, fatto salvo il numero minimo di unità del Gruppo, i singoli professionisti, se in possesso dei requisiti richiesti, possono essere soggetti responsabili di più prestazioni specialistiche. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del Codice e di quanto stabilito dal DM 263/2016 in attuazione al comma 2 del medesimo articolo del Codice indipendentemente dalla natura giuridica dell'Appaltatore, i Tecnici Responsabili delle singole prestazioni specialistiche dovranno, in funzione della prestazione da rendere, essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività specialistica relativa, ovvero per le attività che non richiedono il possesso di laurea essere in possesso di attinente diploma tecnico; i tecnici dovranno inoltre essere abilitati all'esercizio della professione, nonché iscritti al relativo albo professionale, ove previsto dai vigenti ordinamenti.

#### **Termini per l'esecuzione della prestazione e per l'approvazione**

La progettazione esecutiva dovrà essere conforme alle disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche con particolare riferimento all'art. 23 del D.Lgs. 50/2016, nonché alla PARTE II – TITOLO II – capo I – sezione IV del D.P.R. 207/10 e dell'art. 18 del DM 154/2017. In particolare, il progetto esecutivo dovrà determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e dovrà essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità e dimensione.

1. Prima della sottoscrizione del contratto l'Appaltatore deve consegnare alla Stazione Appaltante il Project Management Plan (PMP).

Dopo la stipulazione del contratto il R.U.P. ordina all'Appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio a tutte le attività contrattualmente previste e verrà redatto formale verbale di consegna dei lavori.

In applicazione dell'articolo 32, comma 8 e 13, del Codice dei contratti e dell'art. 8 comma 1 lett. a) della legge 11 settembre 2020, n. 120, il R.U.P. può emettere il predetto ordine per la consegna in via d'urgenza anche nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice e della stipulazione del contratto, qualora il mancato avvio delle attività finalizzate alla progettazione esecutiva determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti pubblici per il mancato rispetto dei termini previsti per le obbligazioni giuridicamente vincolanti e per l'ultimazione dei lavori; in tal caso nell'ordine sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio.

2. Qualora l'ordine di cui al comma 1 non sia emesso o non pervenga all'Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, salvo diversa indicazione della Stazione Appaltante, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
3. Le prime attività previste sono la bonifica da ordigni bellici, l'esecuzione dei sondaggi geotecnici, l'esecuzione dei sondaggi geoarcheologici e successivo invio della relazione alla competente Soprintendenza, la definizione dei saggi da parte della Soprintendenza, la redazione del piano degli scavi e l'esecuzione dei saggi. Conseguita l'autorizzazione all'esecuzione del progetto da parte della medesima Soprintendenza potrà essere redatta la progettazione esecutiva. Essa deve essere consegnata alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio di **280** (duecentootanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, ovvero di quello posto a base di gara emendato dal Consiglio comunale, con le migliorie introdotte dal concorrente in sede di offerta tecnico-economica; eventuali variazioni quantitative o qualitative, sempreché accettate dalla Direzione dei Lavori e dalla Stazione Appaltante, non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori, che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all'articolo 47. La Stazione Appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni, nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L'assenso alla variante da parte della Stazione Appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'Appaltatore; con tale

assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 3 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva, ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.

5. Non sono considerate varianti l'ottemperanza del progetto esecutivo agli indirizzi, alle osservazioni ed alle prescrizioni impartite dagli Enti nel momento dell'emissione del parere favorevole di competenza acquisito in sede di Conferenza di Servizi e/o provenienti da qualsiasi altro Ente titolato nel corso dell'intero iter di approvazione del progetto definitivo e dell'efficacia della variante urbanistica. Pertanto non è considerata variante l'adeguamento del progetto all'emendamento contenuto nella deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 15.04.2022 di approvazione del progetto definitivo ed adozione della variante urbanistica. Il progetto esecutivo dovrà essere sviluppato tenendo in debito conto ed includendo in maniera pedissequa tutto quanto sopra riportato

Qualora l'ottemperanza alle prescrizioni impartite o il recepimento del suddetto emendamento dovessero comportare una variante urbanistica, se incidente con la localizzazione dell'opera, il progetto esecutivo dovrà, separatamente, contenere tutti gli elaborati atti conseguire l'approvazione dell'Amministrazione nelle forme di rito (approvazione con deliberazione di Consiglio comunale nei modi previsti, ai sensi e con le conseguenze del D.P.R. n. 327/2001, comma 2) e consentire l'avvio delle procedure espropriative e, in particolare, dovrà essere accompagnato dalla documentazione di cui agli artt. n. 5 e n. 10 degli "Indirizzi operativi in ordine ai criteri e modalità riguardanti progetti di opere pubbliche in variante alla strumentazione urbanistica comunale generale vigente ai sensi dell'art. 19 - D.P.R. 327/2001, e succ. mm. e ii. in combinato disposto con il Regolamento Regionale di Attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011" approvati con Deliberazione della Giunta della Provincia di Napoli n. 35 del 28 febbraio 2014.

6. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l'organo di verifica di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa.
7. Unitamente alla progettazione esecutiva l'Appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell'articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001, all'ottenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.
8. Con il provvedimento di cui al comma 1, o con altri ordini di servizio tempestivamente trasmessi all'Appaltatore in tempo utile, il R.U.P. ordina all'Appaltatore medesimo di provvedere all'effettuazione di tutte le attività previste in contratto, comprendenti studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a quelli realizzati per la redazione del progetto a base di gara, per il compimento delle opere affidate: completamento delle indagini geognostiche e geotecniche; esecuzione dei sondaggi geoarcheologici e redazione del piano degli scavi da sottoporre al parere della Soprintendenza competente per la definizione dei

saggi archeologici; indagini e conseguenti attività finalizzate alla bonifica da ordigni bellici, saggi archeologici, ecc. Il compenso contrattuale comprende tutte le prove su campioni e materiali, i prelievi, indagini geognostiche, geoarcheologiche e di laboratorio e qualunque altra attività di prelievo, assistenza qualificata, esame ed elaborazione dei risultati, atta a raggiungere il livello di conoscenza previsto dalle normative vigenti, dei siti e dei materiali componenti i manufatti in parte realizzati.

9. Qualora Enti preposti alla tutela di vincoli gravanti sulle aree d'interesse dovessero prescrivere o richiedere integrazioni di indagini o documentali per l'emissione del parere di competenza, il R.U.P. richiederà all'Appaltatore tali studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo oltre quello contrattualmente previsto e tali adempimenti devono essere assolti entro il termine di cui al comma 3; tuttavia con il provvedimento di richiesta all'Appaltatore il R.U.P. può concedere motivatamente una proroga del termine di cui al predetto comma 3, strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti, ad eccezione dei casi di carenza documentale originaria.
10. La normativa antisismica applicata al presente progetto è quella di cui al Decreto Ministeriale 17.01.2018, riguardante l'aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni.
11. La raccolta degli atti e dei pareri ottenuti in Conferenza dei Servizi, degli ulteriori pareri e raccomandazioni, delle prescrizioni raccolte in fase di verifica per la verifica e validazione, nonché in fase di approvazione del progetto definitivo posto a base di gara, dovranno essere imprescindibilmente posti a base delle successive fasi della progettazione ed esecuzione delle opere ed ovviamente dell'offerta che il concorrente intenderà proporre. Si riporta l'elenco indicativo e non esaustivo:

<b>Titolo</b>	<b>Repertorio</b>	
Valutazione di incidenza Regione Campania	10/10/2019	PG/2019/0816625
Parere Italgas Reti S.p.A.	11/08/2020	PG/2020/0543008
Parere Wind Tre S.p.A.	13/08/2020	PG/2020/0545127
Richiesta integrazione relazione agronomica Servizio Verde della Città	13/08/2020	PG/2020/0546216
Inoltro per competenza dal M.I.T. Ustif di Napoli a M.I.T. D.G. Div. 5	14/08/2020	PG/2020/0546581
Richiesta relazione di impatto archeologico Mi.B.A.C.T. - Soprintendenza A.B.A.P.	26/08/2020	PG/2020/0556912
Parere Municipalità 8 - Direzione	27/08/2020	PG/2020/0558332
Richiesta revisione particellare Servizio Supporto ai RUP	08/09/2020	PG/2020/0581297
Parere M.I.T. D.G. Div. 5	16/09/2020	PG/2020/0602013
Parere ABC - Azienda Speciale Acqua Bene Comune Comune di Napoli	16/09/2020	PG/2020/0602672
Parere Servizio Viabilità e traffico	16/09/2020	PG/2020/0603049
Parere Servizio Difesa idrogeologica del territorio	17/09/2020	PG/2020/0605881
Parere Verde della Città	18/09/2020	PG/2020/0610317
Parere Servizio Pianificazione urbanistica generale e beni comuni	21/09/2020	PG/2020/0612551
Parere Servizio Supporto ai RUP	06/10/2020	PG/2020/0652843
Parere Servizio Ciclo integrato delle acque	09/10/2020	PG/2020/0664384
Parere Mi.B.A.C.T. - Soprintendenza A.B.A.P.	16/10/2020	PG/2020/0682811
Parere Servizio Strade e grandi reti tecnologiche	22/10/2020	PG/2020/0697716
Condivisione progetto Servizio Strade e grandi reti tecnologiche	12/11/2020	PG/2020/0752078



Valutazione progetto Comando VVF Napoli	17/12/2020	PG/2020/0841344
Destinazione urbanistica Servizio Pianificazione urbanistica generale e beni comuni	25/02/2021	PG/2021/0168004
Destinazione urbanistica Servizio Pianificazione urbanistica generale e beni comuni	31/08/2021	PG/2021/0634712
Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 15/04/2022 con emendamento	-	-

12. Il progetto esecutivo deve essere corredato da un “Piano delle prove e dei collaudi” relativo a ogni singola apparecchiatura fornita nel quale saranno inserite, a titolo non esaustivo, le prove da eseguire, i requisiti tecnici minimi, ecc. Detto Piano dovrà indicare tutte le prove che saranno eseguite nel corso della fornitura delle apparecchiature; per i collaudi, per i quali la Direzione Lavori si riserva di presenziare, dovrà essere inviata, per iscritto, comunicazione di approntamento al collaudo entro e non oltre 5 giorni solari e consecutivi dalla data prevista. In ogni caso la fornitura sarà consegnata unitamente, ove applicabile, ai Certificati dei Collaudi e/o ai Certificati di Conformità.
13. L'Appaltatore sarà inoltre tenuto alla redazione di integrazioni o variazioni richieste dai verificatori incaricati fino all'ottenimento di esito positivo della verifica stessa, indispensabile alla validazione ed approvazione del progetto esecutivo stesso da parte della Stazione Appaltante. Il progetto dovrà esser consegnato, sia ai fini della verifica che nei successivi aggiornamenti, in n. 1 copia cartacea e in n. 1 copia digitale, in formato PDF/A, su supporto DVD-ROM informatico (DVD) con firma digitale certificata, invisibile in formato PAdES, apposta dal progettista redattore del documento e dal Responsabile dell'integrazione progettuale.
14. Progettazione esecutiva CAM. Ai fini del conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione ed in attuazione a quanto previsto all'art.34 del Codice, l'Appaltatore dovrà eseguire la progettazione esecutiva conformemente ai CAM (criteri ambientali minimi) che sono adottati con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. In particolare si segnalano, tra i CAM attualmente in vigore, il DM259/2017 (Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici), inoltre si segnalano anche i CAM sui “Servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione e manutenzione di strade” attualmente in corso di definizione e che dovranno essere tenuti in considerazione se pubblicati in tempo utile alla loro applicazione (si veda <https://www.mite.gov.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>).
15. In riferimento all'art. 6 c.1 del DM n. 560 del 01/12/2017 e modifiche contenute nel DM n. 312 del 02/08/2021 la progettazione esecutiva dovrà essere sviluppata con metodologia BIM (*Building information modelling*) con riferimento alle indicazioni contenute nella Norma UNI 11337:2017 ed a quanto previsto nell'allegato Capitolato Informativo BIM (di seguito “CI”), facente parte del corpo documentale di gara. Tale documento è atto propedeutico alla redazione dell'Offerta per la Gestione Informativa (oGI).

Divenuta efficace l'aggiudicazione e prima della stipulazione del Contratto, l'Appaltatore avrà l'onere di produrre un'offerta per la Gestione Informativa (oGI), conformemente a quanto previsto nel CI. Tale oGI verrà approfondito, integrato e precisato nel pGI (Piano di Gestione informativa) fatti salvi i principi vincolanti



d'offerta e di aggiudicazione, che costituirà un documento aperto e flessibile, a cui sarà possibile apportare modifiche e cambiamenti per poter rispondere al meglio a tutte le eventuali necessità ed esigenze che emergeranno durante la fase di progettazione esecutiva.

Quanto richiesto nel CI non esime l'Appaltatore da tutte le proprie e più ampie responsabilità inerenti al rispetto delle normative nazionali applicabili al caso.

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del progetto e dei suoi sviluppi in fase esecutiva avverranno attraverso supporti informativi digitali in un ambiente di condivisione dei Dati - ACData, pur permanendo la prevalenza contrattuale della documentazione consegnata con formattazione PDF oppure PDF/A corredati da "firma digitale" di tutti gli elaborati oggetto dell'incarico.

Tutto quanto sopra è da intendersi valido anche per la fase di esecuzione dei lavori.

Stante la non obbligatorietà della redazione in modalità "BIM" del Progetto Definitivo posto a base gara e considerato che la Stazione Appaltante ha programmato di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 3 del DM n. 560 del 01/12/2017, le tempistiche e modalità di redazione e costituzione del modello digitale informativo dell'opera del Progetto Esecutivo saranno indicate dal R.U.P. ad aggiudicazione avvenuta. Resta inteso che il modello digitale informativo relativo al "come costruito" debba essere nella disponibilità della Stazione Appaltante prima del Collaudo finale delle opere.

16. Una volta presentata alla Stazione Appaltante la progettazione esecutiva, completa della documentazione idonea per l'acquisizione dei pareri prescritti, il Direttore dei lavori provvederà, con formale verbale, a sospendere i lavori sino all'approvazione della stessa nelle forme di rito. Pertanto, i termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché l'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del medesimo Codice da parte di soggetto terzo, e la citata approvazione definitiva. Tale sospensione, in regime di validità del contratto, non comporta il riconoscimento di ulteriori compensi o oneri a qualunque titolo.

#### **Art. 16. Ritardo nella progettazione esecutiva**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, in caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall'articolo 15, comma 3, primo periodo, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di cui al comma 2.
2. La penale è determinata nella misura pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale netto.
3. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione alla Stazione Appaltante della progettazione esecutiva, completa della documentazione idonea per l'acquisizione dei pareri prescritti, fino all'approvazione da parte di quest'ultima ai sensi dell'articolo 27 del Codice dei contratti. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati da parte di

qualunque organo, ente o autorità competente, nonché l'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'art. 26 del medesimo Codice da parte di soggetto terzo, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'Appaltatore o ai progettisti dell'Appaltatore.

#### **Art. 17. Approvazione della progettazione esecutiva**

1. La progettazione esecutiva, già munita di tutti i pareri da acquisire in questa fase, ivi compresi eventuali pareri aggiuntivi scaturenti dalle modifiche apportate al progetto esecutivo rispetto a quello definitivo, munita di formale parere di competenza del Direttore dei Lavori, è verificata dal R.U.P. per la sola completezza entro 15 (quindici) giorni dalla sua presentazione. Ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti, la progettazione esecutiva è validata dal R.U.P. e proposta in approvazione dalla Stazione Appaltante nelle forme di rito entro i successivi 10 (dieci) giorni. Il provvedimento di approvazione è comunicato tempestivamente all'Appaltatore a cura del R.U.P.
2. Qualora nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, siano imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'Appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi commi 4 o 5.
3. Qualora la progettazione esecutiva redatta a cura dell'Appaltatore non sia ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all'Appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
4. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:
  - a) che si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello stesso progetto a base di gara;
  - b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
  - c) che sia redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
  - d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
  - e) nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
  - f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione a base di gara.
5. Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta, non ottenga la verifica positiva ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisca attività vincolata o, qualora costituisca attività connotata da discrezionalità tecnica, il

mancato rilascio di tali pareri sia imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.

6. In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'Appaltatore, la Stazione Appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 109 del Codice dei contratti, all'Appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:

- a) le spese contrattuali sostenute;
- b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
- c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate.

#### **Art. 18. Consegna e inizio dei lavori**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale di ripresa dei lavori, da effettuarsi non oltre 15 (quindici) giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione dell'Appaltatore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more dell'approvazione dell'eventuale variante urbanistica, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del R.U.P. e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Prima della redazione del verbale di ripresa di cui al comma 1, il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 48, 50 e 51 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L'inizio dei lavori è comunque subordinato all'approvazione di cui al comma 6 e alla sottoscrizione del verbale di attestazione sullo stato dei luoghi di cui all'articolo 4 D.M. Infrastrutture e Trasporti 7 marzo 2018, n. 49.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi

costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora l'urgenza sia limitata all'esecuzione di alcune di esse.

6. L'inizio dei lavori di opere strutturali non può avvenire se non è accertata l'avvenuta denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo o l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 15 paragrafo **“Termini per l'esecuzione della prestazione e per l'approvazione”**, comma 7.

#### **Art. 19. Termini per l'ultimazione dei lavori**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni **570** (cinquecentosettanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di ripresa dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
3. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione Appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
4. Il termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il valore posto a base di gara; il termine contrattuale vincolante è determinato applicando al termine di cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione dell'offerta di ribasso sullo stesso termine, presentata dall'Appaltatore in sede di gara; il cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 è automaticamente adeguato di conseguenza, in ogni sua fase, mediante una riduzione proporzionale di tutti i tempi previsti, salvo acquisizione di un cronoprogramma specifico in sede di gara che diverrà obbligazione contrattuale. Il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 24 è redatto sulla base del termine contrattuale per ultimare i lavori, ridotto ai sensi del presente comma.

#### **Art. 20. Proroghe**

1. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, a norma dell'art. 107, comma 5, del Codice dei contratti, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'articolo 19, può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 19.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta può essere presentata anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all'articolo 19, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardività.
3. La richiesta è presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il

parere del direttore dei lavori.

4. La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. può prescindere dal parere del direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del R.U.P.
5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 19, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.
6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

#### **Art. 21. Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori**

1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, il DL può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto con le modalità di cui all'art. 107 comma 1. Rientrano, tra l'altro, nelle circostanze speciali le avverse condizioni climatiche di entità tale da impedire l'esecuzione dei lavori e solo nel caso in cui superino i giorni previsti per andamento stagionale sfavorevole indicati nel Cronoprogramma del progetto contrattualizzato. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri (danno emergente) derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. L'Appaltatore non ha diritto ai maggiori oneri ove non abbia formulato istanza di risoluzione del Contratto.
2. Il verbale di sospensione deve contenere:
  - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
  - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
  - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
3. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante.
4. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di sottoscriverlo, oppure

apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma del D.M. n. 49 del 2018.

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal R.U.P. o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.
6. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
7. Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione.
8. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'Appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso è efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano le disposizioni ei cui ai commi 3 e 4.
9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 24.

#### **Art. 22. Sospensioni ordinate dal R.U.P.**

1. In materia di sospensione dell'opera pubblica trova preliminarmente applicazione l'art. 5 della legge n. 120 del 2020 (fino al 30 giugno 2023) in deroga all'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Il R.U.P. può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'Appaltatore e al direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.
3. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'Appaltatore e al direttore dei lavori.
4. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applicano le disposizioni dell'articolo 21, commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.
5. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 19, o comunque quando superino 6 (sei) mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

### **Art. 23. Penali - Premio di accelerazione**

#### **Penali:**

1. Per eventuali ritardi rispetto al termine stabilito per la redazione della progettazione esecutiva, senza giusta causa, è applicata a carico dell'Appaltatore una penale pari allo **0,6 per mille** dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, per un massimo di 30 giorni, superati i quali la Stazione Appaltante ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che il soggetto inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.
2. Per eventuali ritardi rispetto al termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, senza giusta causa, è applicata a carico dell'Appaltatore una penale pari allo **1,0 per mille** dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, per un massimo di 90 giorni, superati i quali la Stazione Appaltante ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto senza che il soggetto inadempiente possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese. La penale, nella stessa misura percentuale, si applica anche per il mancato rispetto delle scadenze intermedie previste, in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 18, comma 2 oppure comma 3;
  - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 18, comma 4;
  - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
  - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Appaltatore che occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti (e fino a cinquanta) e non tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pari allo **0,6 per mille** dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo, nonché l'impossibilità di



partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

4. Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, l'Appaltatore che occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla Stazione Appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'Appaltatore è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali. La mancata produzione relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pari allo **0,6 per mille** dell'importo netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo.
5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al R.U.P. da parte del direttore dei lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate anche in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo.
6. Le penali non possono comunque superare il 20% dell'importo contrattuale complessivo, ex art. 50 D.L. 31/05/2021 n. 77, in deroga all'art. 113-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016. Il superamento di detto importo è ritenuto grave inadempienza e può determinare, senza obbligo di messa in mora, la risoluzione del contratto da parte della Stazione Appaltante.
7. L'applicazione della penale non esclude la responsabilità dell'Aggiudicatario per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione Appaltante.
8. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 gg lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa. Trascorso il termine di 10 gg lavorativi, in mancanza di controdeduzioni congrue e/o documentate o in caso di giustificazioni non pertinenti, il Comune di Napoli procederà all'applicazione della penalità. La penale verrà trattenuta in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla sua applicazione.

**Premio in caso di accelerazione:**

1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari all'**1,0 per mille** dell'importo netto contrattuale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte.





**Art. 24. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma**

1. Prima della sottoscrizione del contratto l'Appaltatore consegna alla Stazione Appaltante, per conseguirne l'approvazione formale, il Project Management Plan (PMP) dell'intero appalto integrato, che deve essere aggiornato con cadenza trimestrale e, comunque, al verificarsi di eventi significativi durante l'esecuzione del contratto. Detti aggiornamenti vengono trasmessi alla Stazione Appaltante per la medesima finalità.

Entro i termini per la consegna della progettazione esecutiva di cui all'articolo 15, comma 3, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio Programma Esecutivo dei Lavori ("PEL"), elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale PEL deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il PEL si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il PEL dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, in qualsiasi momento al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 107 D.Lgs. n. 50/2016 (e art. 5 della legge n. 120 del 2020), mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
  - a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto posto a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.
4. In caso di consegne per parti, nei casi previsti dall'articolo 107 del D.Lgs 50/2016, queste devono coincidere con quanto previsto nel progetto contrattualizzato e il PEL deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale.
5. Qualora dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilità si applica l'articolo 107 D.l.gs 50/2016. Poiché la titolarità del PEL resta comunque dell'Appaltatore, non avendo la Stazione Appaltante la possibilità di mettere in atto altre azioni correttive, oltre quelle sopra descritte, ai sensi dell'art. 1206 del c.c. resteranno a carico dell'Appaltatore eventuali danni o maggiori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza della mancata presentazione ovvero del mancato aggiornamento del PEL o, più in generale, del mancato rispetto delle azioni correttive eventualmente ordinate dal DL nel corso dell'esecuzione del Contratto.
6. Nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo, così come nel caso di concessione di proroghe, sarà cura della Direzione dei lavori provvedere all'integrazione e/o all'aggiornamento del Cronoprogramma, che verrà poi sottoscritto dall'Appaltatore per accettazione. Il PEL dovrà essere a sua volta aggiornato da parte dell'Appaltatore e sottoposto per l'approvazione al DL.
7. Ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010, l'Appaltatore è obbligato, prima dell'inizio dei lavori, a redigere e consegnare al direttore dei lavori, per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità. Il Piano di qualità deve tener conto delle soglie temporali di cui al comma 5 e degli aggiornamenti di cui al comma 6.

#### **Art. 25. Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione**

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:
  - a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato speciale o che l'Appaltatore o i progettisti dell'Appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisi ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali è concessa la proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 9;
  - b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

- c) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la progettazione esecutiva;
  - d) i tempi necessari per l'esecuzione delle attività propedeutiche note (rilievi, bonifica da ordigni bellici, sondaggi, carotaggi, saggi, ecc.), per l'istruttoria degli Enti coinvolti e per l'emissione dei pareri di competenza.
2. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
  - b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
  - c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
  - d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
  - e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
  - f) le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
  - g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente;
  - h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
  - i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.
3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione Appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.
5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all'articolo 20 e di sospensione dei lavori di cui all'articolo 21.

**Art. 26. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini**

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 15, comma 3, superiore a **30** (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell'Appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.
2. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a **90** (novanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei contratti.
3. La risoluzione del contratto ai sensi dei commi 1 e 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 23, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.
5. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi, nessuna esclusa. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

## **CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 27. Lavori a corpo**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 5, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. La contabilizzazione comprende la parte relativa al costo del lavoro determinato nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 1.1.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a corpo della tabella di cui all'articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

### **Art. 28. Eventuali lavori a misura**

1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 45 o 46, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro "a corpo", esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora le variazioni non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 47, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione lavori.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari presente nei documenti di gara, previa applicazione dello sconto offerto in gara se non già recepito nell'elenco prezzi.
6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantità.

#### **Art. 29. Eventuali lavori in economia**

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante è effettuata come segue:
  - a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati contrattualmente;
  - b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (qualora non già comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.
2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure di cui al comma 3.
3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate nelle misure previste dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara.

#### **Art. 30. Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera**

1. Per determinate installazioni il cui valore di fornitura è superiore alla spesa della messa in opera ed il cui valore di fornitura è uguale o superiore a euro 200.000,00 (duecentomila), è possibile l'accreditamento in contabilità prima della messa in opera in misura non superiore alla metà del prezzo.

2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'esecutore, e possono sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui il direttore dei lavori ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. La responsabilità e la custodia di detti materiali rimane in capo all'esecutore al pari dei lavori eseguiti.
4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal responsabile del procedimento.

## **CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA**

### **Art. 31. Anticipazione del prezzo**

1. In applicazione dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante eroga all'Appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal RUP, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura pari al 20 per cento calcolato sul valore stimato dell'appalto.
2. La sopraindicata erogazione è subordinata alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.
3. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993.
4. L'importo di tale garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
5. L'anticipazione sarà recuperata mediante trattenuta su ciascun certificato di pagamento proporzionalmente al numero di SAL previsti.
6. L'anticipazione è restituita integralmente se l'esecuzione dell'appalto non prosegue secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate e restituite dall'Appaltatore responsabile dei ritardi nell'esecuzione dei lavori.
7. Ai sensi dell'art. 207, comma 1, della legge n. 77 del 17 luglio 2020 (come modificato dall'art. 13, comma 1,



della legge n. 21 del 2021, poi dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito dalla legge n. n. 15 del 25 febbraio 2022), per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 la misura dell'anticipazione può essere facoltativamente incrementata fino al 30% nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per l'intervento a disposizione della Stazione Appaltante.

### **Art. 32. Pagamento del corrispettivo per servizi**

1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale previsto per i servizi affidati (completamento indagini geotecniche, indagini geoarcheologiche, compenso progettazione esecutiva e spese progettazione esecutiva), per un importo complessivo pari ad euro 508.153,12, soggetto a ribasso di gara, con le seguenti modalità:
  - il 70% entro 30 giorni dalla validazione del R.U.P.;
  - il 30% entro 30 giorni dalla formale approvazione del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione.
2. I pagamenti di cui al comma 1 restano subordinati, anche dopo la loro erogazione, al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali.
3. Ai sensi del comma 1-quater dell'art. 59 del Codice, e del parere dell'Agenzia delle Entrate, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1, sia che la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti dipendenti dell'Appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico o che sia stata eseguita da progettisti non dipendenti dell'Appaltatore, è effettuato a favore dell'Appaltatore. Per il pagamento dei corrispettivi dei servizi di cui al comma 1 è prevista l'applicazione dell'aliquota IVA del 10%.
4. La ritenuta di garanzia sul corrispettivo della progettazione esecutiva corrisponde a quella per i lavori di cui all'articolo 33 comma 2.
5. Il pagamento di cui al comma 3 è effettuato previo il favorevole espletamento degli adempimenti di cui all'articolo 33, comma 7, ed è subordinato all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 72 in materia di tracciabilità dei pagamenti.
6. Per le garanzie assicurative del Progettista del progetto esecutivo, si rimanda a quanto espressamente previsto nel successivo art.44.

### **Art. 33. Pagamenti in acconto dei lavori**

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti - contabilizzati ai sensi degli articoli 27, 28, 29 e 30, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta di cui al comma 2 e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti - raggiunge il valore non inferiore a **4.000.000,00** oltre IVA
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016) da

svincolarsi in sede di conto finale, dopo l'approvazione da parte del Comune di Napoli del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
  - a) il direttore dei lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il .....» con l'indicazione della data di chiusura;
  - b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.
4. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Non può essere emesso alcuno stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale e liquidato ai sensi dell'articolo 34. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
7. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, l'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
  - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 60, comma 2;
  - b) qualora l'Appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
  - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 73 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
  - d) all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 59, comma 2.
9. Il rispetto dei termini di pagamento sopraindicato è comunque subordinato all'effettivo trasferimento dei fondi alla Stazione Appaltante.

#### **Art. 34. Pagamenti a saldo dei lavori**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro **90** (novanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di **15** (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 32, comma 2, nulla ostando, è pagata entro **30** (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del D.Lgs.50/2016.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 34, commi 7 e 8.

9. Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l'Appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all'articolo 103, comma 8, del D.lg 56/2017 e all'articolo 43, comma 8, del presente Capitolato speciale.

**Art. 35. Ritardi nel pagamento delle rate di acconto**

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato nell'articolo 33, l'esecutore ha diritto sulle somme dovutegli alla corresponsione degli interessi, al tasso e con le procedure di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, quale risulta integrato dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili al contraente stesso ovvero il pagamento sia stato sospeso in seguito ad atti impeditivi notificati da terzi o da altre amministrazioni.

**Art. 36. Ritardi nel pagamento della rata di saldo**

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 35, comma 3, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali citati nel precedente articolo 35.

**Art. 37. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo**

1. Al presente contratto si applica la revisione dei prezzi prevista dall'art. 106, co. 1, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così come disciplinata dall'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n.25.

Le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del MIMS al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del DL n. 4/2022. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

La compensazione di cui sopra è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al decreto del MIMS previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del DL n. 4/2022, e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

A pena di decadenza, l'appaltatore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del decreto del MIMS previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del DL n. 4/2022, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da

costruzione pagato dall'esecutore, rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta. Il direttore dei lavori verifica altresì che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Laddove la maggiore onerosità provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto del MIMS previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del DL n. 4/2022, la compensazione è riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Ove sia provata dall'esecutore una maggiore onerosità relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel predetto decreto, la compensazione è riconosciuta nel limite massimo pari alla variazione riportata nel decreto del MIMS previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del DL n. 4/2022, per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza. Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate. Il Comune di Napoli, in presenza di variazioni in diminuzione, procederà d'ufficio alla compensazione. A tal fine, il RUP, su proposta del Direttore dei Lavori, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui all'art 29, comma 2 del D.L. n. 4/2022, accerterà con proprio provvedimento il credito del Comune di Napoli stesso e procederà ai relativi recuperi (tramite compensazione) nel primo pagamento utile all'Appaltatore. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29 del suddetto DL n. 4/2022.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente, incluse quelle contenute nel CSA – Norme Generali, si intendono nulle e dovranno essere disapplicate in quanto incompatibili con la presente disciplina introdotta dall'art. 29 del D.L. n. 4/2022. Al di fuori della fattispecie disciplinata dal presente articolo è esclusa qualsiasi ipotesi di revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile

2. Le eventuali variazioni intervenute nel corso dei lavori ed approvate dalla Stazione Appaltante sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'elenco prezzi; qualora tra i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi procedendo nell'ordine che segue:
  - a. desumendoli dal prezziario della Stazione Appaltante;
  - b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili già comprese nel Contratto;
  - c. qualora sia impossibile percorrere le due soluzioni precedenti, ricavandoli da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti già presenti nell'Elenco Prezzi della Stazione Appaltante e riportati alla data della formulazione dell'offerta. In caso ci sia la necessità di utilizzare un nuovo costo elementare, non presente nell'Elenco Prezzi, questo dovrà essere determinato a seguito di una indagine di mercato condotta dalla Direzione Lavori. Tali nuovi prezzi saranno definitivi con apposito verbale di concordamento tra il DL e l'Appaltatore e approvati dal RUP.

3. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi; ove l'Appaltatore non iscriva riserva sugli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

**Art. 38. Anticipazione del pagamento di taluni materiali**

1. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi, fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 31.

**Art. 39. Cessione del contratto e cessione dei crediti**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. La violazione del suddetto divieto determinerà il diritto della Stazione Appaltante di dichiarare risolto il contratto, per effetto dell'articolo 1456 del Codice Civile, fatto salvo in ogni caso il diritto della stazione Appaltante stessa al risarcimento del danno subito.
3. È ammessa la cessione dei crediti ai sensi dell'art. 106, co. 13 del D.Lgs. n. 50/2016 ed in applicazione di quanto disposto dalla L. n. 52/1991, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

**CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE**

**Art. 40. Cauzione provvisoria**

1. Ai sensi dell'articolo 93, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, per la presentazione dell'offerta è richiesta una cauzione provvisoria di euro 890.940,33 pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza e del corrispettivo per la progettazione esecutiva, da prestare al momento della presentazione dell'offerta.
2. La cauzione provvisoria di cui al comma 1 può essere prestata:
  - a) in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione Appaltante;
  - b) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformità alla scheda tecnica 1.1, allegata al decreto del ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 93, commi 4, 5, 6 e 8, del Codice dei contratti.

3. La cauzione provvisoria, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a), deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell'appalto.
4. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.
5. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario non ancora costituiti formalmente la garanzia deve riportare l'indicazione di tutte le imprese raggruppate; può essere omessa l'indicazione degli eventuali progettisti anche se associati o indicati.
6. Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione d'informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

#### **Art. 41. Cauzione definitiva**

1. Ai sensi di legge in caso di aggiudicazione dell'appalto l'Appaltatore è tenuto a fornire per la sottoscrizione del contratto una "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso offerto sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a norma dell'art. 103, co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016.
4. Ai sensi dell'art. 103, co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale, applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.



6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.
7. In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Nel caso di raggruppamento di tipo verticale, la garanzia definitiva conterrà l'indicazione delle responsabilità assunte dalle singole mandanti, ciascuna per la propria parte di lavori da eseguire.
8. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 40 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

#### **Art. 42. Riduzione delle garanzie**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 93, comma 7 e dell'art. 103, co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia definitiva, e del suo eventuale rinnovo è ridotto:
  - i) del 50% per l'Appaltatore al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000;
  - ii) del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al n. i), per l'Appaltatore in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;
  - iii) del 20% anche cumulabile con la riduzione di cui al n. i), per l'Appaltatore in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001;
  - iv) del 15% per l'Appaltatore che sviluppi un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento, ivi compreso il soggetto incaricato della progettazione esecutiva.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1 sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. La riduzione di cui al presente articolo prescinde dal possesso del sistema di qualità da parte dei progettisti.



**Art. 43. Obblighi assicurativi a carico dell'impresa**

1. Ai sensi dell'articolo 103, del D.Lgs n. 50/2016, l'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione Appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
3. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare e consegnare alla Stazione Appaltante, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è pari all'importo del contratto. Tale polizza assicura la Stazione Appaltante anche contro la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 2.000.000,00;
5. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:
  - a) in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante;
  - b) in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione Appaltante.
6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati, ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del D. Lgs. 50/2016.

7. Ai sensi di dell'art. 103, co. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35, co. 1 lett. a), l'Appaltatore per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La Polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore della Stazione Appaltante non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
8. In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari alla garanzia assicurativa di cui al comma 7 si applica la disciplina di cui al comma 6.

#### **Art. 44. Assicurazione della progettazione esecutiva**

1. Nel caso in cui l'operatore economico non partecipi alla gara in forma singola, ma in R.T. con progettista diverso dalla mandataria, ai sensi dell'articolo 24, co. 4, del Codice dei Contratti, il progettista dovrà costituire una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale derivanti dalle attività di propria competenza.
2. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario consegnerà alla Stazione Appaltante copia autentica, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, della polizza di responsabilità civile professionale prevista dal Codice che, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, coprirà anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi, per un massimale garantito pari a euro 1.000.000,00. Tale polizza decorrerà dalla data di stipula del contratto e avrà termine alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori progettati.

### **CAPO 7. DISPOSIZIONI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE**

#### **Art. 45. Variazione dei lavori**

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a congruaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 43, comma 8, del d.P.R. n. 207/2010, e dall'articolo 106 del Codice.
2. Non sono riconosciute varianti alla progettazione esecutiva, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.
3. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in

considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., non sono considerati varianti, gli interventi - non sostanziali ai sensi del comma 4 del medesimo articolo del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% (cinque per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. e) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e che siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto degli eventuali ribassi d'asta conseguiti in sede di aggiudicazione.
6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.
7. Non costituiscono variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei lavori in economia previsti dal contratto o introdotti in sede di variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all'articolo 24, comma 1, lettera b), vigenti al momento dell'esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal contratto o introdotti in sede di variante. Resta ferma la necessità del preventivo accertamento della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie da parte del R.U.P., su segnalazione della direzione dei lavori, prima dell'avvio dei predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.
8. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 50, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo 51, nonché l'adeguamento dei piani operativi di cui all'articolo 52.

#### **Art. 46. Varianti per errori od omissioni progettuali**

1. Non sono considerate varianti l'ottemperanza del progetto esecutivo agli indirizzi ed alle prescrizioni impartite dagli Enti nel momento dell'emissione del parere favorevole di competenza acquisito in sede di Conferenza di Servizi e/o provenienti da qualsiasi altro Ente titolato nel corso dell'intero iter di approvazione del progetto definitivo e della variante urbanistica.
2. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto definitivo di cui all'articolo 4 comma 1, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto

dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale è invitato l'Appaltatore originario.

3. L'Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze della progettazione esecutiva e nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione Appaltante. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze della progettazione esecutiva, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l'Appaltatore originario ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera f), del Codice dei contratti.
4. Nel caso di cui al comma 3 la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti riconosciuti utili dalla Stazione Appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. Nello stesso caso è portato a debito dell'Appaltatore l'importo della progettazione esecutiva inutile già corrisposto.
5. Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entità, la Stazione Appaltante, prima di procedere alla risoluzione del contratto, può chiedere all'Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.

#### **Art. 47. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi**

1. Le eventuali variazioni intervenute nel corso dei lavori ed approvate dalla Stazione Appaltante sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'elenco prezzi; qualora tra i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi procedendo nell'ordine che segue:
  - a. desumendoli dal prezziario della Stazione Appaltante;
  - b. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni simili già comprese nel Contratto;
  - c. qualora sia impossibile percorrere le due soluzioni precedenti, ricavandoli da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti già presenti nell'Elenco Prezzi della Stazione Appaltante e riportati alla data della formulazione dell'offerta. In caso ci sia la necessità di utilizzare un nuovo costo elementare, non presente nell'Elenco Prezzi, questo dovrà essere determinato a seguito di una indagine di mercato condotta dalla Direzione Lavori. Tali nuovi prezzi saranno definitivi con apposito verbale di concordamento tra il DL e l'Appaltatore e approvati dal R.U.P.
2. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi; ove l'Appaltatore non iscriva riserva sugli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.



## **CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 48. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza**

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori:
  - a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
  - b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
  - c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l'indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
  - d) il DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell'articolo 59, comma 2;
  - e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
  - f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:
  - a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
  - b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
  - c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 50, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 51;
  - d) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 52.

**3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:**

- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 48, comma 7, e 47, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

**4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 53, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.**

**5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.**

**Art. 49. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere**

**1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato:**

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e

XLI, allo stesso decreto;

- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
  3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
  4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 49, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 50, 51, 52 o 53.

#### **Art. 50. Piano di sicurezza e di coordinamento**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 51.

#### **Art. 51. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento**

1. L'Appaltatore deve produrre al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione espressa accettazione del Piano di Sicurezza e coordinamento ovvero può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il



rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.

3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
  - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
  - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.
6. Qualora l'Appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rilevi carenze od omissioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante deve darne tempestiva comunicazione al R.U.P. esponendo dettagliatamente e quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova applicazione l'articolo 14, comma 4, relativo alle varianti al progetto definitivo causate da errori od omissioni riscontrati nel progetto a base di gara.
7. L'Appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al R.U.P. una o più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b). Il R.U.P., sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull'accoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono vincolanti per l'Appaltatore e, fermo restando quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il R.U.P. non si pronunci:
  - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
  - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

#### **Art. 52. Piano operativo di sicurezza**

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Ai sensi degli artt. 26, 97 e 101 del D.Lgs. n. 81/2008 l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 54, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 50.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

#### **Art. 53. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'art. 105, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza.

## **CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

### **Art. 54. Subappalto**

1. Costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto parte delle lavorazioni o prestazioni oggetto del Contratto di appalto, ovunque espletate, che richiedono l'impiego di manodopera. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016 la categoria prevalente (OG3) è subappaltabile in misura inferiore al 50% dell'importo della categoria stessa, tenuto conto della complessità delle lavorazioni da effettuare e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere. Ai fini del presente articolo non sono considerate subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del Contratto di subappalto
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, alle seguenti condizioni:
  - a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni implica che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
  - b) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione Appaltante:
    - 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
      - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
      - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 73, per quanto di pertinenza, con la quale il subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
    - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
  - c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione Appaltante:
    - 1) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei

lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;

2) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 D.Lgs. n. 50/2016. L'Appaltatore provvederà a sostituire i subappaltatori per i quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80;

3) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 60, comma 2;

3. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti. Qualora l'oggetto o l'importo del subappalto subiscano variazioni l'Appaltatore ha l'obbligo di acquisire una autorizzazione integrativa dalla Stazione Appaltante.

4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il direttore dei lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione; l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell'indicazione della tipologia dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano operativo di sicurezza;

e) nel rispetto dell'art. 105, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il DURC è comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità, per i lavori edili, è verificata dalla Cassa Edile, in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del Contratto

Collettivo Nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico Contratto Collettivo applicato.

5. L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016 ai propri consorziati non costituisce subappalto. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'art.67 del D.Lgs. n. 159/2011, nonché all'art. 105, c. 15 del D.Lgs. 50/2016.
6. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, con l'indicazione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento e la denominazione del soggetto affidatario, e l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

#### **Art. 55. Responsabilità in materia di subappalto**

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
4. Eventuali contestazioni e/o controversie tra l'Appaltatore ed il subappaltatore resteranno esclusivamente a carico dell'Appaltatore con esclusione di ogni e qualsivoglia coinvolgimento della Stazione Appaltante e di ogni conseguenza nei confronti della medesima.
5. Il D.L. e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto da parte dei subappaltatori di tutte le condizioni previste dall'articolo 54.
6. I progettisti dell'Appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione fatta eccezione per le attività indicate all'articolo 31, comma 8, del Codice; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente articolo, in quanto compatibili; in caso di violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione l'articolo 105 del Codice.

**Art. 56. Pagamento dei subappaltatori**

1. All'avverarsi di una o più delle condizioni previste dal comma 13 dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore il pagamento di quanto dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. In tal caso, l'Appaltatore comunica alla Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite dal subappaltatore, con specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, corredata di tutti gli elaborati tecnico economici da cui risultino in dettaglio le prestazioni eseguite dal subappaltatore.
2. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, oppure all'Appaltatore qualora questi abbia subappaltato parte dei lavori, sono subordinati:
  - a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell'articolo 60, comma 2;
  - b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 73 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
  - c) alle limitazioni di cui agli articoli 59, comma 2 e 60, comma 3.
3. Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazione Appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, sospendere l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non provveda.
4. In ogni caso, il pagamento diretto del subcontraente non potrà avvenire prima della redazione dello stato di avanzamento del contratto di appalto, in cui siano ricomprese le lavorazioni del subappalto.

## **CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

### **Art. 57. Accordo bonario e transazione**

1. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26.
2. Le riserve, quantificate in via definitiva dall'Appaltatore, devono essere iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate.
3. Le stesse riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi dell'evento pregiudizievole ed infine le medesime riserve devono essere confermate nel conto finale, diversamente si intendono abbandonate.
4. Una volta quantificate, le riserve non sono suscettibili di successive integrazioni e/o incrementi rispetto all'importo iniziale.
5. Qualora la esplicazione o quantificazione non sia possibile al momento dell'iscrizione della riserva, l'Appaltatore dovrà provvedervi nel termine di quindici giorni dall'iscrizione, scrivendo e formulando nel registro di contabilità le corrispondenti domande di indennità ed indicando con precisione il compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'Appaltatore non firmi il registro di contabilità oppure lo faccia con riserva senza spiegare nel modo predetto, i fatti ivi registrati si intendono definitivamente accertati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. La risoluzione delle riserve iscritte nei modi e nei termini sopra indicati, avrà luogo secondo le procedure di cui agli artt. 205 e ss. del D.Lgs. n. 50/2016.
7. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante.

### **Art. 58. Definizione delle controversie**

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 57 e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente, come previsto dall'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016. Il foro competente è quello di Napoli.
2. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

### **Art. 59. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera**

1. L'Appaltatore è tenuto a comunicare alla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego della manodopera.
2. L'Appaltatore dovrà comunicare alla sottoscrizione del Contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico.

3. Nell'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
4. L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.
5. L'Appaltatore si obbliga altresì a fornire alla Direzione Lavori la prova di avere ottemperato alle disposizioni di legge in materia di assunzione dei lavoratori.
6. L'Appaltatore deve consentire l'eventuale contemporanea esecuzione dei lavori complementari condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni della Direzione Lavori per i tempi e modi di esecuzione.
7. L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
8. Ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del R.U.P. del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza e ne dispone il pagamento direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
9. Ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 comma 13 D.Lgs. 50/2016. Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il R.U.P. provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.
10. L'Appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al DL. Il DL può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo: in ogni caso l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.



**Art. 60. Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC)**

1. La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'Appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del DURC.
2. Il DURC è richiesto e presentato alla Stazione Appaltante dall'Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 90 (novanta) giorni dall'adempimento di cui al comma 1.
3. All'acquisizione, da parte della Stazione Appaltante, del DURC dell'affidatario dei lavori e degli eventuali subappaltatori; ai sensi dell'art. 30 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.
4. Fermo restando quanto previsto per l'acquisizione del DURC in sede di erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipula del contratto e il primo stato di avanzamento dei lavori o tra due successivi stati di avanzamento dei lavori, intercorra un periodo superiore a 180 (centottanta) giorni, è necessaria l'acquisizione del DURC con le modalità di cui al comma 2.

**Art. 61. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori**

**Risoluzione del contratto:**

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata, anche mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e in tutti i casi previsti nel presente Capitolato, ove si fa richiamo all'articoli 1453, 1454 e 1456 codice civile e nel Contratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso.

Costituiscono motivi di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. (clausola risolutiva espressa) le seguenti fattispecie:

- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
- falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
- transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della L. 136/2010;
- interdizione, sulla base dell'informativa Antimafia emessa dalla Prefettura, per l'Aggiudicatario provvisorio o il contraente;
- accertamento dell'impiego di manodopera con modalità irregolari o del ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro,

prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro oggetto che intervenga a qualsiasi titolo nello svolgimento della prestazione di cui lo stesso venga a conoscenza.

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di ripetute violazioni al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli di cui alla deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014, si procede alla risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento.

Per il ripetersi di gravi inadempienze, prelieve le contestazioni del caso, potrà darsi luogo alla risoluzione anticipata del contratto senza che alcun indennizzo sia dovuto all'Appaltatore salvo ed impregiudicato, invece, qualsiasi ulteriore diritto che il Comune possa vantare nei confronti dell'Appaltatore stesso.

2. Ove applicabile nelle ipotesi indicate al precedente comma 1, nonché in tutte quelle contemplate dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale acquisizione delle informazioni utili da parte del Responsabile dell'esecuzione del Contratto, provvederà a contestare all'Appaltatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dal ricevimento della contestazione per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia suscettibile di rimedio, e valutando altresì le controdeduzioni che l'Appaltatore dovrà fornire entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della contestazione.
3. Ove l'Appaltatore non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del Contratto.
4. La Stazione Appaltante potrà tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se estendere il termine per rimediare l'inadempimento.
5. Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del Contratto, spetterà all'Appaltatore esclusivamente il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; la Stazione Appaltante avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all'Appaltatore.
6. In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante avrà inoltre diritto al risarcimento del danno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo stesso.
7. Avvenuta la risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante comunica all'Appaltatore, con preavviso di venti giorni, la data in cui devono aver luogo le operazioni di redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario dei macchinari, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna delle opere e di

immissione in possesso dei cantieri.

8. L'Appaltatore è obbligato alla immediata consegna delle opere nello stato in cui si trovano, mentre è in facoltà della Stazione Appaltante di rilevare totalmente o parzialmente gli impianti di cantiere, le opere provvisorie e i materiali dell'Appaltatore.
9. La consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri da parte della Stazione Appaltante ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, nonché dello stato di consistenza dei lavori.
10. Nel caso in cui l'Appaltatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Stazione Appaltante ha facoltà redigerlo in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza, o farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato.
11. Avvenuta la consegna delle opere e l'immissione in possesso dei cantieri, operazioni per le quali l'Appaltatore fin da ora presta - per quanto occorra - il proprio consenso, autorizzando per l'effetto la Stazione Appaltante alla ripresa in possesso del cantiere senza che possa essere eccepita alcuna forma di detenzione ed avanzata alcuna riserva da parte dell'Appaltatore, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione lavori.
12. Le opere, anche se non finite, ma a condizione che siano state eseguite regolarmente sono conteggiate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal Contratto.
13. Il corrispettivo per l'uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto dei materiali, è fissato d'accordo fra i Contraenti. Nel caso in cui questo manchi, la Stazione Appaltante decide in via provvisoria, salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare - a pena di decadenza - specifiche riserve entro 15 giorni dalla ricezione della proposta della Stazione Appaltante in ordine all'uso degli impianti di cantiere o dell'acquisto dei materiali.
14. L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che la Stazione Appaltante non intenda utilizzare, fermo restando a suo completo carico.
15. Il ripiegamento, anche in più riprese, dei cantieri secondo le disposizioni impartite di volta in volta, con un anticipo di trenta giorni, dalla Stazione Appaltante.
16. Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'obbligo del ritiro tempestivo dei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera nonché del ripiegamento del cantiere, a tali operazioni provvederà la Stazione Appaltante a mezzo di soggetti terzi, imputando i relativi oneri e spese in danno dell'Appaltatore.
17. Resta salvo in ogni caso il risarcimento del danno a favore della Stazione Appaltante senza che l'eventuale riconoscimento o corresponsione all'Appaltatore di alcune delle somme di cui ai commi precedenti possa comportare rinuncia di sorta.
18. In particolare, il danno potrà consistere tanto nel danno emergente che nel lucro cessante.

**Esecuzione in danno:**

1. Qualora l'Appaltatore sia inadempiente nel completamento dei lavori, la Stazione Appaltante, esperita infruttuosamente la procedura di cui al comma 4 dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, può procedere d'ufficio in danno dell'Appaltatore inadempiente nel caso in cui vi sia necessità ed urgenza di completare i lavori e

sempreché gli stessi non superino il limite d'importo pari a 200.000,00 euro.

**Recesso dal contratto:**

1. E' in facoltà della Stazione Appaltante, in ogni momento e qualunque sia lo stato di svolgimento dell'oggetto del Contratto, di recedere dallo stesso con provvedimento motivato, secondo le modalità e criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016, da inoltrarsi all'Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con 30 giorni di preavviso.

La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dall'incarico in oggetto in caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

2. L'Appaltatore ha l'obbligo, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e continuativi decorrenti dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del richiamato art. 109, ovvero nel diverso termine indicato nella comunicazione predetta, di consegnare al Stazione Appaltante i lavori, i servizi e le forniture eseguite. All'Appaltatore, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, verranno riconosciuti esclusivamente, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, il pagamento dei materiali utili e accettati esistenti nel magazzino di cantiere, nonché il decimo dell'importo dei lavori non eseguiti, calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori eseguiti, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.
3. Al momento del recesso, la Stazione Appaltante diviene in ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva delle opere eseguite e dell'ulteriore documentazione, nonché di ogni altro diritto sui medesimi, senza che possano essere fatte valere dall'Appaltatore a qualsivoglia titolo pretese di sorta, anche in ordine ad ulteriori riconoscimenti, compensi, indennizzi o risarcimenti comunque denominati.
4. In caso di fallimento dell'Appaltatore o di sua sottoposizione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, co. 6 del r.d. n. 247/1942 ovvero di ammissione a concordato con cessione di beni, il Contratto di appalto/Accordo quadro può essere proseguito dall'Appaltatore a condizione che sia in tal senso autorizzato dal giudice delegato, sentita l'A.N.A.C. In difetto di tali condizioni, il Contratto/Accordo quadro si scioglie ai sensi dell'art. 81 legge fallimentare.
5. la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere dal Contratto di appalto, ivi incluso l'Accordo Quadro, secondo le modalità e criteri precisati nel terzo, quarto e quinto comma del presente articolo, qualora rilevi che l'Appaltatore sia sottoposto ad una procedura concorsuale diversa da quelle di cui al precedente comma.

## **CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 62. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 23, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio, da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
5. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'Appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni di conformità dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 63, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 34.

### **Art. 63. Termini per il collaudo**

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di **6 (sei)** mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Fino a quando il certificato di collaudo non assume carattere definitivo, l'Appaltatore risponde nei confronti della Stazione Appaltante per le difformità e i vizi dell'opera, di cui all'articolo 1669 c.c., anche se essi erano riconoscibili in sede di collaudo, e con la sola condizione che siano stati denunciati dalla Stazione Appaltante

prima che il certificato di collaudo divenga definitivo.

4. All'esito positivo del collaudo, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell'art. 101 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, previa verifica della regolarità contributiva e del pagamento dei tributi dell'Appaltatore e del subappaltatore.
5. In linea generale, il collaudo statico va eseguito in corso d'opera, parallelamente alle attività del Direttore dei Lavori, ed accompagna tutto l'iter della fase realizzativa di una costruzione che non può essere posta in esercizio fino all'emissione da parte del collaudatore del "certificato di collaudo".

Il collaudo statico di tutte le opere di ingegneria civile regolamentate dalle NTC, deve comprendere i seguenti adempimenti:

- a) controllo di quanto prescritto per le opere eseguite sia con materiali regolamentati dal DPR 6 giugno 2001 n. 380, leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sia con materiali diversi;
- b) ispezione dell'opera nelle varie fasi costruttive degli elementi strutturali ove il collaudatore sia nominato in corso d'opera, e dell'opera nel suo complesso, con particolare riguardo alle parti strutturali più importanti;
- c) esame dei certificati delle prove sui materiali articolato: - nell'accertamento del numero dei prelievi effettuati e della sua conformità alle prescrizioni contenute al Capitolo 11 delle NTC; - nel controllo che i risultati ottenuti delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati nel Capitolo 11 delle NTC;
- d) esame dei certificati di cui ai controlli in stabilimento e nel ciclo produttivo, previsti al Capitolo 11 delle NTC;
- e) controllo dei verbali e dei risultati delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori;
- f) esame del progetto dell'opera, dell'impostazione generale, della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, degli schemi di calcolo e delle azioni considerate;
- g) esame delle indagini eseguite nelle fasi di progettazione e costruzione;
- h) esame della relazione a strutture ultimate del Direttore dei lavori.

Infine, nell'ambito della propria discrezionalità, il Collaudatore potrà richiedere di effettuare tutti quegli accertamenti, studi, indagini, sperimentazioni e ricerche utili per formarsi il convincimento della sicurezza, della durabilità e della collaudabilità dell'opera, quali in particolare:

- prove di carico;
- prove sui materiali messi in opera, anche mediante metodi non distruttivi;
- monitoraggio programmato di grandezze significative del comportamento dell'opera da proseguire, eventualmente, anche dopo il collaudo della stessa.

6. Il collaudo relativo ad ogni apparecchiatura fornita verrà eseguito secondo il "Piano delle prove e dei collaudi" consegnato con il progetto esecutivo.

**Art. 64. Presa in consegna dei lavori ultimati**

1. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni e con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. L'Appaltatore può chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
6. Qualora la Stazione Appaltante si avvalga della facoltà di prendere in carico anticipatamente al collaudo opere realizzate e dichiarate dal DL e dai Collaudatori realizzati a regola d'arte, la manutenzione di tali opere sarà a carico della Stazione Appaltante.
7. La Stazione Appaltante si potrà avvalere della facoltà di occupare parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, procedendo alla presa in consegna anticipata a condizione che, per la porzione d'opera interessata, sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico, siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto, siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi, siano state acquisite le certificazioni relative a fabbricati, impianti e opere d'arte e sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro. Su richiesta del R.U.P. l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della Stazione Appaltante e senza ledere i patti contrattuali e redige apposito verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'esecutore.

**CAPO 12. NORME FINALI**

**Art. 65. Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore**

1. Oltre agli oneri previsti nel d.P.R. n. 207 del 2010, nel Codice e nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.
  - a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;
  - b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Stazione Appaltante;
  - c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
  - d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori e dal collaudatore, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
  - e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;
  - f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
  - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause



dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

- h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati, riscaldati e condizionati;
- n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un quantitativo di materiale usato pari al 2% di ciascuna tipologia, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio, il cui costo rientra nell'importo delle opere affidate;

- p) l'ideale protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
  - q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
  - r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;
  - s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura.
  - t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;
  - u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione Appaltante. L'inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale;
  - v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1° marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
  - w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
  - x) richiedere tempestivamente i permessi e sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;
  - y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'Appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;
  - z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso,

del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarata dall'Appaltatore in sede di verifica della congruità dei prezzi o, qualora tale verifica non sia stata fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. Per eventuali permessi di Polizia Urbana per varchi carrai, occupazione strade e deviazione traffico, sarà cura dell'Appaltatore sostenere gli oneri relativi e la trasmissione di richieste formali.

Si precisa che ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera c), del "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P.)", sono esenti dal canone e non necessitano di titolo concessorio le occupazioni delle aree strettamente necessarie per la cantierizzazione e l'esecuzione dei lavori.

L'occupazione ulteriori aree, non strettamente legate ai lavori, cede a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore ha l'onere di richiedere l'occupazione di suolo pubblico alla Stazione Appaltante, previa formale condivisione della cantierizzazione con gli interessati, trasmettendo la documentazione necessaria ad ottenere specifica autorizzazione dalla Conferenza permanente per i cantieri stradali e le manifestazioni.

Se la cantierizzazione prevede l'emissione di particolari dispositivi temporanei di traffico per l'attuazione della disciplina viabilistica, l'Appaltatore potrà dare corso alla cantierizzazione solo dopo aver conseguito la specifica ordinanza dirigenziale e l'approvazione del piano della segnaletica, con attuazione delle opere a sua integrale cura e spese.

6. L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare le norme e le indicazioni dettate dai Programmi di finanziamento che concorreranno a finanziare o cofinanziare l'appalto. L'Appaltatore prende esplicitamente atto di tali obblighi e non è legittimato a chiedere compensi supplementari per il relativo espletamento.

Nel caso specifico l'opera pubblica è cofinanziata anche con le risorse di cui all'ex Patto per Napoli e decreto del MIMS n. 448 del 16 novembre 2021, divenuto efficace con la registrazione alla Corte dei Conti in data 20 dicembre 2021, nell'ambito del "Trasporto rapido di massa - Riparto delle risorse afferenti la misura M2C2 - 4.2 del PNRR".

Per quanto concerne gli obblighi di identità visiva si rimanda ai contenuti del "Manuale di identità visiva e regole di applicazione" dell'ex Patto per Napoli e del PNRR, o documenti similari.

Per quanto all'articolo 4 (Verifica delle progettazioni e valutazione di congruità della spesa) del DM n. 448 del 16 novembre 2021, l'Appaltatore fornisce alla Stazione Appaltante la documentazione richiesta dal MIMS ai fini delle verifiche tecnico-economiche di competenza ministeriale. La progettazione deve essere corredata dalla verifica di compatibilità - di cui all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 - con il principio di "non arrecare danno significativo all'ambiente" (*"Do Not Significant Harm"*, DNSH), redatta come da Circolare RGS 30.12.2021 n. 32 e da tutta la documentazione necessaria per ogni altra verifica del progetto prevista dalla normativa vigente. Tutta la suddetta documentazione sarà trasmessa dalla Stazione Appaltante al MIMS - Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e della mobilità pubblica sostenibile, ai fini delle verifiche tecnico-economiche di competenza, per l'emissione del provvedimento entro i successivi 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa. In caso di mancata emissione si applica il principio del silenzio-assenso.

Per quanto all'articolo 7 (Verifiche) del DM n. 448 del 16 novembre 2021, ai fini dell'audit e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e nazionale, tutti i soggetti di cui all'articolo 22, comma 2, lettera e), del Regolamento (UE) 2021/241, nonché l'Ufficio di audit del PNRR di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e gli altri soggetti con compiti istituzionali di controllo della spesa hanno accesso ai dati e ai documenti necessari per esercitare le loro funzioni.

L'Appaltatore consente l'esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica, anche con accesso in loco e mantiene disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia. Deve altresì consentire l'accesso a tutta la documentazione ed assicurare l'assistenza necessaria per l'espletamento della suddetta verifica.

Per quanto all'articolo 9 (Monitoraggio) del DM n. 448 del 16 novembre 2021, L'Appaltatore predispone per la Stazione Appaltante i dati in formato elaborabile di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale nonché di rendicontazione dell'intervento. Detti dati sono inseriti dalla Stazione Appaltante nel sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sono resi disponibili e confluiscono nel sistema di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n.178, secondo le modalità previste dai decreti e circolari attuative di cui al comma 1044 dell'articolo 1 della medesima legge.

#### **Art. 66. Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore**

**1. L'Appaltatore è obbligato:**

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

- d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori.
2. L'Appaltatore è obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine, così come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessità di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della direzione lavori, l'Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.
3. L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
4. L'Appalto comprende anche la messa in servizio degli impianti, il collaudo interno e l'assistenza al collaudo ministeriale, il supporto tecnico da parte di tecnici specializzati, durante il pre-esercizio per almeno 30 giorni.

#### **Art. 67. Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione**

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione Appaltante.
2. I materiali provenienti dalle escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in discarica autorizzata, a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi. Valgono le cautele e le modalità previste per gli scavi relativi ai saggi archeologici (per i quali a seguito dei carotaggi geoarcheologici e delle prescrizioni fornite dall'Ente competente l'Appaltatore elabora il progetto di scavo) e per la bonifica da ordigni bellici.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, reperti, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applicano le legislazioni vigenti in materia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. E' fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all'articolo 68, secondo le vigenti disposizioni legislative e quanto meglio precisato ai successivi artt.68 e 69.

#### **Art. 68. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati**

1. In attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedimenti attuativi di natura non regolamentare, la realizzazione di manufatti e la fornitura di beni di cui al comma 3, purché compatibili con i parametri, le composizioni e le caratteristiche prestazionali stabiliti con i predetti

provvedimenti attuativi, deve avvenire mediante l'utilizzo di materiale riciclato utilizzando rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso imposti dalle tecnologie impiegate per la produzione del materiale medesimo.

2. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i seguenti:
  - a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingegneria civile;
  - b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali e di piazzali civili e industriali;
  - c) strati di fondazione delle infrastrutture di trasporto e di piazzali civili e industriali;
  - d) recuperi ambientali, riempimenti e colmate;
  - e) strati accessori (aventi funzione anticapillare, antigelo, drenante, etc.);
  - f) calcestruzzi con classe di resistenza  $R_{ck} \leq 15$  Mpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520-2, mediante aggregato riciclato conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2008.
3. L'Appaltatore è obbligato a richiedere le debite iscrizioni al Repertorio del Riciclaggio per i materiali riciclati e i manufatti e beni ottenuti con materiale riciclato, con le relative indicazioni, codici CER, quantità, perizia giurata e ogni altra informazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
4. L'Appaltatore deve comunque rispettare le disposizioni in materia di materiale di risulta e rifiuti, di cui agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

#### **Art. 69. Terre e rocce da scavo**

1. Sono a carico e a cura dell'Appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti.
2. E' altresì a carico e a cura dell'Appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
  - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i.;
  - b) ai sensi dell'art. 184-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. vengono considerati sottoprodotti e non rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
    - la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
    - è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
    - la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

- l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.

c) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

3. Sono infine a carico e cura dell'Appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

4. Ai sensi dell'art. 186, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e s.m.i. le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute come sottoprodotti, possono essere utilizzate per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, purché:

a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;

c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

#### **Art. 70. Custodia del cantiere**

1. E' a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

2. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata a



personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

**Art. 71. Cartello di cantiere**

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero **4** esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 200 di base e 300 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e con le modalità previste dagli Enti finanziatori.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; con le modifiche che la Direzione Lavori potrà disporre prima e durante l'esecuzione dei lavori.

**Art. 72. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto**

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall'articolo 204 del Codice dei contratti.
2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamato dall'articolo 204, del Codice dei contratti.
3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

**Art. 73. Tracciabilità dei pagamenti**

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di agli articoli 35, commi 1 e 2, e 36, e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 35, comma 4.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:
  - a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;



- b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;
  - c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.
3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a) e il CUP di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b).
5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:
- a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
  - b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.
6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

**Art. 74. Spese contrattuali, imposte, tasse**

1. Ai sensi del Codice e del d.P.R. n. 207 del 2010 sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:
  - a) le spese contrattuali;
  - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
  - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico quando dovuta, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
  - d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento, alla repertoriazione e alla registrazione del contratto e dei suoi allegati.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'Appaltatore.
4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
5. L'Appaltatore, deve rimborsare alla Stazione Appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, tutte le spese di pubblicità per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui quotidiani, ai sensi dell'articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti e dell'art. 5, comma 2, del Decreto MIT 2 dicembre 2016.
6. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

**Art. 75. Proprietà dei progetti e degli elaborati**

1. Gli elaborati progettuali e quanto altro rappresenta l'appalto commissionato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Aggiudicatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o per l'Appaltatore in relazione alle opere oggetto dell'appalto, con obbligo di chiara indicazione del nominativo e dei dati dell'Appaltatore stesso.

L'Appaltatore dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che - a qualsiasi titolo - avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena e incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro

integrità e/o in ogni singola componente.

L'Appaltatore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali, gli elaborati, le opere dell'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Appaltatore medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

#### **Art. 76. Condizioni generali di contratto**

1. L'Appaltatore con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Disciplinare di gara, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

#### **Art. 77. Protocollo di legalità**

1. Il Comune di Napoli, con deliberazione di G.C. n. 3202 del 05/10/2007, ha preso atto del "Protocollo di Legalità" sottoscritto con la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007, pubblicato e prelevabile sul sito internet della Prefettura di Napoli all'indirizzo [www.utgnapoli.it](http://www.utgnapoli.it), nonché sul sito web del Comune di Napoli [www.comune.napoli.it](http://www.comune.napoli.it) unitamente alla deliberazione di G.C. n. 3202 del 05/10/2007. Gli articoli 2 e 8 del "Protocollo di legalità", che contengono gli impegni e le clausole alle quali la Stazione Appaltante e l'Appaltatore sono tenuti a conformarsi, sono integralmente riprodotti nel disciplinare di gara, che forma parte integrante e sostanziale del bando, evidenziando inoltre che le clausole di cui all'art. 8, rilevanti per gli effetti risolutivi, verranno inserite nel contratto o subcontratto per essere espressamente sottoscritte dall'Appaltatore.

#### **Art. 78. Patto d'integrità e codice di comportamento**

1. L'Appaltatore, come la Stazione Appaltante, è tenuto a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, e ad osservare il rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il Patto di integrità adottato con deliberazione di G.C. n. 797 del 03/12/2015, sottoscritto dalle parti e agli atti di questo servizio.

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e del codice di comportamento adottato dal Comune di Napoli con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2004, con particolare riferimento a quanto ivi previsto all'art. 2, comma 3, e all'art. 20, comma 7, di cui dichiara di aver preso piena conoscenza sul sito internet dell'Ente - Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione documenti generali - e si obbliga ad osservarlo pienamente. Le clausole sanzionatorie in caso di inosservanza di dette disposizioni sono quelle previste nel Patto di Integrità adottato dall'Ente.

In caso di gravi e reiterate violazioni del codice di comportamento interverrà la risoluzione contrattuale.

**Art. 79. Trattamento dei dati personali**

1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE i dati forniti dalle società saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. Il titolare del trattamento è il Comune di Napoli.

**Art. 80. Forma e domicilio delle comunicazioni**

1. Tutte le comunicazioni o notifiche dalle quali decorrono termini ovvero riguardino l'esercizio di facoltà o doveri disciplinati dal contratto, sono effettuate da entrambe le parti esclusivamente per iscritto, a mezzo PEC all'indirizzo comunicato all'atto della partecipazione alla procedura di gara.

L'avviso di ricevimento o la ricevuta di consegna fanno piena fede ad ogni effetto contrattuale. L'Appaltatore elegge domicilio, ai fini dell'esecuzione del contratto, presso la sede.

**Art. 81. Allegati**

- A. Corrispettivo per la progettazione
- B. Elenco elaborati Progetto Definitivo per Appalto Integrato
- C. Prescrizioni e pareri Conferenza dei Servizi
- D. Parti Tecniche del Capitolato Speciale di Appalto

Allegato «A»

**DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVO PER IL PROGETTO ESECUTIVO**

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nella procedura di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria di cui al comma 8, art. 31, D.Lgs. 50/2016 (Lotto 2: progettazione esecutiva dell'intero intervento), rientrante nel più vasto affidamento contenente anche l'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento relativo a **“Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo relativo all'intervento denominato: AMPLIAMENTO DEL DEPOSITO MEZZI DI TRAZIONE E OFFICINA DI MANUTENZIONE DELLA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI LOCALITÀ PISCINOLA”**.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è commisurato al livello qualitativo delle prestazioni richieste e delle attività di progettazione occorrenti per il compiuto espletamento dei predetti servizi.

Per la determinazione del compenso, quale base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento, si è fatto uso, per quanto possibile, delle tabelle di cui al D.M. 17 giugno 2016.

Il compenso è stato determinato applicando i parametri generali:

- a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;
- b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;
- c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;
- d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l'opera e il parametro base «P», secondo l'espressione che segue:

$$CP = \sum (V \times G \times Q \times P)$$

Per quanto attiene il solo progetto definitivo dell'intervento completo si è ritenuto variare il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni in funzione della specificità dell'intervento. Infatti, in considerazione della semplicità e modularità delle strutture e degli impianti da realizzare e della ripetitività delle elaborazioni, si sono apportate le seguenti riduzioni:

- Categoria d'opera: Edilizia; Destinazione funzionale dell'opera: E.01; Grado di complessità ridotto da 0,65 a 0,50;

Categoria d'opera: Strutture; Destinazione funzionale dell'opera: S.04; Grado di complessità ridotto da 0,90 a 0,75;

- Categoria d'opera: Impianti; Destinazione funzionale dell'opera: IA.03; Grado di complessità ridotto da 1,15 a 0,90.

L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare.

Tenendo conto dell'importo complessivo delle categorie delle opere in argomento - stimato nel progetto definitivo in euro 65.424.049,52 per per l'intervento completo - e del grado di complessità della prestazione richiesta, per la determinazione dell'importo delle spese e degli oneri accessori si è ritenuto congruo applicare in maniera forfettaria una percentuale pari al 3%.

# Capitolato Speciale d'Appalto – PARTE GENERALE

## PROGETTAZIONE ESECUTIVA - INTERO INTERVENTO - LOTTO 1 E 2

Categoria d'opera	Destinazione funzionale dell'opera ID	Identificazione delle opere	Valore dell'opera (V)	Grado di complessità (G)	Parametro sul valore dell'opera (P)	Prestazioni affidate			Compenso		Spese		Parcella CP+S	
						Livello prog.	Desrizione singole prestazioni	Grado di specificità (Q)	CP parziale	CP totale	% app.	Importo S		
EDILIZIA	E.01	Edifici rurali per l'attività agricola con corredi tecnici di tipo semplice (quasi tettoie, depositi, e ricoveri) - edifici industriali o artigianali di importanza costruttiva corrente con corredi tecnici di base	4.667.478	0,50	5,149647%	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,07	8.412,55					
	E.01		4.667.478	0,50	5,149647%	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,13	15.623,31					
	E.01		4.667.478	0,50	5,149647%	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,04	4.807,17					
	E.01		4.667.478	0,50	5,149647%	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,02	2.403,59					
	E.01		4.667.478	0,50	5,149647%	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche	0,03	3.605,38					
											34.852,00	3%	1.045,56	35.897,56
STRUTTURE	S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative	28.829.220	0,75	4,037688%	QbII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,12	104.763,06					
	S.04		28.829.220	0,75	4,037688%	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,13	113.493,31					
	S.04		28.829.220	0,75	4,037688%	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,03	26.190,76					
	S.04		28.829.220	0,75	4,037688%	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,025	21.825,64					
	S.04		28.829.220	0,75	4,037688%	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche	0,03	26.190,76					
											292.463,54	3%	8.773,91	301.237,44
IMPIANTI (A)	IA.01	Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acque nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ad opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicinali - Impianti e reti antincendio	1.326.819	0,75	6,555292%	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,15	9.784,90					
	IA.01		1.326.819	0,75	6,555292%	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,05	3.261,63					
	IA.01		1.326.819	0,75	6,555292%	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,05	3.261,63					
	IA.01		1.326.819	0,75	6,555292%	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,03	1.956,98					
	IA.01		1.326.819	0,75	6,555292%	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche	0,03	1.956,98					
											20.222,12	3%	606,66	20.828,79
IMPIANTI (A)	IA.02	Impianti di riscaldamento - Impianto di raffreddamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico	693.177	0,85	7,609592%	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,15	6.725,36					
	IA.02		693.177	0,85	7,609592%	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,05	2.241,79					
	IA.02		693.177	0,85	7,609592%	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,05	2.241,79					
	IA.02		693.177	0,85	7,609592%	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,03	1.345,07					
	IA.02		693.177	0,85	7,609592%	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche	0,03	1.345,07					
											13.899,07	3%	416,97	14.316,05
INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'	V.02	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	20.787.322	0,45	4,182716%	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,04	15.650,54					
	V.02		20.787.322	0,45	4,182716%	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,08	31.301,09					
	V.02		20.787.322	0,45	4,182716%	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,03	11.737,91					
	V.02		20.787.322	0,45	4,182716%	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,03	11.737,91					
	V.02		20.787.322	0,45	4,182716%	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche	0,03	11.737,91					
											82.165,36	3%	2.464,96	84.630,32
IMPIANTI (A)	IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, e corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - Impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	7.776.484	1,30	4,752616%	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,15	72.069,35					
	IA.04		7.776.484	1,30	4,752616%	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,05	24.023,12					
	IA.04		7.776.484	1,30	4,752616%	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,05	24.023,12					
	IA.04		7.776.484	1,30	4,752616%	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,03	14.413,87					
	IA.04		7.776.484	1,30	4,752616%	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche	0,03	14.413,87					
											148.943,32	3%	4.468,30	153.411,62
IDRAULICA	D.04	Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, improntate a grande semplicità - Fognature urbane improntate a grande semplicità - Condotte subacquee in genere, metanodotti e gasdotti, di tipo ordina	1.343.549	0,65	6,537517%	QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi	0,11	6.280,18					
	D.04		1.343.549	0,65	6,537517%	QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi	0,05	2.854,63					
	D.04		1.343.549	0,65	6,537517%	QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera	0,04	2.283,70					
	D.04		1.343.549	0,65	6,537517%	QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera	0,02	1.141,85					
	D.04		1.343.549	0,65	6,537517%	QbIII.06	Progettazione integrale e coordinata - integrazione delle prestazioni specialistiche	0,03	1.712,78					
											14.273,15	3%	428,19	14.701,34
Ammontare complessivo del corrispettivo (euro)											606.818,57		18.204,56	625.023,12

Allegato «B»

**ELENCO ELABORATI PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO**

TITOLO ELABORATO	SCALA	CODIFICA
<b>A - ELABORATI GENERALI</b>		
<b>A1 - INQUADRAMENTO GENERALE</b>		
Elenco elaborati	-	PIS-D-001-EG01-GEN-EE01_H
Relazione generale dell'intervento	-	PIS-D-001-EG01-GEN-RE01_F
Corografia Generale di inquadramento	1:5000	PIS-D-001-EG01-GEN-CO01_A
Corografia Generale di inquadramento	1:25000	PIS-D-001-EG01-GEN-CO02_A
Planimetria generale	1:2000	PIS-D-001-EG01-GEN-PG01_A
Planimetria generale su ortofoto	1:2000	PIS-D-001-EG01-GEN-PO01_A
Inquadramento dell'opera sugli strumenti di pianificazione urbanistica	1:5000	PIS-D-001-EG01-GEN-PU01_A
Inquadramento dell'opera sul Piano Regolatore Generale del Comune di Napoli	1:4000	PIS-D-001-EG01-GEN-PU02_B
Carta dei Vincoli e delle Tutele	1:5000	PIS-D-001-EG01-GEN-CV01_B
<b>A4 - DOCUMENTAZIONE PER L'ADOZIONE DELLA VARIANTE URBANISTICA</b>		
Relazione di variante		PIS-D-001-EG04-GEN-RE01_B
Inquadramento dell'opera sulla Tavola P.06 del PTCP della Città Metropolitana di Napoli	1:5.000	PIS-D-001-EG04-GEN-PU01_A
Stralcio delle NTA allegate al PTCP Vigente della Città Metropolitana di Napoli relative alla disciplina urbanistica prevista nella zona interessata dall'intervento	-	PIS-D-001-EG04-GEN-RE02_A
Inquadramento dell'opera sul Piano Regolatore Generale del Comune di Napoli	1:1.000	PIS-D-001-EG04-GEN-PU02_A
Inquadramento dell'opera sul Piano Regolatore Generale del Comune di Napoli - Zonizzazione	1:4.000	PIS-D-001-EG04-GEN-PU03_A
Nuova zonizzazione a seguito di variante	1:4.000	PIS-D-001-EG04-GEN-PU04_A
Stralcio delle NTA allegate al PRG Vigente del Comune di Napoli relative alla disciplina urbanistica prevista nella zona interessata dall'intervento	-	PIS-D-001-EG04-GEN-RE03_A
Stralcio delle NTA allegate al PRG Vigente del Comune di Napoli relative alla disciplina urbanistica prevista dalla variante	-	PIS-D-001-EG04-GEN-RE04_A
<b>B - STUDI E INDAGINI</b>		
<b>B.1 - RILIEVI CELERIMETRICI</b>		
Relazione sui rilievi plano-altimetrici	-	PIS-D-001-SI01-RIL-RE01_A
Monografie dei punti di riferimento	-	PIS-D-001-SI01-RIL-SC01_A
Planimetria stato di fatto - Tav 1	1:500	PIS-D-001-SI01-RIL-PV01_B
Planimetria stato di fatto - Tav 2	1:500	PIS-D-001-SI01-RIL-PV02_B
<b>B.2 - INDAGINI GEOGNOSTICHE</b>		
Fascicolo indagini - Relazione e allegati	-	PIS-D-001-SI02-GEG-RE01_A
Planimetrie ubicazione indagini	-	PIS-D-001-SI02-GEG-PU01_A
<b>B.3 - GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA</b>		
Relazione geologica, geomorfologica e idrogeologica	-	PIS-D-001-SI03-GEL-RE01_B
Carta geologica	1:5000	PIS-D-001-SI03-GEL-CG01_B
Profilo geologico	1:1000	PIS-D-001-SI03-GEL-FG01_A
<b>B.4 - GEOTECNICA</b>		
Relazione geotecnica generale	-	PIS-D-001-SI04-GET-RE01_B
Profilo geotecnico	1:1000	PIS-D-001-SI04-GET-FG01_A
<b>B.5 IDROLOGIA</b>		
Relazione idrologica e idraulica	-	PIS-D-001-SI05-IDL-RE01_B
Piano assetto idrogeologico - Carta della pericolosità	1:5000	PIS-D-001-SI05-IDL-CO01_B
Piano assetto idrogeologico - Carta del rischio	1:5000	PIS-D-001-SI05-IDL-CO02_B
<b>B.6 IDRAULICA</b>		
Planimetria generale fossi disperdenti e particolari	1:200	PIS-D-001-SI06-IDR-DI01_A
<b>B.7 SISMICA</b>		



Relazione sismica	-	PIS-D-001-SI07-SMS-RE01_B
<b>B.8 BONIFICA ORDIGNI BELLCI</b>		
Relazione bonifica ordigni bellici	-	PIS-D-001-SI08-BOB-RE01_A
Planimetria di progetto Bonifica ordigni bellici	1:1000	PIS-D-001-SI08-BOB-PL01_A
<b>B.9 STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE</b>		
Relazione descrittiva	-	PIS-D-001-SI09-AMB-RE01_B
<b>B.10 STUDIO ACUSTICO</b>		
Studio acustico - Relazione	-	PIS-D-001-SI10-ACU-RE01_B
Studio acustico - Allegati	Var	PIS-D-001-SI10-ACU-RE02_A
Studio acustico - Valutazione preventiva delle prestazioni acustiche	-	PIS-D-001-SI10-ACU-RE03_A
<b>B.11 ARCHEOLOGIA</b>		
Relazione archeologica	-	PIS-D-001-SI11-ARC-RE01_A
<b>B.12 AGRONOMIA</b>		
Relazione agronomica	-	PIS-D-001-SI12-AGR-RE01_A
Planimetria zonizzazione	Var	PIS-D-001-SI12-AGR-PL01_A
Carta della vegetazione	Var	PIS-D-001-SI12-AGR-PL02_A
<b>C - PROGETTO FERROVIARIO</b>		
<b>C.1 - TRACCIATO FERROVIARIO</b>		
Relazione tecnica	-	PIS-D-001-PF01-TRA-RE01_C
Planimetria di Progetto	1:500	PIS-D-001-PF01-TRA-PP01_B
Binari metropolitana - Planimetria di Tracciamento e Profilo Longitudinale	1:1000	PIS-D-001-PF01-TRA-PT01_B
Binari metropolitana - Planimetria di Tracciamento e Profilo Longitudinale	1:1000	PIS-D-001-PF01-TRA-PT02_B
Sezioni trasversali - Tav. 1/3	1:50	PIS-D-001-PF01-TRA-SZ01_C
Sezioni trasversali - Tav. 2/3	1:50	PIS-D-001-PF01-TRA-SZ02_B
Sezioni trasversali - Tav. 3/3	1:50	PIS-D-001-PF01-TRA-SZ03_B
Sezioni tipo e particolari costruttivi armamento	Var	PIS-D-001-PF01-TRA-ST01_B
<b>D - PROGETTO STRADALE E OPERE DI CONTENIMENTO</b>		
<b>D.1 - VIABILITA' DI ACCESSO E COLLEGAMENTI ESTERNI</b>		
Relazione tecnica viabilità di accesso	-	PIS-D-001-PS01-TRA-RE01_B
Planimetrie di progetto, tracciamento e profilo longitudinale - Asse A	1:500/50	PIS-D-001-PS01-TRA-PP01_C
Sezioni trasversali - Asse A	1:200	PIS-D-001-PS01-TRA-SZ01_A
Planimetrie di progetto, tracciamento e profilo longitudinale - Asse B	1:500/50	PIS-D-001-PS01-TRA-PP02_D
Sezioni trasversali - Asse B	1:200	PIS-D-001-PS01-TRA-SZ02_B
Planimetrie di progetto, tracciamento e profilo longitudinale - Asse C	1:500/50	PIS-D-001-PS01-TRA-PP03_C
Sezioni trasversali - Asse C	1:200	PIS-D-001-PS01-TRA-SZ03_A
Sezioni tipo tav 1/4	1:50	PIS-D-001-PS01-TRA-ST01_B
Sezioni tipo tav 2/4	1:50	PIS-D-001-PS01-TRA-ST02_B
Sezioni tipo tav 3/4	1:50	PIS-D-001-PS01-TRA-ST03_B
Sezioni tipo tav 4/4	1:50	PIS-D-001-PS01-TRA-ST04_A
<b>D.2 - PIAZZALE</b>		
Planimetria di progetto	1:500	PIS-D-001-PS02-TRA-PP01_C
Planimetria piazzale con manovre automezzi	1:500	PIS-D-001-PS02-TRA-PP02_B
Sezioni trasversali parcheggio, viabilità interne e sistemazioni a verde - Tav. 1	1:200/500	PIS-D-001-PS02-TRA-SZ01_C
Sezioni trasversali parcheggio, viabilità interne e sistemazioni a verde - Tav. 2	1:200/500	PIS-D-001-PS02-TRA-SZ02_C
Scavi - Planimetria generale	Var	PIS-D-001-PS02-TRA-PS01_B
Scavi - Sezioni Piazzale	1:200	PIS-D-001-PS02-TRA-SZ03_A
Scavi - Sezioni assi A e B	1:200	PIS-D-001-PS02-TRA-SZ04_A
Planimetria delle demolizioni	Var	PIS-D-001-PS02-TRA-DM01_B

<b>D.3 - RETI</b>		
Planimetria generale reti idrauliche - Livello coperture	1:500	PIS-D-001-PS03-IDR-PL01_B
Planimetria generale reti idrauliche - Livello piano ferro	1:500	PIS-D-001-PS03-IDR-PL02_B
Planimetria condotte di scarico	1:1000	PIS-D-001-PS03-IDR-PL03_A
Planimetria fogna acque bianche - Tavola 01 di 03	1:200	PIS-D-001-PS03-IDR-DI01_B
Planimetria fogna acque bianche - Tavola 02 di 03	1:200	PIS-D-001-PS03-IDR-DI02_B
Planimetria fogna acque bianche - Tavola 03 di 03	1:200	PIS-D-001-PS03-IDR-DI03_B
Planimetria raccolta acque coperture - Livello copertura	1:200	PIS-D-001-PS03-IDR-DI04_B
Planimetria raccolta acque coperture - Livello piano ferro	1:200	PIS-D-001-PS03-IDR-DI05_B
Planimetria fogna acque nere	1:200	PIS-D-001-PS03-IDR-DI06_B
Particolari costruttivi	Var	PIS-D-001-PS03-IDR-PC01_B
<b>D.4 - OPERE DI CONTENIMENTO</b>		
Relazione descrittiva e di calcolo Opere di sostegno - H=10.5m	-	PIS-D-001-PS04-STR-RC01_C
Relazione descrittiva e di calcolo Opere di sostegno - H=7m	-	PIS-D-001-PS04-STR-RC02_C
Relazione descrittiva e di calcolo Opere di sostegno - H=4m	-	PIS-D-001-PS04-STR-RC03_C
Relazione descrittiva e di calcolo Opere di sostegno - H=2m	-	PIS-D-001-PS04-STR-RC04_C
Relazione descrittiva e di calcolo Muri ad U	-	PIS-D-001-PS04-STR-RC05_C
Relazione descrittiva e di calcolo Muri in terra rinforzata	-	PIS-D-001-PS04-STR-RC06_B
Pianta, profilo longitudinale e sezioni tipo opera di contenimento - Asse A	1:100	PIS-D-001-PS04-TRA-MU01_B
Pianta, profilo longitudinale e sezioni tipo opera di contenimento - Asse C	1:100	PIS-D-001-PS04-TRA-MU02_B
Pianta, profilo longitudinale e sezioni tipo opera di contenimento sud - Piazzale- Tav.1	1:100	PIS-D-001-PS04-TRA-MU03_B
Pianta, profilo longitudinale e sezioni tipo opera di contenimento sud - Piazzale- Tav.2	1:100	PIS-D-001-PS04-TRA-MU04_B
Pianta, profilo longitudinale e sezioni tipo opera di contenimento sud - Piazzale- Tav.3	1:100	PIS-D-001-PS04-TRA-MU05_B
Pianta, profilo longitudinale e sezioni tipo opera di contenimento sud - Piazzale- Tav.4	1:100	PIS-D-001-PS04-TRA-MU06_B
Pianta, profilo longitudinale e sezioni tipo opera di contenimento sud - Piazzale- Tav.5	1:100	PIS-D-001-PS04-TRA-MU07_B
Pianta, profilo longitudinale e sezioni tipo opera di contenimento nord - Piazzale- Tav.1	1:100	PIS-D-001-PS04-TRA-MU08_B
Pianta, profilo longitudinale e sezioni tipo opera di contenimento nord - Piazzale- Tav.2	1:100	PIS-D-001-PS04-TRA-MU09_B
Pianta, profilo longitudinale e sezioni tipo muro in terra rinforzata - Tav. 1	1:100	PIS-D-001-PS04-TRA-MU10_A
Pianta, profilo longitudinale e sezioni tipo muro in terra rinforzata - Tav. 2	1:100	PIS-D-001-PS04-TRA-MU11_A
Pianta, profilo longitudinale e sezioni tipo muro in terra rinforzata - Tav. 3	1:100	PIS-D-001-PS04-TRA-MU12_A
Particolari costruttivi terre rinforzate	1:100	PIS-D-001-PS04-TRA-PC01_A
Tabelle materiali e incidenza Opere di contenimento	Var	PIS-D-001-PS04-TRA-MU13_A
<b>E - PROGETTO ARCHITETTONICO EDIFICI</b>		
<b>E.1 - GENERALE</b>		
Relazione descrittiva delle opere architettoniche	-	PIS-D-001-ED01-ARC-RE01_D
Planimetria generale - Piano Terra e Profili	1:500	PIS-D-001-ED01-ARC-DI01_C
Planimetria generale - Coperture	1:500	PIS-D-001-ED01-ARC-DI02_C
Abaco delle murature	1:10	PIS-D-001-ED01-ARC-DI03_C
Abaco e piante dei massetti	Var	PIS-D-001-ED01-ARC-DI04_C
Pianta dei controsoffitti	1:200	PIS-D-001-ED01-ARC-DI05_C
Abaco degli infissi 1/5	1:20	PIS-D-001-ED01-ARC-DI06_C
Abaco degli infissi 2/5	1:20	PIS-D-001-ED01-ARC-DI07_C
Abaco degli infissi 3/5	1:20	PIS-D-001-ED01-ARC-DI08_C
Abaco degli infissi 4/5	1:50	PIS-D-001-ED01-ARC-DI09_C
Abaco degli infissi 5/5	1:50	PIS-D-001-ED01-ARC-DI10_C
Particolari costruttivi	Var	PIS-D-001-ED01-ARC-PC01_C
Viste 3d	-	PIS-D-001-ED01-ARC-VI01_C
<b>E.2 - EDIFICIO OFFICINA - MAGAZZINO - SERVIZI</b>		
Pianta piano Terra	1:200	PIS-D-001-ED02-ARC-DI01_C

Pianta piano Primo	1:200	PIS-D-001-ED02-ARC-DI02_C
Pianta piano Copertura	1:200	PIS-D-001-ED02-ARC-DI03_C
Blocco Servizi – Pianta piano terra e piano primo	1:100	PIS-D-001-ED02-ARC-DI04_C
Blocco Servizi – Prospetti e sezioni	1:100	PIS-D-001-ED02-ARC-DI05_C
Prospetti	1:200	PIS-D-001-ED02-ARC-PP01_C
Sezioni	1:200	PIS-D-001-ED02-ARC-SZ01_C
<b>E.3 - EDIFICI ACCESSORI</b>		
Guardiania – Tettoia raccolta rifiuti	1:100	PIS-D-001-ED03-ARC-DI01_D
<b>F - PROGETTO STRUTTURALE EDIFICI</b>		
<b>F.1 - EDIFICIO OFFICINA</b>		
Relazione tecnica e di calcolo edificio	-	PIS-D-001-ED01-STR-RC01_B
Relazione di calcolo fosse di ispezione e colonnine	-	PIS-D-001-ED01-STR-RC02_B
Relazione di calcolo pavimentazione industriale	-	PIS-D-001-ED01-STR-RC03_A
Tabella materiali e incidenza strutture	-	PIS-D-001-ED01-STR-SC01_A
Planimetria di inquadramento generale	1:500	PIS-D-001-ED01-STR-PL01_A
Planimetria e sezione di scavo	1:200	PIS-D-001-ED01-STR-PL02_A
Carpenteria fondazione a quota -1,40 m - Tavola di insieme	1:200	PIS-D-001-ED01-STR-DI01_A
Carpenterie fondazione a quota -1,40 m - Tav. 1/2	1:100	PIS-D-001-ED01-STR-CP01_A
Carpenterie fondazione a quota -1,40 m - Tav. 2/2	1:100	PIS-D-001-ED01-STR-CP02_A
Carpenteria fondazione a quota -0,50 m - Tavola di insieme	1:200	PIS-D-001-ED01-STR-DI02_A
Carpenterie fondazione a quota -0,50 m - Tav. 1/2	1:100	PIS-D-001-ED01-STR-CP03_A
Carpenterie fondazione a quota -0,50 m - Tav. 2/2	1:100	PIS-D-001-ED01-STR-CP04_A
Carpenteria pianta allo spiccato - Tavola di insieme	1:200	PIS-D-001-ED01-STR-DI03_A
Carpenteria pianta allo spiccato - Tav. 1/2	1:100	PIS-D-001-ED01-STR-CP05_A
Carpenteria pianta allo spiccato - Tav. 2/2	1:100	PIS-D-001-ED01-STR-CP06_A
Carpenteria pianta passerella imperiale - Tavola di insieme	1:200	PIS-D-001-ED01-STR-DI04_A
Carpenteria pianta passerella imperiale - Tav. 1/2	1:100	PIS-D-001-ED01-STR-CP07_A
Carpenteria pianta passerella imperiale - Tav. 1/2	1:100	PIS-D-001-ED01-STR-CP08_A
Carpenteria pianta copertura a quota +9,60 e +11,50 - Tavola di insieme	1:200	PIS-D-001-ED01-STR-DI05_A
Carpenteria pianta copertura a quota +9,60 - Tav. 1/2	1:100	PIS-D-001-ED01-STR-CP09_A
Carpenteria pianta copertura a quota +9,60 - Tav. 2/2	1:100	PIS-D-001-ED01-STR-CP10_A
Carpenteria pianta copertura a quota +11,50 - Tav. 1/2	1:100	PIS-D-001-ED01-STR-CP11_A
Carpenteria pianta copertura a quota +11,50 - Tav. 2/2	1:100	PIS-D-001-ED01-STR-CP12_A
Carpenteria pianta copertura a quota +14,50 - Tavola di insieme	1:200	PIS-D-001-ED01-STR-DI06_A
Carpenteria pianta copertura a quota +14,50 - Tav. 1/2	1:100	PIS-D-001-ED01-STR-CP13_A
Carpenteria pianta copertura a quota +14,50 - Tav. 2/2	1:100	PIS-D-001-ED01-STR-CP14_A
Sezioni trasversali	1:100	PIS-D-001-ED01-STR-SZ01_A
Sezioni longitudinali - Tav.1/2	1:100	PIS-D-001-ED01-STR-SZ02_A
Sezioni longitudinali - Tav.2/2	1:100	PIS-D-001-ED01-STR-SZ03_A
Carpenteria plinti di fondazione	1:100	PIS-D-001-ED01-STR-PC01_B
Carpenteria fossa	VARIE	PIS-D-001-ED01-STR-PC02_B
Dettagli collegamento colonnino-fossa	VARIE	PIS-D-001-ED01-STR-PC03_B
Dettagli pavimentazione industriale	VARIE	PIS-D-001-ED01-STR-PC04_A
<b>F.2 - EDIFICIO UFFICI E MAGAZZINO CON PENSILINA</b>		
Relazione di calcolo edificio	-	PIS-D-001-ED02-STR-RC01_B
Relazione di calcolo pavimentazione industriale	-	PIS-D-001-ED02-STR-RC02_A

Tabella materiali e incidenza strutture	-	PIS-D-001-ED02-STR-SC01_A
Planimetria di inquadramento generale	1:500	PIS-D-001-ED02-STR-PL01_A
Planimetria e sezione di scavo	1:200	PIS-D-001-ED02-STR-PL02_A
Carpenteria fondazione a quota -0,50 m - Tavola di insieme	1:200	PIS-D-001-ED02-STR-DI01_A
Carpenterie fondazione a quota -0,50 m	1:100	PIS-D-001-ED02-STR-CP01_A
Carpenteria pianta allo spiccato - Tavola di insieme	1:200	PIS-D-001-ED02-STR-DI02_A
Carpenteria pianta allo spiccato	1:100	PIS-D-001-ED02-STR-CP02_A
Carpenteria pianta solaio intermedio - Tavola di insieme	1:200	PIS-D-001-ED02-STR-DI03_A
Carpenteria pianta solaio intermedio	1:100	PIS-D-001-ED02-STR-CP03_A
Carpenteria pianta copertura - Tavola di insieme	1:200	PIS-D-001-ED02-STR-DI04_A
Carpenteria pianta copertura	1:100	PIS-D-001-ED02-STR-CP04_A
Sezioni trasversali	1:100	PIS-D-001-ED02-STR-SZ01_A
Sezioni longitudinali - Tav. 1/2	1:100	PIS-D-001-ED02-STR-SZ02_A
Sezioni longitudinali - Tav. 2/2	1:100	PIS-D-001-ED02-STR-SZ03_A
Carpenteria plinti di fondazione	VARIE	PIS-D-001-ED02-STR-PC01_B
Particolari costruttivi		PIS-D-001-ED02-STR-PC02_A
Dettagli pavimentazione industriale	VARIE	PIS-D-001-ED02-STR-PC03_A
<b>F.3 - PENSILINA COPERTURA BINARI DI STAZIONAMENTO E DI LAVAGGIO</b>		
Relazione di calcolo edificio	-	PIS-D-001-ED03-STR-RC01_B
Tabella materiali e incidenza strutture	-	PIS-D-001-ED03-STR-SC01_A
Planimetria di inquadramento generale	1:500	PIS-D-001-ED03-STR-PL01_A
Planimetria e sezione di scavo	1:200	PIS-D-001-ED03-STR-PL02_A
Carpenteria fondazione - Tavola di insieme	1:200	PIS-D-001-ED03-STR-DI01_A
Carpenterie fondazione - Tav. 1/2	1:100	PIS-D-001-ED03-STR-CP01_A
Carpenterie fondazione - Tav. 2/2	1:100	PIS-D-001-ED03-STR-CP02_A
Carpenteria pianta allo spiccato - Tavola di insieme	1:200	PIS-D-001-ED03-STR-DI02_A
Carpenteria pianta allo spiccato - Tav. 1/2	1:100	PIS-D-001-ED03-STR-CP03_A
Carpenteria pianta allo spiccato - Tav. 2/2	1:100	PIS-D-001-ED03-STR-CP04_A
Carpenteria pianta copertura - Tavola di insieme	1:200	PIS-D-001-ED03-STR-DI03_A
Carpenteria pianta copertura	1:100	PIS-D-001-ED03-STR-CP05_A
Sezioni trasversali	1:100	PIS-D-001-ED03-STR-SZ01_A
Sezioni longitudinali	1:100	PIS-D-001-ED03-STR-SZ02_A
Particolari costruttivi	VARIE	PIS-D-001-ED03-STR-PC01_B
<b>F.4 - EDIFICI ACCESSORI</b>		
Tettoia Rifiuti - Relazione geotecnica e di calcolo strutturale	-	PIS-D-001-ED04-STR-RC01_B
Tettoia Rifiuti - Carpenterie fondazione, elevazioni e copertura	1:50	PIS-D-001-ED04-STR-CP01_B
Guardiania - Relazione di calcolo strutturale elevazione	-	PIS-D-001-ED04-STR-RC02_C
Guardiania - Relazione geotecnica e di calcolo fondazione	-	PIS-D-001-ED04-STR-RC03_C
Guardiania - Carpenterie fondazione, elevazioni e copertura	1:50	PIS-D-001-ED04-STR-CP02_B
<b>F.5 - VASCA DI PRIMA PIOGGIA</b>		
Relazione di calcolo strutturale	-	PIS-D-001-ED05-STR-RE01_B
Tabella materiali e incidenza strutture	-	PIS-D-001-ED05-STR-SC01_A
Planimetria di inquadramento dell'opera	var	PIS-D-001-ED05-STR-PL01_A
Carpenteria - Tav 1/2	var	PIS-D-001-ED05-STR-CP01_A
Carpenteria - Tav 2/2	var	PIS-D-001-ED05-STR-CP02_A

Particolari costruttivi	var	PIS-D-001-ED05-STR-PC01_B
<b>G - PROGETTO IMPIANTI</b>		
<b>G.1 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO</b>		
Relazione descrittiva e di calcolo		PIS-D-001-IM01-IFV-RE01_B
Schema funzionale impianto fotovoltaico		PIS-D-001-IM01-IFV-SC01_A
Planimetria impianto fotovoltaico		PIS-D-001-IM01-IFV-PL01_A
<b>G.2 - IMPIANTI MECCANICI</b>		
<b>G.2.0 ELABORATI GENERALI</b>		
Relazione tecnica impianti meccanici	-	PIS-D-001-IM00-MEC-RE01_C
Relazione calcolo termico dell'edificio	-	PIS-D-001-IM00-MEC-RE02_C
Relazione calcolo impianto idronico	-	PIS-D-001-IM00-MEC-RE03_C
Relazione calcolo impianto aeraulico	-	PIS-D-001-IM00-MEC-RE04_C
Relazione calcolo impianto idrico sanitario	-	PIS-D-001-IM00-MEC-RE05_A
Relazione calcolo impianto idrico industriale	-	PIS-D-001-IM00-MEC-RE06_A
Relazione calcolo impianto aria compressa	-	PIS-D-001-IM00-MEC-RE07_B
Relazione calcolo reti di scarico	-	PIS-D-001-IM00-MEC-RE08_A
Impianto depurazione per acque di lavaggio	-	PIS-D-001-IM00-MEC-DI01_A
<b>G.2.1 EDIFICIO OFFICINA - MAGAZZINO - SERVIZI</b>		
Rete idronica zona magazzino servizi e uffici	1:100	PIS-D-001-IM01-MEC-LA01_B
Rete idronica zona officina	1:200	PIS-D-001-IM01-MEC-LA02_B
Rete aeraulica zona magazzino servizi e uffici	1:100	PIS-D-001-IM01-MEC-LA03_B
Rete idrico sanitaria adduzione	1:200	PIS-D-001-IM01-MEC-LA04_A
Rete idrico sanitaria scarichi zona magazzino servizi e uffici	1:100	PIS-D-001-IM01-MEC-LA05_C
Rete adduzione acqua industriale, allaccio gas ed aria compressa	1:200	PIS-D-001-IM01-MEC-LA06_B
Rete idrico industriale scarichi officina	1:200	PIS-D-001-IM01-MEC-LA07_B
Rete idrico antincendio	1:200	PIS-D-001-IM01-MEC-LA08_B
<b>G.2.2 LOCALI TECNICI</b>		
Impianti meccanici layout e schema di centrale	-	PIS-D-001-IM02-MEC-LA01_C
Rete idrico antincendio layout e schema di centrale	-	PIS-D-001-IM02-MEC-LA02_B
<b>G.3 IMPIANTI LFM</b>		
<b>G.3.0 RELAZIONI E TIPOLOGICI</b>		
Relazione tecnica generale impianti elettrici	-	PIS-D-001-IM00-LFM-RE01_B
Relazione di calcolo impianti elettrici	-	PIS-D-001-IM00-LFM-RE02_A
Relazione di calcolo illuminotecnico	-	PIS-D-001-IM00-LFM-RE03_A
Relazione di verifica protezione dalle scariche atmosferiche	-	PIS-D-001-IM00-LFM-RE04_A
<b>G.3.1 CABINA MT.BT</b>		
Schema unifilare generale	-	PIS-D-001-IM01-LFM-SC01_A
Schema a blocchi delle alimentazioni e distribuzione BT	-	PIS-D-001-IM01-LFM-SC02_A
Planimetria layout apparecchiature di cabina	1:50	PIS-D-001-IM01-LFM-PL01_A
Planimetria distribuzione e canalizzazioni principali	1:50	PIS-D-001-IM01-LFM-PL02_A
Planimetria Impianto di terra	1:50	PIS-D-001-IM01-LFM-PL03_A
Planimetria distribuzione cavi dorsali	1:50	PIS-D-001-IM01-LFM-PL04_A
Planimetria Impianto di illuminazione, forza motrice e impianti speciali	1:50	PIS-D-001-IM01-LFM-PL05_A
Schema elettrico unifilare quadro MT	-	PIS-D-001-IM01-LFM-SC03_A
Schema elettrico unifilare quadro QGBT	-	PIS-D-001-IM01-LFM-SC04_A
<b>G.3.2 EDIFICIO OFFICINA</b>		
Planimetria impianto di illuminazione zona uffici e magazzino	1:100	PIS-D-001-IM02-LFM-PL01_A

Planimetria impianto di illuminazione zona uffici e spogliatoi	1:100	PIS-D-001-IM02-LFM-PL02_B
Planimetria impianto di Forza Motrice zona uffici e magazzino	1:100	PIS-D-001-IM02-LFM-PL03_B
Planimetria impianto di Forza Motrice zona spogliatoi	1:100	PIS-D-001-IM02-LFM-PL04_A
Schemi unifilari quadri elettrici	-	PIS-D-001-IM02-LFM-SC01_A
<b>G.3.3 EDIFICI MAGAZZINO E SERVIZI</b>		
Planimetria impianto di illuminazione zona uffici e magazzino	1:50	PIS-D-001-IM03-LFM-PL01_A
Planimetria impianto di illuminazione zona uffici e spogliatoi	1:50	PIS-D-001-IM03-LFM-PL02_A
Planimetria impianto di Forza Motrice zona uffici e magazzino	1:50	PIS-D-001-IM03-LFM-PL03_A
Planimetria impianto di Forza Motrice zona spogliatoi	1:50	PIS-D-001-IM03-LFM-PL04_A
Schemi unifilari quadri elettrici	-	PIS-D-001-IM03-LFM-SC01_A
<b>G.3.4 LOCALI TECNICI</b>		
Planimetria impianto di illuminazione e forza motrice locali tecnici P1 zona uffici e magazzino	1:50	PIS-D-001-IM04-LFM-PL01_A
Planimetria impianto di illuminazione e forza motrice locali tecnici P1 zona uffici e spogliatoi	1:50	PIS-D-001-IM04-LFM-PL02_A
Schemi unifilari quadri elettrici	-	PIS-D-001-IM04-LFM-SC01_A
<b>G.3.5 PIAZZALE</b>		
Planimetria impianto di illuminazione e forza motrice pensilina sud	1:200	PIS-D-001-IM05-LFM-PL01_A
Planimetria impianto di illuminazione e Forza Motrice locale guardiana	1:200	PIS-D-001-IM05-LFM-PL02_A
Planimetria cavidotti esterni impianti elettrici	1:200	PIS-D-001-IM05-LFM-PL03_A
Planimetria impianto di terra generale	1:200	PIS-D-001-IM05-LFM-PL04_A
Schema unifilare quadro elettrico QE-G	1:200	PIS-D-001-IM05-LFM-SC01_A
<b>G.4 IMPIANTI SPECIALI</b>		
<b>G.4.0 RELAZIONI E TIPOLOGICI</b>		
Relazione tecnica impianto cablaggio strutturato (fonia e dati)	-	PIS-D-001-IM00-SPC-RE01_A
Relazione tecnica impianto rilevazione incendi ed EVAC	-	PIS-D-001-IM00-SPC-RE02_A
<b>G.4.1 EDIFICIO OFFICINA</b>		
Planimetria e lay-out apparecchiature impianto cablaggio strutturato (fonia e dati)	1:50	PIS-D-001-IM01-SPC-PL01_B
Planimetria e lay-out apparecchiature impianto rilevazione incendi	1:50	PIS-D-001-IM01-SPC-PL02_A
Planimetria e lay-out apparecchiature impianto diffusione sonora di emergenza (EVAC)	1:50	PIS-D-001-IM01-SPC-PL03_A
Planimetria e lay-out apparecchiature impianto TVCC, ANTINTRUSIONE e CONTROLLO ACCESSI	1:50	PIS-D-001-IM01-SPC-PL04_A
<b>G.4.2 EDIFICIO MAGAZZINO, SERVIZI E LOCALI TECNICI</b>		
<b>G.4.2.1 SPOGLIATOI E UFFICI PIANO TERRA - LOCALI TECNICI PIANO PRIMO</b>		
Planimetria e lay-out apparecchiature impianto cablaggio strutturato (fonia e dati)	1:50	PIS-D-001-IM02-SPC-PL01_A
Planimetria e lay-out apparecchiature impianto rilevazione incendi	1:50	PIS-D-001-IM02-SPC-PL02_A
Planimetria e lay-out apparecchiature impianto diffusione sonora di emergenza (EVAC)	1:50	PIS-D-001-IM02-SPC-PL03_A
Planimetria e lay-out apparecchiature impianto TVCC, ANTINTRUSIONE e CONTROLLO ACCESSI	1:50	PIS-D-001-IM02-SPC-PL04_A
<b>G.4.2.2 UFFICI E MAGAZZINO PIANO TERRA - LOCALI TECNICI PIANO PRIMO</b>		
Planimetria e lay-out apparecchiature impianto cablaggio strutturato (fonia e dati)	01:50	PIS-D-001-IM02-SPC-PL05_A
Planimetria e lay-out apparecchiature impianto rilevazione incendi	01:50	PIS-D-001-IM02-SPC-PL06_A
Planimetria e lay-out apparecchiature impianto diffusione sonora di emergenza (EVAC)	01:50	PIS-D-001-IM02-SPC-PL07_A
Planimetria e lay-out apparecchiature impianto TVCC, ANTINTRUSIONE e CONTROLLO ACCESSI	01:50	PIS-D-001-IM02-SPC-PL08_A
<b>G.4.3 PIAZZALE</b>		
Planimetria e lay-out apparecchiature impianto diffusione sonora di emergenza (EVAC) - PENSILINA	1:100	PIS-D-001-IM03-SPC-PL01_A
Planimetria e lay-out apparecchiature impianto TVcc, Antintrusione e Controllo accessi - PENSILINA	1:100	PIS-D-001-IM03-SPC-PL02_A
Planimetria e lay-out apparecchiature impianti speciali - GUARDIANA	1:50	PIS-D-001-IM03-SPC-PL03_A
Planimetria cavidotti esterni impianti speciali	1:200	PIS-D-001-IM03-SPC-PL04_A

<b>H - IMPIANTI FERROVIARI - SEGNALEMENTO E TRAZIONE ELETTRICA</b>		
<b>H.1 SEGNALEMENTO E TELECOMUNICAZIONI</b>		
Relazione Tecnica IS		PIS-D-001-IS01-IS0-RE01_C
Prescrizioni tecniche IS		PIS-D-001-IS01-IS0-RE02_A
Piano Schematico IS		PIS-D-001-IS01-IS0-PS01_A
Tabella delle condizioni IS		PIS-D-001-IS01-IS0-TC01_B
Piano Cavi IS		PIS-D-001-IS01-IS0-PC01_A
Layout Fabbricato Tecnologico		PIS-D-001-IS01-IS0-PL01_B
Relazione Tecnica di manutenzione		PIS-D-001-IS01-IS0-RE03_C
Indici Rams		PIS-D-001-IS01-IS0-RE04_A
Computo Metrico Estimativo IS		PIS-D-001-IS01-IS0-CM01_B
Sommario IS		PIS-D-001-IS01-IS0-SM01_A
Incidenza manodopera		PIS-D-001-IS01-IS0-ET01_A
<b>H.2 TRAZIONE ELETTRICA</b>		
Capitolato di Appalto TE (Redatto sulla base del capitolato tecnico TE 2014 di RFI)		PIS-D-001-ST01-TRE-CA01_A
Sezioni Tipologiche dell'impianto		PIS-D-001-ST01-TRE-ST01_B
Fabbisogno Materiali (riferimento a categorici in uso presso Italferr/RFI con prezziario MaCeP. 2020)		PIS-D-001-ST01-TRE-DI01_A
Computo Metrico Estimativo (riferimento a tariffe in uso presso Italferr/RFI con prezziario EC 2020)		PIS-D-001-ST01-TRE-CM01_C
Sommario		PIS-D-001-ST01-TRE-SM01_C
Incidenza manodopera		PIS-D-001-ST01-TRE-ET01_A
Relazione Specialistica TE		PIS-D-001-ST01-TRE-RE01_A
Piano di Elettrificazione e CPRTE Finale		PIS-D-001-ST01-TRE-PL01_A
Piano Cavi Sezionatori Finale		PIS-D-001-ST01-TRE-PL02_A
Schema di alimentazione TE Finale		PIS-D-001-ST01-TRE-SC01_A
Relazione di calcolo per sostegno e relativo blocco di fondazione		PIS-D-001-ST01-TRE-RE02_B
Disegno costruttivo relativo a n°1 Fondazione		PIS-D-001-ST01-TRE-PC01_A
<b>I - INTERFERENZE</b>		
<b>I.1 - CENSIMENTO E RISOLUZIONE INTERFERENZE</b>		
Relazione descrittiva delle interferenze		PIS-D-001-IN01-GEN-RE01_A
Planimetria censimento Interferenze su stato attuale		PIS-D-001-IN01-GEN-PP01_A
Planimetria censimento Interferenze su planimetria di progetto		PIS-D-001-IN01-GEN-PP02_A
Planimetria risoluzione Interferenze		PIS-D-001-IN01-GEN-PP03_A
Particolari costruttivi		PIS-D-001-IN01-GEN-PC01_A
<b>J - ESPROPRI</b>		
<b>J.1 - PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO</b>		
Relazione giustificativa indennità di esproprio		PIS-D-001-ES01-GEN-RE01_E
Elenco Ditte		PIS-D-001-ES01-GEN-EE01_D
Planimetria piano particellare di esproprio		PIS-D-001-ES01-GEN-PC01_D
Visure Catastali - book A4		PIS-D-001-ES01-GEN-VC01_A
<b>K - CANTIERIZZAZIONE</b>		
<b>K.1 - CANTIERIZZAZIONE</b>		
Relazione di cantierizzazione	-	PIS-D-001-CA01-CAN-RE01_A
Planimetria aree di cantiere e piste di accesso - Fase 1	1:500	PIS-D-001-CA01-CAN-PL01_B
Planimetria aree di cantiere e piste di accesso - Fase 2	1:500	PIS-D-001-CA01-CAN-PL02_B
Planimetria aree di cantiere e piste di accesso - Fase 3	1:500	PIS-D-001-CA01-CAN-PL03_B
Layou cantiere Base - Fasi 1 e 2	1:200	PIS-D-001-CA01-CAN-PL04_B
Layou cantiere Base - fase 3	1:200	PIS-D-001-CA01-CAN-PL05_B



**Capitolato Speciale d'Appalto – PARTE GENERALE**

Piano di gestione delle materie	-	PIS-D-001-CA01-CAN-RE02_B
Cave, discariche, impianti di recupero e impianti di betonaggio	1:50.000	PIS-D-001-CA01-CAN-CO01_A
Cronoprogramma	-	PIS-D-001-CA01-CAN-CR01_B
Fasi esecutive intervento	1:2000	PIS-D-001-CA01-CAN-FE01_A
<b>K.2 - PROGETTO AMBIENTALE DELLA CANTIERIZZAZIONE</b>		
Relazione descrittiva degli interventi di mitigazione		PIS-D-001-CA02-AMB-RE01_B
Planimetria con individuazione degli interventi di mitigazione		PIS-D-001-CA02-AMB-PL01_A
Tipologici degli interventi di mitigazione		PIS-D-001-CA02-AMB-TP01_A
<b>L - PREVENZIONE INCENDI</b>		
Prevenzione incendi - Relazione		PIS-D-001-PI01-GEN-RE01_B
Prevenzione incendi - Inquadramento e planimetrie	1:200	PIS-D-001-PI01-GEN-DI01_B
Prevenzione incendi - Compartimenti - Piante e sezioni	1:200	PIS-D-001-PI01-GEN-DI02_B
<b>N - DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA</b>		
<b>N.1 - DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA</b>		
Planimetria delle wbs	1:1000	PIS-D-001-CM01-COM-PP01_A
Computo metrico estimativo	-	PIS-D-001-CM01-COM-ET01_D
Sommario	-	PIS-D-001-CM01-COM-ET02_D
Analisi Nuovi prezzi	-	PIS-D-001-CM01-COM-ET03_C
Elenco Prezzi Unitari	-	PIS-D-001-CM01-COM-ET04_C
Quadro economico	-	PIS-D-001-CM01-COM-ET05_D
Incidenza manodopera	-	PIS-D-001-CM01-COM-ET06_A
<b>O - DOCUMENTI INTEGRATIVI PER APPALTO INTEGRATO</b>		
<b>O.1 PIANO DI SICUREZZA</b>		
Piano di sicurezza e coordinamento	-	PIS-D-001-SC01-SIC-RE01_B
Valutazione dei costi della sicurezza	-	PIS-D-001-SC01-SIC-CM01_B
Attività di costruzione	-	PIS-D-001-SC01-SIC-RE02_B
Fascicolo dell'opera	-	PIS-D-001-SC01-SIC-RE03_B
<b>O.2 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO</b>		
Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Generale	-	PIS-D-001-CT01-GEN-RE01_B
Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica - 01 Bonifica ordigni bellici	-	PIS-D-001-CT01-GEN-RE02_A
Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica - 02 Demolizioni	-	PIS-D-001-CT01-GEN-RE03_A
Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica - 03 Opere in terra e scavi	-	PIS-D-001-CT01-GEN-RE04_B
Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica - 04 Opere in conglomerato cementizio e in acciaio	-	PIS-D-001-CT01-GEN-RE05_B
Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica - 05 Pavimentazioni stradali, piazzale	-	PIS-D-001-CT01-GEN-RE06_B
Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica - 06 Armamento	-	PIS-D-001-CT01-GEN-RE07_B
Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica - 07 Trazione Elettrica	-	PIS-D-001-CT01-GEN-RE08_A
Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica - 08 Segnalamento	-	PIS-D-001-CT01-GEN-RE09_C
Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica - 09 Opere architettoniche	-	PIS-D-001-CT01-GEN-RE10_C
Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica - 10 Impianti elettrici e speciali	-	PIS-D-001-CT01-GEN-RE11_A
Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica - 11 Impianti meccanici	-	PIS-D-001-CT01-GEN-RE12_A
Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica - 12 Impianti fotovoltaici	-	PIS-D-001-CT01-GEN-RE13_A
Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica - 13 Impianti smaltimento e trattamento acque	-	PIS-D-001-CT01-GEN-RE14_A
Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica - 14 Opere a verde	-	PIS-D-001-CT01-GEN-RE15_A
Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica - 15 Gestione delle terre e rocce da scavo	-	PIS-D-001-CT01-GEN-RE16_A
Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica - 16 Gestione Informativa BIM	-	PIS-D-001-CT01-GEN-RE17_B



Allegato «C»	<b>PRESCRIZIONI E PARERI CONFERENZA DEI SERVIZI</b>
--------------	---

Titolo	Repertorio	
Valutazione di incidenza Regione Campania	10/10/2019	PG/2019/0816625
Parere Italgas Reti S.p.A.	11/08/2020	PG/2020/0543008
Parere Wind Tre S.p.A.	13/08/2020	PG/2020/0545127
Richiesta integrazione relazione agronomica Servizio Verde della Città	13/08/2020	PG/2020/0546216
Inoltro per competenza dal M.I.T. Ustif di Napoli a M.I.T. D.G. Div. 5	14/08/2020	PG/2020/0546581
Richiesta relazione di impatto archeologico Mi.B.A.C.T. - Soprintendenza A.B.A.P.	26/08/2020	PG/2020/0556912
Parere Municipalità 8 - Direzione	27/08/2020	PG/2020/0558332
Richiesta revisione particellare Servizio Supporto ai RUP	08/09/2020	PG/2020/0581297
Parere M.I.T. D.G. Div. 5	16/09/2020	PG/2020/0602013
Parere ABC - Azienda Speciale Acqua Bene Comune Comune di Napoli	16/09/2020	PG/2020/0602672
Parere Servizio Viabilità e traffico	16/09/2020	PG/2020/0603049
Parere Servizio Difesa idrogeologica del territorio	17/09/2020	PG/2020/0605881
Parere Verde della Città	18/09/2020	PG/2020/0610317
Parere Servizio Pianificazione urbanistica generale e beni comuni	21/09/2020	PG/2020/0612551
Parere Servizio Supporto ai RUP	06/10/2020	PG/2020/0652843
Parere Servizio Ciclo integrato delle acque	09/10/2020	PG/2020/0664384
Parere Mi.B.A.C.T. - Soprintendenza A.B.A.P.	16/10/2020	PG/2020/0682811
Parere Servizio Strade e grandi reti tecnologiche	22/10/2020	PG/2020/0697716
Condivisione progetto Servizio Strade e grandi reti tecnologiche	12/11/2020	PG/2020/0752078
Valutazione progetto Comando VVF Napoli	17/12/2020	PG/2020/0841344
Destinazione urbanistica Servizio Pianificazione urbanistica generale e beni comuni	25/02/2021	PG/2021/0168004
Destinazione urbanistica Servizio Pianificazione urbanistica generale e beni comuni	31/08/2021	PG/2021/0634712
Deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 15/04/2022 con emendamento	-	-

Allegato «D»

**PARTI TECNICHE DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica
All_01 Bonifica ordigni bellici
All_02 Demolizioni
All_03 Opere in terra e scavi
All_04 Opere in conglomerato cementizio e in acciaio
All_05 Pavimentazioni stradali, piazzale
All_06 Armamento
All_07 Trazione Elettrica
All_08 Segnalamento
All_09 Opere architettoniche
All_10 Impianti elettrici e speciali
All_11 Impianti meccanici
All_12 Impianti fotovoltaici
All_13 Impianti smaltimento e trattamento acque
All_14 Opere a verde
All_15 Gestione delle terre e rocce da scavo
All_16 Gestione Informativa BIM